Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 593

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 giugno 2016

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 7

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 26

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 36

Plenaria . . . . . » 39

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . » 136

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103) . . . . . » 140

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 141

Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 143

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 155

7ª - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 268) . . . . . » 162

Plenaria . . . . . » 162

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria . . . . . » 183

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 271) . . . . . *Pag.* 191
Plenaria . . . . . » 191

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 251

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 284

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 319

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 172) . . . . . » 325
Plenaria . . . . . » 325

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 327

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . » 329

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 331
Ufficio di Presidenza . . . . . » 332

Per la sicurezza della Repubblica:
Plenaria . . . . . » 333

Per la semplificazione:
Plenaria . . . . . » 334

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 336

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 338

COMMISSIONI 1ª e 13ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2068) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(1606) ***PEPE ed altri. – Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana***

(1797) ***CUOMO. – Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La presidente FINOCCHIARO comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti nella giornata del 15 giugno, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato – o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione – della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La senatrice MORONESE *(M5S)* chiede quali siano i margini di modifica del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, considerato che sono diverse le parti meritevoli di correzioni.

Il senatore CUOMO *(PD)* sottolinea la necessità di integrare il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati affrontando anche alcune questioni trattate dal disegno di legge n. 1797.

La PRESIDENTE, nel replicare alla senatrice Moronese, assicura che tutte le proposte di modifica saranno esaminate con attenzione, al fine di valutare i possibili correttivi da apportare al testo.

Il senatore COLLINA *(PD)*, relatore per la 1ª Commissione, anche a nome del senatore CALEO *(PD)*, relatore per la 13ª Commissione, propone che il disegno di legge n. 2068 sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite convengono.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di mercoledì 13 luglio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 2068, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente LATORRE dà conto dei pareri sino ad ora pervenuti della Commissione bilancio (su testo ed emendamenti) e della Commissione giustizia (sul testo del decreto-legge) e degli emendamenti presentati dal Governo (2.100, 4.200, 4.300 e 4.400, pubblicati in allegato). Precisa inoltre che sono stati presentati dei testi corretti per gli emendamenti x1.1, x1.2, contenenti modifiche meramente formali (pubblicati in allegato). Dà infine conto della presentazione dell'emendamento 8.3 (testo 2).

Ricorda quindi che era stato rinviato a giovedì 23 giugno, alle ore 20, il termine per la presentazione di sub-emendamenti sulle proposte dei relatori x1.1, x1.2, 3.100 e 4.100, e sugli emendamenti del Governo

2.100, 4.200, 4.300 e 4.400, rilevando che risultano depositati sei subemendamenti (pubblicati in allegato): quattro alla proposta x1.2 (testo corretto), e due all'emendamento 4.100.

Rileva quindi che non possono essere ancora posti ai voti, per mancanza di pareri obbligatori delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, gli emendamenti x1.2 (testo corretto) (e relativi subemendamenti), 1.8 (testo 2), 2.100, 4.100 (e relativi subemendamenti), 4.200, 4.300, 4.400 ed 8.3 (testo 2). Non possono altresì essere posti ai voti, per mancanza del parere della Commissione affari costituzionali, gli emendamenti x1.1 (testo corretto) e 3.100.

Stante quanto precede, propone alla Commissione di accantonare i predetti emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Si procede quindi con l'esame degli ordini del giorno.

Il relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* si pronunciano favorevolmente sull'ordine del giorno G/2398/1/3 e 4.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel seguente modo: «ad assumere ogni possibile iniziativa presso gli organismi internazionali affinché nei mandati delle missioni internazionali siano inseriti esplicitamente, ove pertinenti, gli obiettivi di protezione della popolazione civile».

Il senatore MARTON *(M5S)* acconsente alla riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/2398/1/ 3 e 4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che risulta perciò accolto dal Governo.

I relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/2389/2/3 e 4.

Il sottosegretario ROSSI esprime avviso favorevole a condizione che, nell'impegno al Governo, dopo le parole «fornire al Parlamento» siano inserite le seguenti: «nell'ambito delle previste comunicazioni rese dal Governo sulle missioni internazionali».

Dopo un breve dibattito con il sottosegretario ROSSI, il senatore SANTANGELO *(M5S)* accoglie la riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/2389/2/3 e 4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/2389/3/3 e 4.

Il relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* esprimono avviso favorevole sull'ordine del giorno G/2389/4/3 e 4.

Il sottosegretario ROSSI esprime, del pari, avviso favorevole a condizione che nell'impegno al Governo, dopo le parole «fornire al Parlamento», siano inserite le seguenti: «nell'ambito delle previste comunicazioni rese dal Governo sulle missioni internazionali».

Il senatore SANTANGELO *(M5S)*, preso atto delle riformulazioni proposte, presenta quindi l'ordine del giorno G/2389/4/3 e 4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

Il relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/2389/5/3 e 4.

Il sottosegretario ROSSI esprime avviso favorevole a condizione che vengano apportate alcune riformulazioni. In particolare, nelle premesse, le parole da «dall'Italia» a «tale importanza» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «gli emendamenti venissero ratificati». Inoltre andrebbero soppresse le parole da «ritenuto che» fino a «articolo 71 della Costituzione».

Infine, nell'impegno al Governo, dovrebbero essere soppresse le parole «entro sessanta giorni al fine di presentare» e dopo le parole «ad adoperarsi» dovrebbero essere inserite le seguenti: «per la presentazione». Da ultimo, sempre nell'impegno al Governo, dopo le parole «alle Camere» dovrebbe essere inserita la seguente: «di».

Si svolge un breve dibattito tra il senatore SANTANGELO *(M5S)* e il sottosegretario ROSSI sull'opportunità di recepire nelle premesse la prima delle riformulazioni in questione, al termine del quale l'ordine del giorno viene riformulato nel senso proposto: l'ordine del giorno G/2389/5/3 e 4 (testo 2), (pubblicato in allegato) è perciò accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2389/6/3 e 4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

I senatori GASPARRI *(FI-PdL XVII)* e ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* fanno proprio l'ordine del giorno G/2389/7/3e4.

Il relatore VATTUONE *(PD)* esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2389/7/3e4 a condizione che, nell'impegno al Governo, vengano soppresse le parole da «la sospensione» a «l'ipotesi».

Il sottosegretario ROSSI si associa a quanto rilevato dal relatore.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)* presenta l'ordine del giorno G72389/7/3 e 4 (testo 2) (pubblicato in allegato), che recepisce le indicazioni del relatore e risulta pertanto accolto dal Governo.

Esaurito l'esame degli ordini del giorno, si passa a quello degli emendamenti all'articolo 1 del testo del decreto-legge.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, le proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

I senatori MARTON *(M5S)* e SANTANGELO *(M5S)* fanno propri gli emendamenti 1.5 e 1.6 che, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con separate votazioni.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, le proposte 1.7 e 1.9.

Sono invece dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del rappresentante del GOVERNO viene quindi respinto l'emendamento 2.3.

Viene invece dichiarata decaduta, per assenza dei proponenti, la proposta 2.4.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sono inoltre dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Il relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* si pronunciano quindi in senso contrario sull'emendamento 2.9.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

Nel preannunciare, a nome della propria parte politica, il voto favorevole, il senatore SANTANGELO *(M5S)* si pone in maniera fortemente critica nei confronti dell'orientamento espresso dai relatori e dal Governo. Le ragioni di protezione umanitaria sottese all'emendamento, infatti, appaiono più che rilevanti.

Il relatore SANGALLI *(PD)*, preso atto di quanto rilevato dal senatore Santangelo, invita i presentatori a valutare l'opportunità di trasformare l'emendamento 2.9 in un ordine del giorno e di riferire le misure relative all'aiuto umanitario all'articolo 8.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)*, nel ribadire la piena validità dei contenuti dell'emendamento, insiste per la votazione.

Si associa il senatore MARTON *(M5S)*.

Avviso critico sui contenuti dell'emendamento è invece espresso dal senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. L'oratore rileva infatti che gli interventi umanitari a sostegno delle popolazioni civili sono già ricompresi nei mandati delle missioni cui l'Italia partecipa.

Anche ad avviso del sottosegretario ROSSI il contenuto della proposta potrebbe risultare pleonastico. Da un punto di vista tecnico, inoltre, l'emendamento reca un intervento di principio all'interno di una disposizione di natura tecnico-finanziaria che impiega cifre già contabilizzate e non utilizzabili per scopi ulteriori.

Replica il senatore SANTANGELO *(M5S)*, ribadendo la validità della *ratio* sottesa alla proposta ed osservando, altresì, che la Commissione bilancio si era pronunciata in senso non ostativo.

Su proposta del presidente LATORRE, le Commissioni riunite deliberano di accantonare l'emendamento 2.9 per ulteriori approfondimenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Vengono successivamente dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))* fa proprio l'emendamento 3.4.

I relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* esprimono parere non ostativo sull'emendamento 3.4.

Il sottosegretario ROSSI dichiara di rimettersi a quanto la Commissione riterrà di deliberare sul punto.

Il senatore MARTON *(M5S)* domanda delucidazioni sui contenuti della proposta.

Il presidente LATORRE precisa che l'intervento si renderebbe necessario per prorogare di sei mesi l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi italiane che navigano in acque a rischio di pirateria, nelle more dell'attuazione della disciplina relativa alla frequentazione, da parte del predetto personale, dei corsi teorico-pratici previsti dalla normativa vigente.

Concorda il senatore ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*, precisando che l'emendamento viene incontro a specifiche esigenze rappresentate dagli armatori.

Il senatore MARTON *(M5S)* si pone invece criticamente tanto sulla proposta che sulla disciplina di riferimento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 è approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* chiede l'effettuazione della controprova della votazione.

Il presidente LATORRE indice quindi una nuova votazione, che conferma l'approvazione dell'emendamento 3.4.

Si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 4.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del rappresentante del GOVERNO, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 4.1.

Il senatore MARTON rammenta incidentalmente che, con riferimento alla normativa in materia di assicurazioni, il Governo si era, in passato, impegnato a fornire dati di dettaglio.

Il sottosegretario ROSSI si riserva di approfondire la questione.

I relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 4.2.

Si associa il sottosegretario ROSSI.

Nel preannunciare il proprio voto di astensione, il senatore DIVINA *(LN-Aut)* domanda quali siano gli organi decisionali coinvolti nella richiesta e nella cessione dei materiali della Difesa. Rammenta quindi una recente cessione di una fornitura di circa 10.000 impermeabili, in ordine alla quale sorgerebbe legittima la domanda in ordine al carattere eccessivo della fornitura.

Il sottosegretario ROSSI precisa che le forniture e le cessioni di materiale coinvolgono gli Stati maggiori, che tengono comunque sempre conto delle esigenze dei teatri operativi.

Replica brevemente il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, ribadendo la propria perplessità.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 è respinto.

Sono successivamente dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

I senatori SANTANGELO *(M5S)* e MARTON *(M5S)* aggiungono la propria firma all'emendamento 4.7.

Previo parere contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 4.6 e 4.7.

È dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 4.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Sono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

Emendamenti al testo del disegno di legge

x1.1 (testo corretto)

VATTUONE, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis* All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa».

---

x1.2/1

TARQUINIO

All'emendamento x1.2 dopo le parole : «in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6» *aggiungere le seguenti:* «e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *d)*».

---

x1.2/2

TARQUINIO

All'emendamento x1.2 dopo le parole: «e dai due vertici dei Corpi CRI ausiliari delle Forze armate» *aggiungere le seguenti:* «ed un rappresentante della componente tecnica».

---

x1.2/3
TARQUINIO

All'emendamento x1.2 dopo le parole: «La Fondazione impiega in distacco il personale» *aggiungere le seguenti:* «militare del contingente costituito ai sensi dello stesso articolo 5».

---

x1.2/4
TARQUINIO

All'emendamento x1.2 sostituire le parole: «nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze» *con le seguenti:* «nonché tutto il personale tecnico afferende ad ESACRI in possesso di idoneità fisica con esperienza nel settore delle emergenze e dell'emergenza-urgenza sanitaria che verrà impiegato, con ruolo ad esaurimento con immutato inquadramento contrattuale, con mansione e sede lavorativa antecendente all'entrata in vigore del decreto, per adempiere alle finalità della fondazione e dell'associazione in accordo all'articolo 5, comma 6 e articolo 1, comma 3, lettera *d)*».

---

x1.2 (testo corretto)
VATTUONE, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il tredicesimo e il quattordicesimo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'assolvimento dei compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attività in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione in materia di emergenze, è costituita una fondazione autonoma denominata 'Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana'. Lo statuto della Fondazione è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, che esercitano la vigilanza sulla Fondazione e sulle sue attività ciascuno per i settori di competenza. Lo statuto stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento degli organi della Fondazione, tra cui un Comitato direttivo con il compito di indirizzare l'attività della Fondazione e di coordinarne le componenti. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri vigilanti, dal Presidente dell'Associazione della Croce Rossa italiana

e dai vertici del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie. Le determinazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per gli altri organi. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità di partecipazione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle specifiche finalità per le quali essa è costituita. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Fondazione si avvale dei beni mobili acquistati con il contributo del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare della Croce Rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie, dei beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti indicati all'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, nonché dei beni immobili acquisiti dalla Croce Rossa mediante negozi giuridici modali specificamente indirizzati ai predetti Corpi. La Fondazione impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, il Ministero della difesa, a decorrere dall'effettiva operatività della Fondazione, stipula una o più convenzioni con la Fondazione medesima. La Corte dei conti esercita il controllo sulla Fondazione secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce annualmente al Parlamento"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Costituzione della Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana».

Ordini del giorno al testo del decreto-legge

G/2389/1/3 e 4 (testo 2)
MARTON, SANTANGELO, COTTI, AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI

Il Senato,

premesso che:

le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in operazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e con compiti ampiamente diversificati, ma volti, ufficialmente, al supporto e al mantenimento della pace e, dunque, alla tutela delle popolazioni insistenti nei territori d'intervento;

le missioni internazionali a cui l'Italia partecipa sono legittimate dall'autorizzazione giuridica, politica – e in qualche modo anche morale – di taluni organismi internazionali e principalmente dell'ONU in conformità a quanto sancito dai capitoli VI o VII del suo Statuto;

la Commissione difesa del Senato, il giorno 4 maggio 2016 – nell'ambito di un'indagine conoscitiva riguardante i profili militari delle mis-

sioni internazionali di pace che vedono impegnati contingenti italiani – ha audito il dott. Gianni Rufini, direttore generale di *Amnesty International* – Sezione italiana. Questi ha lamentato l'assenza, nei mandati internazionali di autorizzazione delle missioni internazionali, – e di conseguenza nelle regole d'ingaggio e nei piani operativi d'intervento dei singoli Paesi – dell'obiettivo specifico di tutela e protezione della popolazione civile insistente nelle aree di conflitto. La mancanza della citata previsione, infatti, comporta l'assenza di una copertura giuridica sia rispetto ad azioni orientate concretamente a perseguire i suddetti obiettivi di tutela, sia rispetto ad azioni mirate a censurare condotte che mettono a rischio l'incolumità dei civili;

considerato che:

l'Italia al fine di rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, nel corso dell'ultimo decennio, non solo ha incrementato la sua partecipazione alle missioni militari internazionali, ma ha anche incrementato – nell'ambito di questi interventi all'estero – l'impiego di uomini e di mezzi;

impegna il Governo:

ad assumere ogni possibile iniziativa presso gli organismi internazionali affinché nei mandati delle missioni internazionali siano inseriti esplicitamente, ove pertinenti, gli obiettivi di protezione della popolazione civile.

G/2389/2/3 e 4 (testo 2)
BERTOROTTA, LUCIDI, SANTANGELO, MARTON, COTTI

Il Senato,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 1 autorizza la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo);

considerato che:

non si rinviene analoga disposizione nella decretazione precedente;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento, nell'ambito delle previste comunicazioni rese dal Governo sulle missioni internazionali, una relazione sull'operato ed i risultati raggiunti dai magistrati impiegati ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 1.

G/2389/4/3 e 4 (testo 2)
LUCIDI, BERTOROTTA, SANTANGELO, MARTON, COTTI

Il Senato,

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 1 autorizza la spesa di circa 70 milioni di euro per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED "Operazione SOPHIA". Precedenti decreti-legge avevano, in particolare, autorizzato, limitatamente al periodo 27 giugno-30 settembre e poi 31 dicembre 2015, la spesa di 26 e 33 milioni di euro per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare – oltre all'impiego di mezzi navali (la portaerei Cavour e un sommergibile di classe Todaro) e mezzi aeromobili – alla richiamata operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale;

considerato che:

più nel dettaglio, per le missioni di cui al comma 8, si prevede l'impiego di più di 1.031 unità divisi tra nave Cavour (698 unità), nave Todaro (30 unità, in precedenza 39), unità navale *Flag ship* (298 senza analoghi in precedente decretazione), "assetti vari" (31 unità, in precedenza 270), ovvero OHQ – FHQ – *Forward Operation Base* (FOB) Sigonella – FLS Pantelleria – ACCE, nonché un nuovo assetto non meglio specificato (PSYOPS 69 unità), oltre al già istituito impiego a Tunisi di una sola unità di personale (contro le 7 precedentemente impiegate) e 2 a Bruxelles, contro le 15 precedentemente impiegate a New York;

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento, nell'ambito delle previste comunicazioni rese dal Governo sulle missioni internazionali, una relazione sull'operato dei due *staff* impiegati a Tunisi e Bruxelles, con particolare riguardo all'effettivo impiego dei due *staff*, specificando cosa sia mutato rispetto alla precedente decretazione, in conseguenza della quale venivano impiegate ulteriori unità in delegazioni – come quella newyorkese – quindi indicando quali siano i risultati conseguiti dalle delegazioni citate.

G/2389/5/3 e 4 (testo 2)
AIROLA, BERTOROTTA, LUCIDI, COTTI, MARTON, SANTANGELO

Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 3 autorizza la spesa per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di *Police Advisor* presso

l'*Uganda Police Force*, in attuazione dell'accordo di collaborazione tecnica tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il 19 maggio 2015;

considerato che:

con riferimento meramente geografico a quanto innanzi citato si rammenta che l'Italia ha sottoscritto nel 2010 i cosiddetti "Emendamenti di Kampala allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale", già ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010;

gli emendamenti in questione non sono mai stati ratificati dal Parlamento italiano;

nonostante l'assenza di disegni di legge di iniziativa governativa, come da prassi, volti alla ratifica dell'accordo in titolo, neppure la presentazione, occorsa nel febbraio del 2015, dell'atto Senato 1692 – firmatario il sottoscrittore del presente atto – ha permesso al Senato di ratificare l'accordo citato o anche solo di vederlo incardinato presso la competente Commissione affari esteri, emigrazione;

il presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in un incontro a Bruxelles con alcuni europarlamentari del Movimento 5 Stelle, aveva garantito, già nei primi mesi del 2015, il suo impegno affinché gli emendamenti venissero ratificati. Nonostante l'impegno governativo innanzi citato, alla data odierna non risultano depositati in Parlamento disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione degli emendamenti di Kampala allo Statuto della Corte penale internazionale, ad eccezione del citato atto Senato 1692;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per la presentazione alle Camere di un disegno di legge governativo volto a ratificare e dare immediata esecuzione agli emendamenti di Kampala allo statuto della Corte Penale internazionale.

G/2389/7/3 e 4 (testo 2)
DI BIAGIO, GASPARRI, ZIN

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame dispone l'autorizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, della spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

sebbene la suddetta preveda un ridimensionamento delle risorse riservate al Corpo militare della Cri, rispetto a quanto sancito in provvedi-

menti di analoga materia, appare evidente la conferma da parte del Governo dell'attenzione riservata al Corpo medesimo e del suo carattere ancora indispensabile sul fronte delle esigenze di supporto in aree di crisi;

siffatto *trend* sembra stonare rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) noto come provvedimento di "smilitarizzazione" adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale veniva rimessa all'autorità di Governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione "tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione";

il suddetto DPCM è stato oggetto di un procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti che ha condotto a molteplici rilievi sia formali che sostanziali tali da compromettere al momento l'emanazione;

di contro, le disposizioni del decreto missioni confermano la rilevanza inderogabile del Corpo militare CRI, il cui rinnovato impegno come corpo ausiliario delle Forze armate consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei teatri strategici internazionali e nei confronti europei per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

in particolare, l'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014) reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativo utilizzo dei fondi europei. In tale prospettiva, considerato l'accoglimento da parte del Governo di uno specifico ordine del giorno del primo firmatario del presente atto sul tema, l'interrogante ha presentato al Ministro della difesa un progetto di revisione della configurazione del Corpo militare di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, con la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge n. 115, secondo cui: "Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE";

impegna il Governo:

a valutare, in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare CRI nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea.

---

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.5

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras, Santangelo, Marton

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

*dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.».

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1», *aggiungere la seguente:* «, 1-*bis*».

1.6

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Campanella, Cervellini, Petraglia, Uras, Santangelo, Marton

Sopprimere il comma 7.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Missione nel Mediterraneo)

È autorizzata, a decorrere dalla data di conversione in legge del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 255.571.225 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 9;

all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 1» *aggiungere le seguenti:* «,1-*bis*».

Art. 2.

2.100

Il Governo

All'articolo 2, comma 9, sostituire le parole: «euro 236.402.196» *con le seguenti:* «euro 253.875.400».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:

– *all'alinea, sostituire la parole:* «euro 1.272.697.711» *con le seguenti*: «euro 1.290.170.915»;

– *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59»;

– *dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:*

«*f*-bis*)* quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 3.

3.4
MANCUSO, GUALDANI, Luciano ROSSI, ALBERTINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Art. 4.

4.200
IL GOVERNO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione alla Repubblica federale di Somalia, a titolo gratuito, di quattro autovetture munite di sistemi di monitoraggio e tracciamento delle reti di telefonia mobile GSM/GPRS (GA 900), nonché di sedici strumenti musicali per banda.».

4.100/1
TARQUINIO

All'emendamento 4.100 sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere *a)* e *b)*».

4.100/2
SANTANGELO, MARTON

All'emendamento 4.100 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, al medesimo comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non sono autorizzate cessioni a titolo gratuiro di armi e sistemi di armamento a

beneficio di Paesi, le cui leggi e Governi violano i diritti umani o addestrano ed utilizzano minori in combattimento.».

4.300
IL GOVERNO

Al comma 10, sostituire le parole «30 giugno 2016» *con le seguenti:* «31 dicembre 2016».

4.400
IL GOVERNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti.».

Art. 8.

8.3 (testo 2)
VERDUCCI

All'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2016, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 60 unità della terza area funzionale, nei limiti della dotazione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. L'avvio delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è preceduto, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti da bandire, dalla verifica di percorsi di mobilità destinati al personale con competenze coerenti con il fabbisogno dell'Agenzia disponibili nell'ambito del Portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica. L'acquisizione di

personale mediante il predetto Portale riduce in misura corrispondente i posti da destinare alle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n 125.».

Plenaria

22ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente LATORRE dà conto degli ulteriori pareri su emendamenti pervenuti da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, osservando che è possibile procedere anche alle votazioni delle proposte accantonate.

Resta tuttavia sospeso il parere della Commissione bilancio sulla proposta 1.8 (testo 2).

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, si passa all'esame delle proposte riferite all'articolo 7 del decreto-legge.

Previo avviso contrario dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite, con separate votazioni respingono le proposte 7.1 e 7.2.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che l'emendamento 8.1 è stato dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, previo parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario ROSSI è respinto l'emendamento 8.2.

Il senatore PEGORER *(PD)* fa proprio l'emendamento 8.3 (testo 2), dichiarando contestualmente di ritirarlo ed auspicando che, nel corso del-

l'esame in Assemblea, possa definirsi una riformulazione in grado di superare l'avviso contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge, si passa all'esame delle proposte precedentemente accantonate, iniziando da quelle riferite all'unico articolo del disegno di legge di conversione.

I relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e il sottosegretario ROSSI esprimono parere favorevole sull'emendamento x1.1 (testo corretto).

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, rilevando che la proposta allinea opportunamente lo scadere delle deleghe relative al riordino delle carriere delle Forze di Polizia e delle Forze armate. Tematica, peraltro, particolarmente delicata e complessa, sulla quale rammenta di aver richiesto al Presidente della Commissione difesa la possibilità di approfondimento tramite apposito Affare assegnato.

Il presidente LATORRE replica al senatore Gasparri precisando di essersi già attivato presso la Presidenza del Senato per l'assegnazione dell'Affare.

Posto ai voti, l'emendamento x1.1 (testo corretto) è approvato.

Si procede quindi all'esame della proposta x1.2 (testo corretto) e dei relativi subemendamenti.

Previo parere contrario dei RELATORI e del sottosegretario ROSSI sono respinti, con separate votazioni, i subemendamenti x1.2 (testo corretto)/1, x1.2 (testo corretto)/2, x1.2 (testo corretto)/3 e x1.2 (testo corretto)/4.

Il relatore SANGALLI *(PD)* aggiunge la propria firma all'emendamento x1.2 (testo corretto).

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)* preannuncia il voto favorevole sulla proposta, lamentando tuttavia la scarsa tutela apprestata, nel riordino generale della Croce Rossa, al Corpo militare, titolare di eccellenti professionalità e tutt'ora impegnato in ambito internazionale.

Posto ai voti, l'emendamento x1.2 (testo corretto) risulta approvato.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative accantonate riferite al testo del decreto-legge.

Previo parere favorevole dei relatori SANGALLI *(PD)* e VATTUONE *(PD)* e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 2.100.

Si procede quindi all'esame della proposta 2.9.

Il relatore SANGALLI *(PD)* invita nuovamente i presentatori a trasformare l'emendamento 2.9 in ordine del giorno, preferendo riferire ogni misura di protezione civile e di aiuto umanitario all'articolo 8.

Il sottosegretario ROSSI ribadisce il proprio avviso contrario, richiamando le ragioni di natura tecnico-finanziaria già espresse nel corso della seduta antimeridiana.

Il senatore SANTANGELO *(M5S)* stigmatizza l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza su un emendamento più che condivisibile, ispirato a regole di comune buon senso e che non presenta alcun problema di natura finanziaria, come attestato dal parere non ostativo della Commissione bilancio.

Il presidente della Commissione affari esteri CASINI *(AP (NCD-UDC))*, d'accordo con il relatore SANGALLI *(PD)*, ritiene opportuno che le operazioni di cui all'articolo 2 dispongano di una propria specifica autonomia funzionale e che ogni ulteriore misura di sostegno alle popolazioni civili vittime dei conflitti debba essere ricondotta, per motivi ordinatori, ad altro articolo del decreto.

Replica il senatore SANTANGELO *(M5S)*, ribadendo il proprio disappunto e sottolineando l'esigua quantità di risorse economiche destinate alle missioni di cooperazione rispetto a quelle militari.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 viene respinto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite, con distinte votazioni, approvano successivamente l'emendamento 3.100 e, previa dichiarazione di voto contraria del senatore SANTANGELO *(M5S)*, l'emendamento 4.200.

Si passa quindi all'esame della proposta 4.100 e dei subemendamenti ad essa riferiti.

I RELATORI esprimono parere contrario sul subemendamento 4.100/1.

Il sottosegretario ROSSI dichiara, invece di rimettersi alle determinazioni che le Commissioni riunite riterranno di adottare sul punto.

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, nell'aggiungere la propria firma al subemendamento 4.100/1, rileva che, ancorché la triste vicenda di Giulio Regeni meriti di essere chiarita con la massima trasparenza, il negare materiale militare già promesso ad un Paese impegnato in prima linea nella lotta al terrorismo islamico come l'Egitto potrebbe rivelarsi controproducente.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, pur comprendendo le argomentazioni poc'anzi svolte dal senatore Gasparri, osserva invece che in realtà non sarebbe opportuno fornire materiale militare a paesi, come l'Egitto, connotati da forte instabilità politica e soggetti a frequenti cambi di regime.

Preannuncia quindi un voto di astensione.

Il senatore Mario MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* pur comprendendo la *ratio* sottesa all'emendamento dei relatori, rileva che, in luogo della mancata cessione di materiale militare, si potrebbero adottare altre misure per esercitare pressioni sul governo egiziano, intervenendo, ad esempio, nei contratti energetici sottoscritti dall'ENI.

Con riferimento, poi, al «caso Regeni» invita ad un esame più ponderato della difficile e drammatica vicenda. Due professori legati al ricercatore avrebbero infatti rapporti con i Fratelli Musulmani, invitando altresì a valutare l'eventuale impatto politico della recente elezione, a Milano, di un consigliere comunale, ritenuto vicino ai Fratelli musulmani.

Conclude osservando che la delicata vicenda potrebbe trovare più adeguate soluzioni seguendo la via giudiziaria.

Posto ai voti, il subemendamento 4.100/1 risulta respinto.

Con riferimento al subemendamento 4.100/2 il relatore VATTUONE *(PD)*, pur non manifestando ragioni di espressa contrarietà, osserva che un efficace controllo sul traffico di armamenti sarebbe già previsto dalla legge n. 185 del 1990.

Il sottosegretario ROSSI esprime, quindi, parere contrario sulla proposta.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole, il senatore SANTANGELO *(M5S)* dissente da quanto osservato dal relatore Vattuone, rilevando che la legge n.185 del 1990 si applica esclusivamente alle aziende private e non agli Stati. La proposta è pertanto volta a colmare un grave vuoto legislativo.

La senatrice BERTOROTTA *(M5S)* aggiunge quindi la propria firma al subemendamento 4.100/2.

Posto ai voti, il subemendamento 4.100/2 è respinto.

Con riferimento all'emendamento 4.100, il sottosegretario ROSSI dichiara di rimettersi alle determinazioni delle Commissioni riunite.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore SANTANGELO *(M5S)*, rilevando che l'emendamento si pone comunque in linea con l'orientamento della propria parte politica, volto a negare sostegno militare ai Paesi responsabili di violazione dei diritti umani.

Tuttavia, allo stesso tempo, l'oratore stigmatizza l'atteggiamento tenuto, nel corso dell'esame del provvedimento, dal Governo e dalla maggioranza su rilevanti temi di natura generale e sul modello di difesa da essi sostenuto, auspicando una inversione di tendenza in occasione dell'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 4.100 viene quindi approvato.

Successivamente, previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario ROSSI, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 4.300 e 4.400.

Il presidente LATORRE informa quindi le Commissioni riunite che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio anche sull'emendamento 1.8 (testo 2).

I RELATORI ed il sottosegretario ROSSI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.8 (testo 2).

Il senatore GASPARRI *(FI-PdL XVII)*, nel preannunciare il voto favorevole, pone l'accento sulla delicatissima situazione libica e sull'impatto del previsto arrivo in Italia –secondo quanto riferito dallo stesso direttore dell'agenzia FRONTEX- di oltre 300.000 immigrati. Circa 12.000 persone, peraltro, sarebbero già sbarcate negli ultimi giorni.

Dopo aver ricordato il recente accoglimento, da parte del Governo, di un atto di indirizzo sul punto formulato dalla propria parte politica, auspica una ponderata riflessione sulle problematiche sottese alla missione EUNAVFOR MED, rispetto alla quale l'emendamento propone di interrompere la partecipazione italiana.

Anche ad avviso del senatore Mario MAURO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* il fine dell'emendamento appare condivisibile, considerato peraltro che le intese contratte dal Paese in sede europea in ordine ad un'equa redistribuzione dei migranti sul territorio europeo non sem-

brano essersi tradotti in provvedimenti concreti. Sotto questo aspetto, pertanto, proseguire nel contributo alla missione EUNAVFOR MED senza mandare alcun segnale politico potrebbe essere controproducente per lo stesso Governo.

Nel preannunciare –del pari- il voto favorevole, il senatore DIVINA *(LN-Aut)* osserva che l'attuale configurazione della missione sembra produrre effetti opposti a quelli voluti, incentivando, al posto di fermare, il traffico di esseri umani ed offrendo, di fatto, opportunità di profitto perfino ad organizzazioni terroristiche come il *Daesh*.

Anche il senatore SANTANGELO *(M5S)* preannuncia il voto favorevole, precisando, tuttavia, che le ragioni sono differenti da quelle sino ad ora rappresentate nei precedenti interventi. In particolare, fermo restando l'impegno umanitario, che non può essere in alcun modo messo in discussione, andrebbe –a suo avviso- prestata particolare attenzione all'impatto dei flussi migratori sul territorio nazionale, ed in particolare sulla Regione Sicilia, dove sarebbe opportuno spostare il quartier generale dell'Agenzia europea FRONTEX, come peraltro sollecitato da numerose proposte della sua parte politica.

Conclude auspicando che, nel corso dell'esame in Assemblea, possa aver luogo un approfondito dibattito sul punto.

Interviene il relatore VATTUONE *(PD)*, dando notizia dell'imminente presentazione in Assemblea di specifiche proposte emendative e ponendo l'accento sulle recenti ed importanti evoluzioni della missione, che si occuperà anche di addestrare la Guardia costiera libica.

Il presidente CASINI *(AP (NCD-UDC))*, nell'evidenziare come il tema in discussione sia riferibile a questioni internazionali di particolare rilevanza e di difficile soluzione, stante l'assenza di una statualità effettiva in Libia, ritiene altresì come i rilievi attualmente mossi all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale avrebbero potuto ugualmente essere ascritti anche all'operazione *Mare Nostrum*, che, viceversa, è stata sostenuta in passato da un'ampia maggioranza parlamentare.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 (testo 2) viene infine respinto dalle Commissioni riunite.

Il presidente LATORRE consta che l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti è esaurito. Rileva, altresì, che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto finale.

Annuncia quindi che si procederà alla votazione del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori Sangalli e Vattuone a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati e con le modifiche accolte al testo del decreto-legge, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389

Emendamento al testo del disegno di legge

x1.2 (testo corretto)
I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il tredicesimo e il quattordicesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per l'assolvimento dei compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attività in continuità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione in materia di emergenze, è costituita una fondazione autonoma denominata Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana'. Lo statuto della Fondazione è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, che esercitano la vigilanza sulla Fondazione e sulle sue attività ciascuno per i settori di competenza. Lo statuto stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento degli organi della Fondazione, tra cui un Comitato direttivo con il compito di indirizzare l'attività della Fondazione e di coordinarne le componenti. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri vigilanti, dal Presidente dell'Associazione della Croce Rossa italiana e dai vertici del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie. Le determinazioni del Comitato direttivo sono vincolanti per gli altri organi. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità di partecipazione alla Fondazione di altri soggetti pubblici e privati, tenendo conto delle specifiche finalità per le quali essa è costituita. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Fondazione si avvale dei beni mobili acquistati con il contributo del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare della Croce Rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie, dei beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti indicati all'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, nonché dei beni immobili acquisiti dalla Croce Rossa mediante negozi giuridici modali specificamente indirizzati ai predetti Corpi. La Fondazione impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonché altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, il Ministero

della difesa, a decorrere dall'effettiva operatività della Fondazione, stipula una o più convenzioni con la Fondazione medesima. La Corte dei conti esercita il controllo sulla Fondazione secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce annualmente al Parlamento".».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Costituzione della Fondazione dei Corpi della Croce Rossa Italiana».

Emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 4.

4.100/1
TARQUINIO, GASPARRI

All'emendamento 4.100 sostituire le parole: «lettera *b)*» *con le seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

4.100/2
SANTANGELO, MARTON, BERTOROTTA

All'emendamento 4.100 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, al medesimo comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono autorizzate cessioni a titolo gratuiro di armi e sistemi di armamento a beneficio di Paesi, le cui leggi e Governi violano i diritti umani o addestrano ed utilizzano minori in combattimento".».

Art. 8.

8.3 (testo 2)
VERDUCCI, PEGORER

All'articolo 8, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2016, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 60 unità della terza area funzionale, nei limiti della dota-

zione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. L'avvio delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è preceduto, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti da bandire, dalla verifica di percorsi di mobilità destinati al personale con competenze coerenti con il fabbisogno dell'Agenzia disponibili nell'ambito del Portale della mobilità del Dipartimento della funzione pubblica. L'acquisizione di personale mediante il predetto Portale riduce in misura corrispondente i posti da destinare alle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n 125.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 28 giugno 2016

Sottocommissione per i pareri

156ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 8,40.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(10-362-388-395-849-874-C) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, nell'illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, segnala, in primo luogo, che, all'articolo 12, le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi – per alcuni aspetti – a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta. All'articolo 40, rileva, inoltre, che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale, appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità è rinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Sull'emendamento 34.7 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***

(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Quanto all'emendamento 34.0.300/3, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesivo dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio.

In riferimento all'emendamento 52.0.500/2, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 52.0.500/17 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle

competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

402ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH *(PD)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI *(PD)* illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento si compone di 38 articoli, suddivisi in sette Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 4, delinea l'ambito di applicazione del testo unico in esame, ne definisce i rapporti con le discipline di settore e reca i principi generali della materia. In particolare, l'articolo 1 precisa l'oggetto del testo unico quale disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Secondo la definizione di cui all'articolo 2, si tratta dei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Segnala che, al comma 2 dell'articolo 1, sono definiti i tre ambiti materiali dei quali si dovrà tenere conto in sede di applicazione del decreto legislativo, e cioè la tutela e la promozione della concorrenza, l'ambiente e i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Tali disposizioni individuano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione di Comuni, Province e Città metropolitane e costituiscono principi di riforma economico-sociale della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 3, l'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, con esclusione delle seguenti normative speciali di settore: servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio di distribuzione dell'energia elettrica, servizio di distribuzione del gas naturale e servizio farmaceutico. Sottolinea, altresì, che le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi integrano e prevalgono sulle normative di settore, con la deroga per alcuni settori speciali quali il servizio di distribuzione di gas naturale e il servizio di distribuzione di energia elettrica.

L'articolo 4 definisce le finalità e i principi generali della materia, volti all'affermazione della centralità del cittadino e alla promozione della concorrenza.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 8, reca la disciplina in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale. Nel dettaglio, l'articolo 5 detta disposizioni in riferimento all'assunzione del servizio. È previsto che l'individuazione delle attività di interesse generale, il cui svolgimento sia necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, sia funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane. L'individuazione di servizi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge, deve essere effettuata previa verifica dell'inidoneità del mercato a fornire tali servizi a condizioni compatibili con l'interesse pubblico.

L'articolo 6 razionalizza le modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. In particolare, l'amministrazione coinvolta valuta se il perseguimento di tali obiettivi possa essere assicurato mediante l'imposizione di obblighi di servizio pubblico su tutte le imprese che operano nel mercato, ovvero mediante il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio, o ancora attraverso l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico su uno o più operatori economici.

L'articolo 7 definisce le modalità di gestione del servizio, nel caso di attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici. L'ente competente all'organizzazione del servizio sceglie una delle seguenti opzioni: affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, gestione diretta, in economia, mediante azienda speciale o mediante affidamento in house, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 8 stabilisce la durata del periodo di affidamento che è fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare i programmi di investimento previsti in sede di affidamento.

Nell'ambito del Titolo III, recante la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, l'articolo 9 prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio – indipendentemente dalla titolarità della proprietà – siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere affidata, al fine di favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, purché sia garantito l'accesso equo e non discriminatorio alle predette risorse.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio e il successivo articolo 11 dispone in materia di subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata.

Il Titolo IV, comprensivo degli articoli da 12 a 20, si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione

dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione.

All'interno del Capo I, l'articolo 12 prevede che – fatte salve le disposizioni che impongono l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi – spetti ai Comuni e alle Città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

L'articolo 13 reca disposizioni relative all'organizzazione dei servizi a rete per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle Regioni e dalle Province autonome. Tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

L'articolo 14 dispone in merito all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tali servizi.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 15 a 17, disciplina le competenze delle Autorità indipendenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si prevede che, nei rispettivi ambiti di intervento, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongano schemi di bandi di gara e contratti tipo e individuino i costi *standard* dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale, nonché i livelli minimi di qualità degli stessi.

Il Capo III reca la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione. In particolare, l'articolo 18 pone il principio della separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici, mentre l'articolo 19 reca norme in tema di inconferibilità degli incarichi inerenti la gestione del servizio, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente, e l'articolo 20 reca le ipotesi di inconferibilità nella composizione delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio.

Il Titolo V, comprensivo degli articoli da 21 a 32, reca disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare, sono disciplinati: il contratto di servizio, le carte dei servizi, le modalità per la determinazione delle tariffe e un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio.

Il medesimo Titolo contiene, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale: sono imposti specifici obblighi contrattuali a carico delle imprese gestrici; sono dettati nuovi criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale; sono potenziati gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria; sono introdotte misure di tutela degli utenti, tra cui il rimborso del prezzo del biglietto, in caso di disservizio.

Il Titolo VI reca, agli articoli 33 e 34, disposizioni in materia di incentivi e premialità.

Infine, nell'ambito del Titolo VII, l'articolo 35 dispone in riferimento al trasporto pubblico locale per la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile; l'articolo 36 detta la disciplina transitoria e gli

articoli 37 e 38 recano rispettivamente norme di coordinamento con la legislazione vigente e abrogazioni delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (n. 309)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO *(PD)* riferisce sullo schema di regolamento di delegificazione in esame, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Come indicato all'articolo 1, il regolamento reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione. Tali norme riguardano i procedimenti che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività. È inoltre specificato che nei procedimenti sono compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Infine, si specifica che le disposizioni del regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale. La semplificazione e accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di mancato rispetto dei termini.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per l'individuazione degli interventi da accelerare. Il procedimento necessario a tal fine segue una scansione temporale annuale e si articola in due fasi. In una prima fase, si procede alla segnalazione di una serie di progetti – suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione – che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del Consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti. In una seconda fase, entro il 31 marzo, si passa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all'individuazione in concreto dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione.

Precisa, quindi, che le disposizioni acceleratorie di cui ai successivi articoli 3 e 4 possono applicarsi sia agli interi procedimenti e atti necessari per la realizzazione dell'intervento, sia a singoli procedimenti e atti ad esso preordinati.

L'articolo 3 prevede la riduzione dei termini dei procedimenti come una delle due modalità di intervento finalizzate alla semplificazione o accelerazione dei procedimenti. In particolare, la disposizione prevede che, con i decreti del Presidente del Consiglio, nei quali sono individuati in concreto i procedimenti per i quali si ravvisa un interesse pubblico ad accelerare l'*iter*, possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività. La riduzione è consentita in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini previsti in generale dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Essa può riguardare sia i singoli procedimenti sia tutti i procedimenti necessari per la realizzazione del progetto, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Qualora il termine sia parzialmente decorso, la riduzione opera limitatamente al periodo residuo.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, eventualmente ridotto ai sensi dell'articolo 3. In particolare, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all'amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure può delegare il potere sostitutivo a un soggetto diverso, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originario.

L'articolo 5 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l'intervento coinvolga le competenze delle Regioni e degli enti locali e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera. Nell'ipotesi in cui l'intervento coinvolga esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione o di un Comune o Città metropolitana, il Presidente del Consiglio delega all'esercizio del potere sostitutivo il presidente della Regione o il sindaco. Negli altri casi in cui l'intervento coinvolge le competenze delle Regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 6 individua i criteri per la selezione del personale di cui può avvalersi il titolare del potere sostitutivo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella mattina del 14 giugno, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato – o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione – della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PAGLIARI *(PD)* formula alcuni rilievi critici sull'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che definisce il regime delle responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.

A tale riguardo, ritiene inopportuno che la condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti sia ritenuta punibile, ai sensi del comma 2, solo qualora – con dolo o colpa grave – sia stato provocato un danno erariale che pregiudichi il valore della partecipazione. Infatti, a suo avviso, nei casi di *mala gestio* delle società partecipate, è frequente che si verifichi, piuttosto, un pregiudizio economico diretto.

Auspica, pertanto, una riformulazione dell'articolo 12, al fine di estendere l'ambito della responsabilità degli amministratori delle società partecipanti, comprendendo tutte le ipotesi di danno erariale e sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

emendamenti

Art. 1.

1.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

1.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). – 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). – 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì lavoro giornalistico».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema dì contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up* innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo".

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *on line* e che la stessa attività sia l'unica svolta;

b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;

c) non abbiano finalità lucrative;

d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;

e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;

f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014;

g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;

i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e ne è data tempestiva comunicazione sul sito *internet* della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma 14 del presente articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera *a)*, la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma14, lettera *b)*, la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito

della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1*. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla lettera *c)* la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25".

2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è soppresso.

3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma i-*bis*, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 223;

r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma 1-*bis*, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.7

De Petris

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare fino a posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».

1.8

Calderoli, Comaroli

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale»*, inserire le seguenti:* «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.9

Marinello, Torrisi, Mancuso

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale»*, inserire le seguenti:* «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.10

Bisinella, Munerato, Bellot

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «e periodica,»*, inserire le seguenti:* «inclusa quella locale,».

1.11

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

1.12

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.13

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

1.14

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota»*, inserire le seguenti:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.15

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota,»*, inserire le seguenti:* «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».

1.16
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota»*, inserire le seguenti:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, premettere le parole:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».

1.17
GALIMBERTI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b»*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

1.18
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «100»*, con la seguente:* «150».

1.19
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «100»*, con la seguente:* «120».

1.20
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera *a)* di cui al medesimo comma 160».

1.21
MAZZONI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere *e)* e *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse di cui alla lettera c)».

1.22
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera d), *sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».

1.24
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera d), *premettere le parole:* «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.25
MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d) *alle parole:* «le somme» *premettere le seguenti:* «al fine di garantire il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale,».

1.26

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.27

MUCCHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

1.28

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari ano 0,1 per cento del reddito complessivo», *fino alla fine del numero 3) alle parole:* «compresa la rete *internet*», *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.29

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *a:* «compresa la rete *internet*» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo; anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.30

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *a:* «compresa la rete *internet*» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.31

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.32

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento» *fino a:* «917» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».

1.33

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sopprimere le parole:* «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;

b) *al numero 2) dopo le parole:* «raccolta pubblicitaria diretta» *aggiungere le seguenti:* «sulla stampa quotidiana e periodica»;

c) *sopprimere il numero 3).*

1.34

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «ivi inclusi i siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni»;

b) *al numero 3), dopo le parole:* «compresa la rete internet» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.35

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»*, aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;

b) *al numero 3) dopo le parole:* «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «, con sede anche all'estero».

1.36

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d)*, numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete *internet*, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le parole:* «, con sede anche all'estero».

1.37

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, al numero 1) dopo le parole:* «radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le parole:* «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».

1.38

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d)*, numero 1) dopo le parole:* «radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le parole:* «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».

1.39

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d)*, numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere il seguente periodo:* «ivi inclusi siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni».

Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis*) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».

1.67

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.41

DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo. dopo le parole: «annualmente ripartito» *aggiungere le seguenti:* «fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale».

1.43

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» *aggiungere le seguenti:* «fra tutti gli organi di informazione».

1.44

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» *aggiungere le seguenti:* «secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom».

1.45

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.46

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti. I decreti di cui ai periodi precedenti sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qua-

lora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.47

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» *aggiungere le seguenti:* «...entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» *e all'ultimo capoverso dopo le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».

1.48

DE PETRIS

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le commissioni parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato».

1.49

GASPARRI, BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» *inserire le seguenti:* «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.50
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», *inserire le seguenti:* «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.51
CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» *aggiungere le seguenti:* «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera *b)* e Gomma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.52
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera *b)*, e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.53
MAZZONI

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.54
CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decretò di cui al primo periodo può altresì prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata all'estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifica-

zioni, in legge 29 luglio 2014 n. 106, alle emittenti radiofoniche che dimostrino di operare l'attivamente nella promozione e diffusione della cultura musicale classica e contemporanea a mezzo di propria collegata associazione culturale, con *ensamble*, orchestra da camera o filarmonica, con l'organizzazione di festival o altre rassegne culturali».

1.55

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.56

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

1.57

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».

1.58

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai tini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.59

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.60

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.61

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.62

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse vengano destina alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.63

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.64

QUAGLIARIELLO

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.65

MAZZONI

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.66

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis* Al fine di garantire i livelli occupazionali, i diritti costituzionalmente garantiti e il pluralismo all'informazione, alle emittenti radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250 si estende la qualifica di realtà dì interesse generale e si applica quanto previsto dal comma 1, lettera *b-bis)* dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133».

1.0.1

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a favare delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

1.0.2

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-*ter*. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

Art. 2.

2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

2.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1*. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

2.3

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».

2.4

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «uno o più disegni di legge».

2.5

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» *inserire le seguenti:* «la definizione di nuovi soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».

2.6

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» *fino a:* «distributivo,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).

2.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici dì quotidiani e periodici,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).

2.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).

2.9

DE PETRIS

Al comma 2, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso».

2.10

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «parziale».

2.11

DE PETRIS

Al comma 2, lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «al finanziamento» *aggiungere le seguenti:* «le emittenti radiofoniche e televisive locali,».

2.12

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività. informativa autonoma e indipendente, di

carattere generale,» *con le seguenti:* «le imprese editrici che esercitano un'attività informativa».

2.13
COLLINA, RUSSO, SANTINI

Al comma2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unicamente».

2.14
MALAN

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unicamente».

2.15
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «informativa autonoma» *inserire le seguenti:* «corretta, imparziale, obiettiva».

2.16
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale», *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.17
GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale»;

alla lettera c), *numero 1), sopprimere le parole:* «dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.18

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «, di carattere generale»;

alla lettera c) *punto 1) sopprimere le parole:* «dei periodi specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico».

2.19

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale» *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.20

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale» *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico»,

---

2.21

Giuseppe ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «, di carattere generale,»;

alla lettera c), *numero 1) sopprimere le parole:* «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.22

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale»;

alla lettera c), *numero 1) sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.23

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale».

Conseguentemente, alla lettera c) *del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.24

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «cooperative giornalistiche» *inserire le seguenti:* «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto dì lavoro a tempo indeterminato».

2.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «, comunque non superiori al 10 per cento».

2.26

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), *dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni acquisite da terzi».

2.27

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), *punto 2), dopo le parole:* «come enti senza fini di lucro» *inserire le seguenti:* «o cooperative».

2.28

QUAGLIARIELLO

Al comma 2), lettera a), *punto 2), dopo la parola:* «lucro», *aggiungere le seguenti:* «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.29

COLLINA, SANTINI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *e sostituire le parole:* «in misura maggioritaria» *con le seguenti:* «totalmente».

2.30

QUAGLIARIELLO

All'articolo 2, comma 2, lettera a)*, punto 3), sopprimere le seguenti parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.31

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.32

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a)*, al numero 3, sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.33

Giuseppe ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a)*, punto 3), sopprimere le seguenti parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.34

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.36

MAZZONI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), dell'articolo 2 sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.37

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.38

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere la seguente parola:* «, fondazioni».

2.39

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a)*, punto 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «o la cui proprietà intellettuale sia riconducibile ad associazioni che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».

2.40

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero.*

«3-*bis*) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle queste sia detenuta da associazioni di imprenditori odi categoria e gli utili non vengano distribuiti».

2.41

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera b)*, punto 1), dopo le parole:* «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» *inserire le seguenti:* «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».

2.42
URAS, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente re nuove tecnologie».

2.43
MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

2.44
CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera b), *punto 4, apportare le seguenti modificazioni:*

– *sostituire la parola:* «italiani» *con le seguenti:* «scritti prevalentemente»;

– *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».

2.45
DI BIAGIO, MICHELONI

Al comma 2, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero» *aggiungere le seguenti:* «anche in forma telematica o digitale».

2.46
GALIMBERTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.47

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «dai contributi», *inserire la seguente:* «diretti».

2.48

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera c), *numero 1), dopo le parole:* «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» *inserire le seguenti:* «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».

2.49

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera c), *punto 1), dopo la parola:* «sindacali,» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo delle minoranze linguistiche,».

2.50

MAZZONI

Al comma 2, lettera c), *punto 1) sopprimere le seguenti parole:* «o scientifico».

2.51

GALIMBERTI

Al comma 2, alla lettera c), *sopprimere il punto 2).*

2.52

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo».

2.53

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, *mobbing* o comportamenti antisindacali;».

2.54

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il punto 1).*

2.55

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera d)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei dipendenti di imprese operanti nel settore dell'informazione e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;».

2.56

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2), lettera d)*, numero 2), sostituire le parole:* «del contratto collettivo» *con le seguenti:* «dei contratti collettivi».

2.57

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;».

2.58

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le imprese editrici, comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli adempimenti siano materialmente avvenuti».

2.59

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche informa di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commercia1iper la fornitura di contenuti editoriali sottoscritti con so-

cietà. facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti pensionati».

2.60

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».

2.61

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2 lettera d)*, sopprimere il numero 5).*

2.62

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere il numero 5).*

2.63

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della persona».

2.64
MAZZONI

Al comma 2, lettera d)*, punto 5), sostituire le parole:* «dell'immagine e del corpo della donna» *con le seguenti:* «della persona, con particolare riguardo ai minori».

2.65
FUCKSIA

Al comma 2, lettera d)*, numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dell'uomo, dei bambini e degli animali».

2.66
CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d)*, punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e a favorire l'affermazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna».

2.67
DE PETRIS

Al comma 2 lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché obbligo della remunerazione, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi».

2.68
DE PETRIS

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali deli lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte

di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.69

De Petris, Uras

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *al numero 2), dopo le parole:* «distribuite per la vendita» *inserire le seguenti:* «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.70

Lo Moro, Gotor, Migliavacca, Collina

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *al numero 2), dopo le parole:* «distribuite per la vendita» *inserire le seguenti:* «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.71

Quagliariello

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione di limiti al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura minima del 50 per cento di tali ricavi per le testate nazionali e dell'80 per cento di tali ricavi per le testate locali;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno al 50 per le testate nazionali, nonché all'80 per cento per re testate locali».

2.72

De Petris

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il numero 1).*

2.73

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 2, lettera e)*, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali».

2.74

Airola, Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente vendute e comprate».

2.75

De Petris

Al comma 2, lettera e)*, numero 2), sopprimere le parole da:* «comunque non inferiore» *fino a:* «distribuite per la vendita».

2.76

De Petris

Al comma 2, lettera e)*, numero 2), sostituire le parole da:* «comunque non inferiore» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti registrati e verificati, se riferito a testata multimediale;».

2.77

Conte, Torrisi, Mancuso

Al comma 2, lettera e)*, punto 2, sostituire le parole:* «non inferiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «non inferiore al 50 per cento».

2.78

De Petris

Al comma 2, lettera e)*, numero 2), dopo le parole:* «distribuite per la vendita» *inserire le seguenti:* «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.79

De Petris

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), sopprimere le parole:* «, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso».

2.80

Endrizzi, Crimi, Morra

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), dopo le parole:* «testate telematiche» *inserire le seguenti:* «regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».

2.81
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), sostituire le parole da:* «contenuti informativi originali» *fino a:* «dei contenuti e» *con le seguenti:* «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti esclusivamente *online*, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto,».

2.82
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis*) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;».

2.83
DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il punto 5), con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.84
GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.85

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno 1'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.86

Giuseppe ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il punto 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi totali dell'impresa»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.87

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, sostituire le parole:* «ricavi dell'impresa» *con le seguenti:* «ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni di euro annui».

2.88

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *aggiungere le parole:* «complessivi attinenti all'attività editoriale».

All'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo».

2.89

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la parola:* «complessivi».

All'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.90

QUAGLIARIELLO

«Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *aggiungere la parola:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.91

MAZZONI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la seguente:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, abrogare le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.92

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la seguente:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.93
DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la parola*: «complessivi».

2.94
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e)*, numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi»*, inserire la seguente:* «complessivi».

2.95
GALIMBERTI

Al comma 2, lettera e)*, al punto 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

2.96
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera e)*, numero 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

2.97
COLLINA

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5) sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

2.98
DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera e)*, numero 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

2.99

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera e), *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».

2.100

MAZZONI

Al comma 2, lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.101

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le im-

prese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.102

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.103

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in

vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.104

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.105

DE PETRIS

Al comma 2, dopo lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di frequenze».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.106

MAZZONI

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* «più efficace per le imprese» *con le seguenti:* «che non vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».

2.107

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso».

2.108

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.109

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera l), *sopprimere i numeri 1) e 2).*

2.110

DE PETRIS

Al comma 2, lettera l) *dopo le parole:* «liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali» *inserire le seguenti:* «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività,».

2.111
MUCCHETTI

Al comma 2, lettera l), *numero 1), sopprimere le parole:* «e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne», *e le parole:* «senza il loro condizionamento a servizio prestazioni aggiuntive».

2.112
MUCCHETTI

Al comma 2, lettera l)*, numero 2), dopo le parole:* «di gettito erariale»*, aggiungere le seguenti:* «nonché nel rispetto della prevalenza dei prodotti editoriali all'interno della superficie espositiva dei punti vendita;».

2.113
MUCCHETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.114
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera n)*, sostituire le parole:* «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» *con la seguente:* «delle».

2.115
DE PETRIS

Al comma 2, lettera n)*, sostituire le parole:* «quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli» *con le seguenti:* «tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».

2.116

STEFANO, DE PETRIS

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, televisioni e radio a livello locale».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «del'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «a all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «sostegno agli investimenti delle imprese editrici» *aggiungere le seguenti:* «e delle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.117

MARGIOTTA

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.118

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali,».

2.119

BOCCARDI, BERNINI

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.120

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.121

MAZZONI, AMORUSO

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici»*, inserire le seguenti:* «, tv e radio».

2.122

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «su quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».

2.123

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «su quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».

2.124

MUCCHETTI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*o)* iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione».

2.125

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti."'».

2.126

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.127

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati».

2.128

DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quaranta-

cinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle Commissioni competenti per materia».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4»*, con le seguenti:* «di cui al comma 4».

2.129

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.130

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».

2.131

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.133
CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti»*, inserire le seguenti:* «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».

2.134
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente»*, inserire le seguenti:* «, entro il termine di un anno,».

2.135
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;

b) *al comma 5, sopprimere la lettera* b);

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.136
CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale

dell'Ordine dei giornalisti», *con le seguenti:* «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».

2.137

BRUNI, LIUZZI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.139

DE PETRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.140

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.141

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.142

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».

2.143

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 5, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».

2.144

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera a)*, dopo le parole:* «e revisione» *inserire le seguenti:* «in senso molto restrittivo».

2.145

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».

2.146

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.147

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.148

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con la seguente: "1.000";

b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la seguente: "2.000"».

2.149

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b)*, al numero 2) sostituire le parole:* «di cui all'articolo 62» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 61 e 62».

2.150

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera b)*, numero 2), sopprimere le parole da:* «prevedendo, in particolare,» *fino alla fine del periodo.*

2.151

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), *sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:*

«3) composizione del Consiglio nazionale con i 20 Presidenti dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti».

2.152

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, dei quali 20 sono i Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e i restanti 16 scelti per due terzi tra i giornalisti professionisti e un terzo trai pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.153

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.154

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *sostituire il punto n. 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.155

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sostituire le parole:* «da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».

2.156

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, lettera b), *numero 3) sostituire le parole:* «nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».

2.157

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), *numero 3) sostituire le parole:* «36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».

2.158

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b) *al numero 3) sostituire le parole:* «36 consiglieri» *con le seguenti:* «18 consiglieri».

2.159

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sostituire le parole:* «36 consiglieri» *con le seguenti:* «30 consiglieri».

2.160

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, BATTISTA

Al comma 5, lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «36 consiglieri» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno un rappresentante per ogni minoranza linguistica riconosciuta».

2.161

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 5, lettera b), *numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «due terzi giornalisti professionisti» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute»;

b) *dopo le parole:* «e un terzo pubblicisti» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».

2.162

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b) *numero 3) sopprimere le parole da:* «purché questi ultimi» *fino alla fine del numero.*

2.163

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, lettera b), *numero 3) sopprimere le seguenti parole:* «purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.164

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sopprimere le parole:* «questi ultimi».

2.165

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sopprimere le parole:* «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.166

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.

4-*ter*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».

2.167

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.168

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.169
BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.170
GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.171
COLLINA

Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.172
BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza del-

l'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.173
COLLINA

Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».

2.174
BRUNI, LIUZZI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.175
DE PETRIS

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» *inserire la seguente:* «vincolanti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

2.176
BRUNI, LIUZZI

Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».

---

ordini del giorno

G2271/1/1
PAGLIARI

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 2, commi 4 e 5, è prevista una delega al Governo con le seguenti prescrizioni:

«4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981f n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;»;

complessivamente i giornalisti attivi «effettivi» nel 2014 erano 50.488 di cui 32.631 autonomi «puri» (iscritti solo all'Inpgi2) e 17.857 dipendenti, di cui 7.903 iscritti anche all'Inpgi2, pertanto gli iscritti all'inpgi2 sono complessivamente 40534;

nel 2014 il lavoro autonomo/parasubordinato rappresentava dunque il 64,6 per cento di tutti gli attivi, contro il 62,6 per cento dell'anno precedente (era il 59,5 per cento del 2012, il 57,4 per cento nel 2011 e il 55,7 per cento nel 2010). Dai 4.788 iscritti del 1997 si è passati alle 40.534 posizioni all'Inpgi2 del 2014, con un incremento del 747 per cento;

questo segmento dell'industria giornalistica presenta sempre una evidente fragilità, visto che sui piano della retribuzione produceva zero redditi per oltre quattro giornalisti autonomi su dieci (16.830 su 40.534,

il 41,5 per cento degli iscritti all'Inpgi2). Mentre fra i 23.704 giornalisti con un reddito sopra lo zero, sette su 10 dichiaravano introiti inferiori o pari a 10,000 euro annui e, complessivamente, si registrava un ulteriore – anche se lieve – calo della retribuzione media, scesa da 10.941 a 10.935 euro lordi annui;

i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata, a differenza dei giornalisti iscritti all'Inpgi 1, ad oggi non fruiscono di alcuna forma di ammortizzatore sociale, ivi compresa l'indennità dì disoccupazione mentre i lavoratori parasubordinati degli altri settori possono fruire della DIS-Coll;

i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 – gestione separata, che abbiano dei contributi versati anche al Fondo Inpgi 1, sono altresì penalizzati per l'accesso alla pensione, in quanto possono utilizzare solo l'istituto della ricongiunzione con oneri pesantissimi a carico del lavoratore o in alternativa procedere alla totalizzazione dei contributi che comporta un pesante abbattimento dell'importo della pensione, requisiti di accesso più elevati, sia in termini di contribuzione che di età anagrafica, nonché la decorrenza effettiva del trattamento pensionistico dopo 21 mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi e/o anagrafici;

soprattutto per i giovani professionisti è sempre più frequente la situazione di svolgere lavoro dipendente o autonomo, per periodi anche lunghi, intermittenti, per i giornalisti professionisti è ancora possibile la collaborazione coordinata e continuativa, la delega lavoro e i decreti legislativi attuativi non hanno-inciso sul lavoro parasubordinato in questo settore;

ad oggi dopo che Il TAR del Lazio, con sentenza 05054/2015, ha annullato la delibera 19 giugno 2014 con cui la Commissione presso il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissava l'equo compenso giornalistico, non si è ancora proceduto ad individuare parametri di remunerazione sufficientemente proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto dai giornalisti iscritti all'Inpgi 2 per superare un sistema di lavoro a pezzo o a chiamata che porta solo ad aumentare la precarietà-de! lavoro a scapito anche della qualità dell'informazione,

impegna il Governo:

a prevedere nell'esercizio della delega per i giornalisti iscritti al Fondo INPGI:

la possibilità di accedere alla pensione attraverso l'istituto del cumulo dei contributi versati in Inpgi 1 e Inpgi 2 con il calcolo proquota a carico del singolo fondo in modo da valorizzare ogni contributo da lavoro dipendente e autonomo per poter garantire una pensione dignitosa e rispondente all'effettiva contribuzione in base al lavoro svolto da giornalista professionista;

l'accesso a forme di ammortizzatori sociali per gli iscritti a Inpsi 2;

la corretta ridefinizione della fissazione dell'equo compenso, cosi come previsto dalla legge n. 233 del 2012.

G2271/2/1

PEGORER, LAI, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delia composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» (A.S. 2271);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed altri interventi di razionalizzazione e di stimolo innovativo del settore;

in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, viene specificata la volontà di mantenere i contributi: «con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi» per «le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche»,

considerato che:

con la entrata in vigore della legge n. 482 del 1999 vi è stato un più ampio e preciso riconoscimento delle minoranze linguistiche esistenti in Italia, più ampia di quella prevista all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1, sulla base della legge n. 250 del 1990, articolo 3, comma 2-*ter*;

le disposizioni vigenti hanno rimosso nel nostro Paese le discriminazioni tra minoranze linguistiche è assicurato pari diritti tra le stesse pur riconoscendo una loro diversa modulazione in relazione alle specifiche particolarità;

per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia si evidenziano le considerazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 215 del 2013,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega di cui al presente provvedimento, che il mantenimento dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1), si applichi anche alle minoranze linguistiche individuate dalla legge n. 482 del 1999, con particolare riguardo alle minoranze linguistiche friulana e sarda nell'ambito delle rispettive Regioni;

a prevedere, in sede di attuazione della delega, nell'ambito degli incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multime-

diale, uno specifico canale di contribuzione per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

G2271/3/1

RUSSO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede tra le diverse tipologie di organi di stampa che accederanno al finanziamento pubblico anche quelli espressione delle minoranze linguistiche;

per tali quotidiani e periodici si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 2, possa definire specifici criteri per quanto riguarda sia i requisiti di accesso, sia i meccanismi di calcolo dei contributi;

gli organi di stampa delle minoranze linguistiche, per loro stessa natura, si rivolgono ad un *target* di lettori ridotto e perciò non in grado di sottostare agli stessi parametri previsti per la generalità dell'editoria;

per le minoranze linguistiche la stampa pubblicata nelle lingue di riferimento svolge un ruolo insostituibile per la valorizzazione delle stesse e inerisce ad uno dei diritti fondamentali delle stesse minoranze, riconosciuti e tutelati dalla normativa vigente e da diversi strumenti giuridici internazionali;

i tagli apportati al Fondo per l'editoria negli ultimi anni hanno messo in grande difficoltà alcune delle testate in oggetto, le quali hanno dovuto dichiarare lo stato di crisi o annunciare addirittura la loro cessazione,

impegna il Governo:

a prevedere per gli organi di stampa delle minoranze linguistiche un finanziamento in grado di garantire la necessaria qualità e l'attuale dimensionamento degli stessi;

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, norme che – tenendo conto delle specificità di tali organi di stampa – non li penalizzi rispetto ai seguenti aspetti: conformazione societaria delle case editrici, riferimento del contributo alla diffusione, ai ricavi e alla raccolta pubblicitaria.

---

emendamenti

2.0.1

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: "5OO" è modificata con la seguente: "1.000".

2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: "1.000" è modificata con la seguente: "3.000"».

Art. 2-*ter*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2-*quater*.

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».

2.0.2
COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.3
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione dei Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.4
BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma, la cifra:* "500" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "1.000";

b) *al quarto comma, la cifra:* "1.000" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "3.000"».

2.0.6

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola "1.000".

2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola "3.000"».

2.0.7

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si interpreta nel senso che tra i soggetti ivi ricompresi sono incluse le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario le attività, di ricerca medico-scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzate alla cura delle patologie neuromuscolari e delle patologie genetiche, purché nei rispettivi statuti siano presenti, sia sotto il profilo dell'organizzazione che dell'attività, gli elementi già richiesti dalla normativa per i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni».

2.0.8

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Al comma 3 dell'art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 353 e successive modificazioni, dopo le parole "fiumani e dalmati" aggiungere le seguenti: "le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.9

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.0.10

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

Art. 3.

3.1

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

3.2
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «50 per cento» *con la seguente:* «25 per cento».

3.3
DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituzione le parole:* « 50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

3.4
COLLINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

3.5
MUCCHETTI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «dei proventi dell'impresa»*, con le seguenti:* «dei ricavi dell'impresa».

3.6
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

3.7
DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

3.8
De Petris, Uras

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo»*, con le seguenti:* « 70 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.9
Collina

Al comma 1, lettera c)*, al capoverso* «7-*bis*» *sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.10
De Petris, Uras

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo»*, con le seguenti:* « 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.11
Calderoli, Comaroli

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.12
De Petris

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «contributi previdenziali»*, inserire le seguenti:* «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze,».

3.13

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «e con il versamento dei contributi previdenziali»*, inserire le seguenti:* «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.14

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere, in fine, le parole:* «, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.15

COLLINA

Al comma 1, lettera c) *dopo il capoverso* «7-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.16

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.17
BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.18
FUCKSIA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «far pervenire nel medesimo termine un campione» *inserire la seguente:* «digitale».

3.19
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 4, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «Per quotidiano *on line* si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale;

b) con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente *on line*;

d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;

e) che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70 per cento dei contenuti pubblicati nel sito;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;

g) con una produttività minima di almeno 5 articoli originali al giorno;

h) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri-siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».

3.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo l, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: "tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo", sono soppresse».

3.0.1

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti)

1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4. Nella valutazione giudizi aria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti"».

3.0.2

DE PETRIS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti)

1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».

3.0.3
CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3"».

3.0.4
DE PETRIS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.
2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.
3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.0.5
CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 4.

4.1

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

4.2

MUCCHETTI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisse l'equo compenso e l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233"».

Art. 5.

5.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

5.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). – 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 5-*bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). – 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».

5.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti) – 1.* All'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma:

"Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione"».

5.4

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "1.000";

02. All'articolo 16, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "2.000"».

5.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea.";

b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».

5.6

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 45.»*, sostituire le parole:* «degli articoli 348 e 498» *con le seguenti:* «dell'articolo 498».

5.7

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea"».

Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dei suddetto articolo sono abrogati.

5.0.1

ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: "ciascuna regione", inserire le seguenti: "e provincia autonoma,"».

Art. 6.

6.1

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

MUCCHETTI

Sopprimere l'articolo.

6.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore"».

6.4
BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato;

2-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-*bis*;

2-*quater*. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di attenzione in Rete *internet* dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».

6.0.1
MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici)

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto

nell'albo dei revisori dei conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici dì imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).

Art. 7.

7.1
CALDEROLI, COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";

b) la lettera *d)* è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» *con le seguenti:* «al comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera *b)*».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

308ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(2119) ***STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***
(Parere alla 9ª su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore LUMIA *(PD)* ricorda che nell'ultima seduta si era svolta un'interessante e proficua discussione, alla luce della quale egli si appresta a redigere uno schema di parere che, prima della seduta di domani, sarà distribuito a tutti i componenti della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA chiede se ci sono altri interventi in merito al disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* il quale si sofferma nuovamente sul problema delle possibili interpretazioni dell'articolo 603-*bis* del codice penale, al fine di specificare l'effettiva portata del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; cioè a dire se si tratta di reato proprio di colui che fa la predetta intermediazione, ovvero sia riconducibile anche all'imprenditore agricolo. In que-

st'ultimo caso infatti sarebbe necessario approfondire le conseguenze sul piano applicativo della previsione della confisca obbligatoria anche delle cose che costituiscono il prodotto del reato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA *(FI-PdL XVII)*, il relatore LUMIA *(PD)* – in ordine ai rilievi del senatore Caliendo – ricorda che all'esame della Commissione ci sono anche gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217; segnala al riguardo gli emendamenti presentati dalla relatrice presso la Commissione di merito, senatrice Gatti, e fra questi in particolare gli emendamenti 01.1 e 1.16.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1628) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) ***LO GIUDICE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***

(1227) ***BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1229) ***LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***

(1230) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1245) ***MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1383) ***Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* osserva che, dopo aver letto attentamente il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, non è riuscito a comprenderne la *ratio*. Ritiene infatti bizzarro che l'ordinamento italiano debba veder modificata una consolidata tradizione normativa in materia di attribuzione del cognome dei figli solo in ragione di un'esigenza di conformazione a valori giuridici europei che non ha, in realtà, questa implicazione. Bisogna considerare che la materia del cognome non riguarda soltanto il rapporto tra genitori e figli, ma investe un progetto generale di famiglia, la cui identificazione avviene principalmente attraverso il cognome. Pertanto modificare la disciplina sull'attribuzione del cognome significa anche incidere in modo significativo sul con-

cetto che un determinato popolo ha della famiglia. Più nel dettaglio ritiene di dubbia applicabilità le norme di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 1628 che, inserendo l'articolo 143-*quater* del codice civile, prevedono che il padre e la madre possono concordare l'ordine secondo cui attribuire il cognome di entrambi al figlio ovvero che, in caso di mancato accordo, si applichi un automatismo alfabetico per l'attribuzione dei cognomi di entrambi i genitori. Sotto tale profilo sarebbe, in via subordinata, quantomeno necessario prevedere che l'accordo sia raggiunto in un momento precedente al matrimonio. Non vi è chi non veda che questa normativa comporta altresì la necessità di una modifica della disciplina sul cognome dei coniugi che è, invece, assente nel testo in questione. Infine l'oratore si sofferma criticamente sull'articolo 4 del disegno di legge in titolo che prevede che il figlio solo se maggiorenne può modificare il proprio cognome ovvero aggiungere il cognome materno o il cognome paterno. Sempre all'articolo 4 si prevede una disciplina diversa per i figli nati fuori dal matrimonio, i quali non possono aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento. A tal proposito ritiene che i genitori debbano poter modificare il cognome del figlio prima che questo diventi maggiorenne; analogamente la normativa deve essere modificata anche per il periodo transitorio.

Preannuncia in conclusione la propria contrarietà al citato disegno di legge n. 1628.

Il senatore CALIENDO *(FI-PdL XVII)* osserva che, nella materia in esame, occorre preliminarmente individuare i valori da tutelare, ossia la necessità di individuare le origini familiari insieme a determinati valori filantropici. Peraltro fin dalla XIV legislatura sono stati copiosi i disegni di legge in materia di cognome, quantunque, essi presentino forti chiaroscuri dal punto di vista normativo. Anch'egli critica la previsione dell'automatismo alfabetico in caso di mancato accordo dei coniugi. Per quanto riguarda poi la necessità di garantire la parità tra madre e padre nell'attribuzione del cognome, questa costituisce un'esigenza reale e, al riguardo, non si può non tener conto della norma che la legge n. 151 del 1975, di riforma sul diritto di famiglia, ha previsto per l'aggiunta del cognome del marito a quello alla moglie. Egli ritiene peraltro necessario che il figlio si identifichi non solo con il cognome di entrambi i genitori, ma anche con la famiglia di origine. In questa prospettiva la previsione obbligatoria del doppio cognome, che pure è prevista in altri ordinamenti come quello spagnolo, da un lato, garantisce la parità dei genitori, dall'altro tutela l'identità della famiglia in senso ampio tradizionalmente identificata nel lato paterno.

La senatrice STEFANI *(LN-Aut)* condivide le perplessità manifestate dai senatori Palma e Caliendo relativamente al disegno di legge n. 1628. Più in particolare si sofferma criticamente sulla disposizione ambigua che prevede che il figlio maggiorenne possa eliminare uno dei cognomi che gli sono stati attribuiti alla nascita. Ritiene altresì poco chiara la disposizione

che prevede che, nel caso di doppio cognome dei genitori, questi possono trasmetterne uno solo al figlio. Infine richiama l'attenzione sull'opportunità di svolgere un'eventuale audizione di esperti dei servizi anagrafici per comprendere meglio l'impatto che dall'approvazione della nuova legge potrà derivare sull'ordinamento.

Il relatore LO GIUDICE *(PD)*, replicando ai rilievi emersi a vario titolo nella discussione, osserva che la normativa vigente sull'attribuzione del cognome non è di tipo consuetudinario ma deriva dal sistema, come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 61 del 2006. Per quanto riguarda poi l'opportunità o meno di modificare anche la materia del cognome dei coniugi, il testo approvato dalla Camera dei deputati esclude siffatto intervento normativo per una scelta politica di fondo, ma numerosi disegni di legge presentati anche al Senato prevedono invece una modifica congiunta della disciplina del cognome dei figli e dei coniugi. A tale riguardo la Commissione dovrà fare un'attenta valutazione.

Il senatore PALMA *(FI-PdL XVII)* ribadisce che, alla luce delle norme contenute nel disegno di legge n. 1628, approvato dall'altro ramo del Parlamento, diventa necessaria anche un intervento sulla materia del cognome dei coniugi. Ribadisce altresì la propria convinta contrarietà al predetto disegno di legge nel suo complesso.

Il relatore LO GIUDICE *(PD)* si sofferma infine sulla questione della trasmissione del doppio cognome che evidentemente dovrà essere approfondita. Per quanto riguarda le audizioni, sollecitate dalla senatrice Stefani, ricorda che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si è svolta un'interessante audizione del Direttore centrale per i servizi demografici, prefetto Cinzia Torraco, di cui la Commissione ha acquisito gli atti che potranno essere molto utili per la prosecuzione dell'esame. Quanto alla norma che dispone una normativa particolare per i figli nati fuori dal matrimonio, dichiara che essa si riferisce solo al caso del riconoscimento successivo da parte del secondo genitore.

Dopo brevi interventi dei senatori PALMA *(FI-PdL XVII)* e LUMIA *(PD)*, il senatore GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))* dichiara ancora una volta la propria contrarietà al testo approvato dalla Camera dei deputati che, di fatto, avrà ricadute gravi sull'ordinamento e, soprattutto, inciderà negativamente sulle dinamiche familiari aumentandone potenzialmente la conflittualità.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* sottolinea che la disciplina della trasmissione del doppio cognome deve garantire e precisare che ciascun genitore può trasmetterne uno solo.

Il presidente D'ASCOLA osserva che potrebbe essere utile acquisire gli elementi necessari per valutare la legislazione straniera sulla materia in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,50.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

594ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sugli emendamenti 2.100, 4.200, 4.300 e 4.400, tutti dotati di relazione tecnica positivamente verificata, non vi sono osservazioni. Sono stati altresì trasmessi la riformulazione 8.3 (testo 2) ed i subemendamenti alle proposte 4.100 e x1.2. Al riguardo, occorre valutare i subemendamenti x1.2/2 e x1.2/3, mentre occorre acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 8.3 (testo 2) e x1.2/4. Non vi sono osservazioni sui restanti. Rammenta, inoltre, che risulta sospeso il parere sulle proposte x1.2 e 1.8 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO concorda sull'opportunità di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 2.100, 4.200, 4.300 e 4.400, nonché sull'emendamento 4.100. Esprime altresì un parere di nulla osta sui subemendamenti x1.2/2 e x1.2/3.

Quanto all'emendamento 8.3 (testo 2), rammenta brevemente che la norma originaria disponeva l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo prevedendo che il 50 per cento della dotazione organica provenisse dal Ministero per gli affari esteri mediante procedure di mobilità. Ciò premesso, l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento sopraccitato richiede di individuare preventivamente i capitoli del bilancio pertinenti al Ministero medesimo di cui occorre ridurre lo stanziamento al fine di evitare una duplicazione dell'onere. Poiché la relazione tecnica aggiornata relativa all'emendamento in questione non è ancora stata positivamente verificata, il parere del Governo resta contrario.

Quanto all'emendamento x1.2/2, ritiene non vi siano elementi per dedurne degli effetti diretti di finanza pubblica. Segnala tuttavia l'esistenza di un problema dal punto di vista della riforma della Croce rossa italiana, il cui intento era di attribuire all'ente un carattere autonomo e indipendente rispetto alla pubblica amministrazione. La proposta di modifica in esame, invece, comporta l'inserimento della Croce rossa italiana all'interno del perimetro del settore delle pubbliche amministrazioni.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* chiede di sapere dal Governo se l'ingresso nella Croce rossa italiana nel perimetro delle pubbliche amministrazioni possa comportare automaticamente un obbligo dello Stato di parteciparne al ripiano delle eventuali perdite finanziarie.

Il vice ministro MORANDO fa presente che dall'appartenenza di un ente al settore delle pubbliche amministrazioni deriva l'applicazione alla gestione dell'ente medesimo di tutti i vincoli necessari al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Ciò riduce il rischio che lo Stato debba concorrere al ripiano di eventuali perdite finanziarie.

Con riferimento all'emendamento 1.8 (testo 2), dichiara di non essere ancora in grado di fornire alcuna relazione tecnica nonostante ne abbia ripetutamente sollecitato la predisposizione da parte dell'Amministrazione competente. Aggiunge di ritenere che la modifica proposta, essendo relativa a missioni internazionali di piccole dimensioni, possa non comportare oneri finanziari in merito al rientro delle Forze armate coinvolte, ma ciò dovrebbe essere confermato da un'apposita nota tecnica.

Il presidente TONINI, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, propone di mantenere sospeso l'esame dell'emendamento 1.8 (testo 2) per segnalare la serietà dell'intento della Commissione nel voler valutare gli effetti finanziari della modifica proposta.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente

parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.3 (testo 2) e sul subemendamento x1.2/4. Il parere rimane sospeso sulla proposta 1.8 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. Sulla proposta x1.2, pur essendo il parere di nulla osta, si osserva che la modifica comporta l'inserimento della Croce Rossa Italiana all'interno del perimetro del settore delle pubbliche amministrazioni.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge A.S. 2451, recante: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

595ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle***

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver reiterato all'Amministrazione competente la richiesta di una relazione tecnica in merito all'emendamento 1.8 (testo 2). Non avendo ricevuto riscontro, stante comunque la necessità di fornire una risposta in esito all'esigenza manifestata dal presentatore dell'emendamento riguardo alla quantificazione di un'eventuale sospensione di una missione internazionale, fa presente che a suo parere la proposta pare priva di conseguenze finanziarie negative. La missione, oggetto dell'emendamento, infatti, risultando di ridotto impegno finanziario e di dimensioni contenute, presenta oneri di rientro presumibilmente di minore entità; considerato inoltre che l'Amministrazione della difesa non ha ritenuto di fornire elementi tecnici in grado di quantificare con certezza tali oneri, si può presumere che la stessa Amministrazione non nutra timori qualora la proposta emendativa dovesse essere approvata in assenza di una relazione tecnica negativamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Il presidente TONINI ricorda al riguardo che un'eventuale approvazione dell'emendamento in questione, concernente la missione europea di sorveglianza del Mediterraneo, presenterebbe problemi politici di evidente complessità. Ciò nonostante fa presente che sotto il profilo finanziario la proposta potrebbe risultare addirittura virtuosa, considerato che i costi di smantellamento della missione non dovrebbero essere particolarmente elevati.

Il relatore SANTINI *(PD)* propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 1.8 (testo 2) che la Commissione approva.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI *(PD)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei parere resi alla sede referente, che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2,

1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 7.1 e 8.3.

Per quanto attiene agli emendamenti di nuova presentazione, comportano maggiori oneri le proposte 1.100, 2.100, 2.102, 3.100, 4.100 e 4.102.

Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.101.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.101, 2.103, 2.9, 3.4, 4.5, 4.101, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2.

Fa inoltre presente che sono testé pervenute le ulteriori proposte emendative 1.500, 4.500 e 5.2 (testo 2), che dovranno essere approfondite per la valutazione dei profili finanziari.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere di contrarietà sulle proposte segnalate dal relatore. Analogamente, concorda con il relatore sulla maggiore onerosità degli emendamenti di nuova presentazione 1.100, 2.100, 2.102, 3.100, 4.100 e 4.102, così come ritiene privi di conseguenze finanziarie gli emendamenti 1.101, 2.103, 2.9, 3.4, 4.5, 4.101, 5.1, 7.2, 8.1 e 8.2. Sulla proposta 2.101 propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di idonea relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANTINI *(PD)* propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 7.1, 8.3, 1.100, 2.100, 2.102, 3.100, 4.100, 4.102 e 2.101.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.500, 4.500 e 5.2 (testo 2), sulle quali il parere rimane sospeso.».

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasta sospesa la votazione dell'emendamento 1.100 della relatrice, al quale sono stati presentati subemen-

damenti, pubblicati in allegato al resoconto, invitando i presentatori a darne illustrazione.

I senatori Silvana Andreina COMAROLI *(LN-Aut)*, MANDELLI *(FI-PdL XVII)* e BROGLIA *(PD)* rinunciano rispettivamente all'illustrazione dei subemendamenti 1.100/1, 1.100/2 e 1.100/3.

La relatrice ZANONI *(PD)*, in merito alla propria proposta emendativa 1.100, comunica di aver predisposto un testo corretto, pubblicato in allegato, che, mantenendo inalterata la sostanza della norma concernente il Fondo pluriennale vincolato, è diretto a renderne più chiaro il contenuto. Quanto ai relativi subemendamenti, esprime parere contrario, facendo presente che si terrà nei prossimi giorni un incontro tra rappresentanti dell'Anci e del Governo per trovare soluzioni condivise alle problematiche derivanti dal periodo di transizione del triennio 2017-2019. Le esigenze prospettate dai subemendamenti in questione potranno pertanto ricevere una compiuta soluzione nell'ambito di detto accordo: preannuncia peraltro che verrà presentato in Assemblea un apposito ordine del giorno diretto a recepirne i contenuti, in modo tale da consentire ai comuni di disporre di elementi di certezza nel corso della fase transitoria. Peraltro, la fase transitoria dovrebbe provvedere a delle coperture finanziarie che non possono essere inserite nella legge di sistema.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* chiarisce che il subemendamento 1.100/1 da lei presentato è diretto proprio a fornire certezze nel periodo transitorio, affermando che nel triennio 20017-2019 spetta al Governo stabilire l'entità del Fondo pluriennale vincolato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sulla proposta 1.100 (testo corretto) della relatrice, mentre esprime parere contrario sui relativi subemendamenti. Ricorda, al riguardo, che diversi emendamenti presentati hanno inteso trovare una soluzione al problema del periodo di transizione conseguente all'introduzione del Fondo pluriennale vincolato nel saldo che le autonomie locali devono conseguire. La proposta presentata dalla relatrice appare la migliore soluzione possibile in quanto, accogliendo la triennalità della transizione al nuovo meccanismo di calcolo, garantisce al tempo stesso certezza dell'introduzione nell'anno 2020 del Fondo pluriennale vincolato nel saldo. Come anticipato dalla relatrice, sarà infatti con un successivo ordine del giorno che verrà preso un impegno politico affinché nel triennio 2017-2019 il Fondo pluriennale vincolato entri a far parte del saldo mantenendo la stessa entità che aveva nell'anno 2016. Conclude sottolineando come, rispetto alla proposta della relatrice, i subemendamenti in parola renderebbero più incerto l'esito del passaggio al nuovo regime nell'anno 2020 e che inoltre hanno bisogno di una copertura finanziaria.

Il senatore BROGLIA *(PD)* ritira il subemendamento a propria firma 1.100/3.

Posti separatamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

L'emendamento della relatrice 1.100 (testo corretto) posto in votazione, è approvato. Conseguentemente, tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1, precedentemente accantonati, risultano assorbiti.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente TONINI ricorda che la relatrice e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione dell'emendamento 2.16 (testo 2).

Il senatore LAI *(PD)* ritira pertanto la propria proposta emendativa 2.3.

Analogamente, il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* ritira la propria proposta emendativa 2.4, mentre il senatore SANTINI *(PD)* ritira la propria proposta 2.17.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* rinuncia a illustra il subemendamento 2.100/1, pubblicato in allegato, sul quale la relatrice ZANONI *(PD)* esprime parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 2.100, mentre esprime parere contrario sul subemendamento 2.100/1, precisando, tra l'altro, che tale proposta andrebbe più opportunamente collocata in altra parte dell'articolato del disegno di legge e richiederebbe, inoltre, adeguata copertura.

Il subemendamento 2.100/1, posto in votazione, è respinto, mentre, posta ai voti, la proposta 2.100 è approvata. Conseguentemente, gli emendamenti da 2.6 a 2.12 risultano assorbiti.

Il rappresentante del GOVERNO invita le presentatrici a ritirare l'emendamento 2.13.

La senatrice BULGARELLI *(M5S)*, accogliendo l'invito, ritira la proposta emendativa suddetta.

Posto in votazione, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 2.14.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alla proposta 2.15, ricorda che il proprio parere contrario deriva dal fatto che è possibile soddisfare le esigenze prospettate dall'emendamento in base all'attuale formulazione della norma.

Posto in votazione, con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.15 viene quindi respinto.

L'emendamento 2.16 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del vice ministro Morando e della relatrice, è approvato.

La Commissione respinge con un'unica votazione gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20, di identico contenuto.

Si passa alla votazione delle proposte relative all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che anche sugli emendamenti relativi all'articolo 3 la relatrice e il rappresentante di Governo avevano espresso parere contrario nella seduta di ieri.

Il senatore SANTINI *(PD)* ritira quindi l'emendamento 3.3.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 3.1.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento alle proposte 3.2 e 3.4, fa presente che l'esito degli emendamenti in questione è di reintrodurre, di fatto, nel testo il concetto di fabbisogno riferito alla spesa storica, contrariamente a quelle che sembrerebbero le intenzioni dei presentatori.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* fa presente che tali proposte, di identico contenuto, intendono risolvere una problematica sorta con l'introduzione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, a seguito dei quali alcune regioni si sono trovate prive delle necessarie disponibilità per provvedere in base ai nuovi livelli previsti. Per evitare, tuttavia, margini di incertezza nell'interpretazione di tale norma, trasforma in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 3.4, aggiungendo la parola: «*standard*» dopo la parola «fabbisogno».

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* trasforma a sua volta l'emendamento 3.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, facendo propria la medesima modifica proposta dalla senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO ribadisce il proprio parere contrario anche sulle riformulazioni.

La relatrice ZANONI *(PD)* si conforma al parere del rappresentante di Governo.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2) e 3.4 (testo 2).

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE ricorda che anche sugli emendamenti relativi all'articolo 4 la relatrice e il rappresentante di Governo avevano espresso parere contrario nella seduta di ieri.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ricorda come la proposta 4.3 sia diretta a superare una evidente incongruenza presente nella norma.

La Commissione, posto ai voti, respinge l'emendamento 4.1. Successivamente, respinge con unica votazione, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 4.2 e 4.3. Respinge infine, con separate votazioni, gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, accogliendo l'invito della relatrice e del rappresentante di Governo, ritira l'emendamento 4.0.1.

Analogamente, la senatrice BELLOT *(Misto-Fare!)* ritira l'emendamento 4.0.2.

Si passa all'esame degli ordini del giorno G/2344/5/1 e G/2344/5/2 (pubblicato in allegato) di cui i presentatori rinunciano all'illustrazione.

La RELATRICE si rimette alla valutazione del Governo su entrambi gli ordini del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2344/5/1. Il parere potrebbe diventare favorevole qualora i presentatori acconsentissero a inserire nel testo una premessa secondo la quale il Governo sarebbe comunque tenuto a garantire preliminarmente il rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea, nonché dei conseguenti obblighi di equilibrio della finanza pubblica.

La senatrice MANGILI *(M5S)*, a nome delle senatrici che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, ritiene di non poter accogliere l'invito del rappresentante del Governo e insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/2344/5/1 viene respinto.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2344/5/2.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato alla relatrice, la senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* ringrazia anzitutto la senatrice Zanoni per l'impegno profuso nel corso dei lavori. Rimarca, tuttavia, come restino ancora diverse tematiche non risolte dal provvedimento in esame. Annuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore URAS *(Misto)* annuncia la sua astensione, evidenziando come tra i problemi rimasti irrisolti siano particolarmente rilevanti quelli concernenti i piccoli comuni, soprattutto se dislocati nelle aree periferiche.

La senatrice BELLOT *(Misto-Fare!)* annuncia la propria astensione in quant,o nonostante il lodevole impegno profuso dalla relatrice, restano diverse problematiche inevase, soprattutto quelle riguardanti i piccoli comuni, con particolare riferimento al tema del triennio di transizione.

Il senatore MANDELLI *(FI-PdL XVII)* annuncia l'astensione del proprio Gruppo, stante l'esito negativo delle proposte emendative presentate che intendevano dare voce a quegli operatori quotidianamente impegnati sulle problematiche di bilancio negli enti territoriali.

Il senatore SANTINI *(PD)* annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, dando merito alla relatrice per l'ottimo lavoro svolto che ha consentito di disporre di un testo in grado di dare maggiori certezze agli enti locali nella loro operatività.

Il senatore FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo il testo comunque un passo in avanti nonostante permanga l'esigenza di dover affrontare con successivi interventi normativi alcune tematiche emerse e non risolte. Ricorda in particolare la necessità di dare risposte a talune problematiche che si trovano ad affrontare gli enti locali in fase di realizzazione di investimenti.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo con le modifiche accolte dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2344

emendamenti

Art. 1.

1.100/1
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Il Fondo pluriennale di entrata e di spesa è iscritto fra le entrate e le spese finali di cui al comma 1. Per gli anni 2017 - 2019 la legge-di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, stabilisce l'entità del Fondo pluriennale dinentrata e di spesa che è possibile-iscrivere.»

1.100/2
MANDELLI

Sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dai ricorso all'indebitamento. Le eventuali esigenze di copertura finanziaria determinate dalla disposizione di cui al periodo precedente possono essere soddisfatte attraverso la previsione di un valore positivo del saldo indicato dal presente comma, da stabilirsi con legge dello Stato, unitamente ai criteri di riparto tra gli enti territoriali interessati.»

1.100/3
BROGLIA

Sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è

considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dai ricorso all'indebitamento. Le eventuali esigenze di copertura finanziaria determinate dalla disposizione di cui al periodo precedente possono essere soddisfatte attraverso la previsione di un valore positivo del saldo indicato dal presente comma, da stabilirsi con legge dello Stato, unitamente ai criteri di riparto tra gli enti territoriali interessati.»

1.100 (testo corretto)

La Relatrice

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 1*-bis*, con il seguente*:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e su base triennale, è prevista l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.»

Art. 2.

2.100/1

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Alle parole «Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2» *premettere le seguenti:* «La disciplina di cui al precedente comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere airindebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.»

Art. 3.

3.2 (testo 2)
MANDELLI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni», *con le seguenti:* «concorre, coerentemente con il fabbisogno *standard*, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e di assistenza».

3.4 (testo 2)
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, dopo la parola*: «concorre», *inserire le seguenti:* «coerentemente con il fabbisogno *standard*», *e dopo la parola*: «prestazioni», *inserire le seguenti*: «e di assistenza».

---

ordine del giorno

G/2344/5/2
BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»,

premesso che:

i Comuni stanno lavorando al bilancio preventivo 2016, per il quale, nell'entrate, vi è in molti casi necessità di attingere dall'avanzo di amministrazione per coprire la costante contrazione di trasferimenti; il pareggio di bilanico blocca nei Comuni tutti gli investimenti, l'uso dell'avanza di amministrazione, l'indebitamento per realizzare opere. Ma blocca anche la capacità dei Comuni piccoli di garantire i servizi alle comunità; molti piccoli Comuni, virtuos, nella capacità programmatoria che li contraddistinge avevano accantonato risorse nell'avanzo da investire per interventi fondamentali per il territorio, compresa l'attivazione di nuovi servizi alla persona e alla comunità, ora bloccati; la nuova normativa istituita ai sensi del decreto legislativo 118 del 2011 prevede norme che penalizzano le piccole realtà comunali contraendo immotivatamente le pos-

sibilità di spesa, impedendo l'erogazione di servizi che siano al livello degli standard nazionali ed ostacolando l'impiego di una adeguato organico di personale.

impegna il Governo:

ad introdurre nel primo provvedimento utile, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, una norma che consenta di utilizzare l'avanzo di amministrazione per raggiungere il pareggio di bilancio, evitando il passivo e il dissesto finanziario.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

377ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02888.

Il sottosegretario GENTILE chiarisce che l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD), è gestito con il supporto di Infocamere, società consortile per azioni che attualmente gestisce i sistemi informatici camerali, sulla base della normativa che prevede l'iscrizione nel medesimo degli indirizzi PEC solo di imprese e di professionisti appartenenti a ordini e collegi professionali istituiti con legge dello Stato.

L'estensione ad altri soggetti dell'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di renderlo pubblico va certamente vista con favore, in linea di principio, per i suoi effetti di semplificazione ed informatizzazione dei rapporti fra amministrazione pubblica e operatori, fra gli stessi operatori e fra operatori e consumatori. Tuttavia ad oggi non può essere attuata sul piano amministrativo *sic et sempliciter*, in quanto andrebbe emendato

l'articolo 6-*bis* del CAD. Per gli esercenti professioni non organizzate, la cui disciplina si rinviene nella legge 14 gennaio 2013, n. 4, entrata in vigore successivamente all'introduzione dell'articolo 6-*bis*, diversamente da quanto previsto per le professioni regolamentate in ordini e collegi, non sussiste allo stato, né un obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, né, conseguentemente, un obbligo di comunicazione del medesimo. Inoltre, anche qualora il professionista esercente una professione non organizzata disponga di tale indirizzo, il sistema di comunicazione del dato, ai fini dell'inserimento nell'elenco pubblico INT-PEC, appare di più difficile realizzazione posto che, per tali professionisti, non sussiste necessariamente un organismo intermedio, quali ordini e collegi, che nel caso delle professioni organizzate ne verifichi l'identità e la relativa PEC di appartenenza, nonché l'effettivo svolgimento dell'attività professionale. Non sussiste peraltro un obbligo del professionista esercente una professione non organizzata in ordini di aderire a una delle associazioni professionali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge citata, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche in modo tale da agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole di concorrenza. Un eventuale ampliamento normativo della disciplina di cui all'articolo 6-*bis* agli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi dovrebbe dunque cautelativamente essere accompagnato da una contestuale disposizione che preveda l'obbligo per tali professionisti di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo, con modalità da stabilirsi anch'esse in via normativa, ai fini del successivo inserimento nell'INI-PEC.

In ordine al problema segnalato con riferimento all'invio, da parte dei tributaristi, della PEC all'Agenzia delle entrate a fini di antiriciclaggio, il Ministero della giustizia ha inteso segnalare che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 88/E del 14 ottobre 2014, secondo la quale i professionisti che abbiano comunicato alle associazioni di appartenenza il proprio indirizzo PEC in conformità a protocolli d'intesa non dovranno procedere ad altra comunicazione.

Conclude facendo presente che il Ministero dello sviluppo economico approfondirà gli aspetti segnalati e gli ulteriori che potrebbero rilevarsi, coinvolgendo in tal senso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della giustizia e soprattutto l'AgID, quali attori principali sull'argomento.

Ha la parola per replicare il senatore FORNARO *(PD)*, il quale si dichiara parzialmente soddisfatto, auspicando che il Governo si attivi al fine di superare gli ostacoli normativi la cui sussistenza è stata riconosciuta dal sottosegretari Gentile.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il relatore SUSTA *(PD)* presenta una riformulazione dello schema di osservazioni già illustrato. Specifica che la modifica apportata consiste in un'integrazione volta a fare presente la necessità di disporre di adeguati margini di flessibilità relativamente alla materia del personale, al fine di non penalizzare la capacità operativa di talune società.

Lo schema di osservazioni, così come modificato (il testo è pubblicato in allegato), è quindi, previa verifica della presenza del numero legale, posto in votazione e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI *(PD)* premette che il disegno di legge in esame prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto e per l'uso di strumenti compensativi e di sussidi in favore di studenti cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Il disegno di legge è composto di due articoli e mira a completare, attraverso l'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali, il pacchetto di misure previste dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170, i cui obiettivi erano garantire per le persone con DSA il diritto all'istruzione e promuoverne il successo scolastico, limitare i disagi relazionali, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle specifiche esigenze formative, formare gli insegnanti e al contempo sensibilizzare i genitori, promuove la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi e, infine, garantire pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge in titolo, modificando l'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, introduce una nuova agevolazione nella forma di detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori in favore dei minori per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La seconda nuova agevolazione consiste nell'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento al caso dell'acquisto di strumenti tecnici e informatici ne-

cessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA.

L'articolo 2 stabilisce che alla copertura degli oneri del provvedimento, stimati in 21 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2017, si provveda attraverso una corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

Il Seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2263) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione***

(Esame e rinvio)

Il relatore FORNARO *(PD)* rileva che il disegno di legge n. 2263 prevede l'esternalizzazione della fase stragiudiziale del recupero crediti, consentendo agli enti locali di ricorrere alle competenze di società specializzate, limitatamente alla fase che si colloca tra l'accertamento e la riscossione coattiva. Si tratta in particolare di una fase la cui esternalizzazione potrebbe renderebbe più efficiente il processo, attraverso differenti fasi di contatto con il debitore, secondo una logica di progressività delle azioni, e con migliori risultati nel recupero, in particolare sulle prime fasi di lavorazione.

Gli obiettivi definiti nel comma 1 dell'articolo 1 sono: assicurare l'interesse finanziario dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate; garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi di tali enti; migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti e assoggettarle a regole pubblicistiche.

L'articolo 1 prevede che gli enti locali possano affidare in gestione tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e aderenti ad appositi codici di condotta.

Il comma 2 stabilisce che l'affidamento alle predette società avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica. Il comma definisce modalità e principi cui debbono informarsi gli affidamenti e in particolare: le prestazioni rese hanno natura esclusiva di servizio e non presuppongono alcun trasferimento di pubbliche funzioni, i rapporti tra gli enti e le società di recupero crediti devono essere regolate da contratti, il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente nelle casse degli enti impositori; le società di recupero crediti prestano garanzia a favore dell'ente a tutela del corretto svolgimento del servizio, all'interno del bilancio dell'ente locale committente deve essere data specifica evidenza di tali contratti di affidamento

del servizio attraverso una voce di spesa, che tenga conto della natura dei crediti, della loro anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

Il comma 3 stabilisce che gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento.

Il comma 4 prevede che la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non può in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

Il relatore conclude sottolineando la delicatezza del tema oggetto del disegno di legge in esame e proponendo alla Commissione di svolgere un ciclo di audizioni. Specifica inoltre che il testo in esame, apprezzabile per puntualità e chiarezza, può essere migliorato nel senso di specificare maggiormente il contenuto di alcune disposizioni, come nel caso delle modalità di versamento nelle casse degli enti locali delle entrate derivante dalla riscossione.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che il disegno di legge in esame richieda un adeguato approfondimento e ipotizza l'audizione di ANCI, Equitalia e associazioni rappresentative delle agenzie di recupero crediti.

Il senatore MOLINARI *(Misto)* chiede ragguagli sulle finalità del provvedimento, posto che a suo parere all'esternalizzazione dell'attività di riscossione dovrebbe essere preferito lo sviluppo delle competenze in tale ambito all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Il relatore FORNARO *(PD)* osserva che il disegno di legge in esame è volto a intervenire nella fase precedente l'iscrizione a ruolo, allo scopo di ottimizzare le capacità di riscossione nelle fasi iniziali del procedimento, quando il rapporto con il debitore può giovarsi di maggiori margini di flessibilità.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* rileva nel disegno di legge in titolo un'ulteriore oscillazione riguardo alla materia della riscossione degli enti locali e richiama l'attenzione sull'opportunità di responsabilizzare maggiormente gli amministratori pubblici al fine di una gestione più diretta dei procedimenti di riscossione, anche tenuto conto della possibilità di un alleggerimento dei costi a carico dei debitori.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la questione dovrebbe essere fatta presente al Governo, richiamando l'approfondimento già svolto in materia di riscossione degli enti locali in sede di esame del disegno di legge di delega fiscale.

Il relatore FORNARO *(PD)* fa presente che il disegno di legge n. 2263 non reca una riforma complessiva del sistema di riscossione, consistendo piuttosto in un intervento puntuale rispetto al quale è auspicabile sollecitare il Governo anche alla luce delle previsioni recate dalla delega fiscale. Rileva inoltre come il testo in esame vada nel senso, auspicato dalla senatrice Bottici, della maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali, nonché di una più facile interlocuzione con i debitori. Ribadisce a tale proposito l'importanza dello svolgimento di audizioni.

Il senatore VACCIANO *(Misto)* auspica un confronto con il Governo in merito a quanto prospettato pubblicamente riguardo alla soppressione della società Equitalia. Esprime quindi un giudizio positivo circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, recante condizioni per l'addebito delle spese di recupero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto in titolo,

considerato

che l'esercizio della delega prevista dagli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, consente di riorganizzare in un testo unico la disciplina concernente la materia delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

che il testo unico apporta maggiore chiarezza e stabilità alle norme, anche al fine di razionalizzare la materia per ottenere maggiore efficienza operativa e la riduzione dei costi per la finanza pubblica;

che la natura differenziata delle realtà disciplinate, dalle società quotate partecipate alle società *in house* di piccoli comuni, ha indotto il legislatore delegato ad utilizzare strumenti di flessibilità operativa, in modo da disciplinare le varie realtà; a tale fine, la Commissione segnala che la previsione della razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, certamente condivisibile per le finalità complessive e per i criteri indicati, andrebbe peraltro analizzata, con particolare riferimento al parametro del fatturato medio non superiore a un milione di euro (di cui alla lettera *d)* del comma 2), che, in casi di servizi di riconosciuta e indiscussa natura pubblicistica gestiti da società per azioni o società a responsabilità limitata partecipate da comuni di piccole dimensioni o loro consorzi, rischia di costituire un parametro troppo rigido;

che l'obiettivo condiviso di razionalizzare i criteri pubblicistici per gli acquisti, per il reclutamento del personale delle società partecipate nonché i vincoli previsti in materia di assunzioni e relative politiche retributive, va sempre parametrato alle finalità e attività di interesse generale da esse perseguite;

che per le società quotate le norme del decreto si applicano solo in quanto compatibili;

che l'obiettivo di fondo rimane la riduzione degli enti partecipati;

formula osservazioni favorevoli.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 28 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 268

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE SPORTIVA ASSOCIAZIONE CATTOLICA LAVORATORI ITALIANI (US ACLI), IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Plenaria

286ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Barani, in sostituzione del senatore Bondi.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-02713 del senatore Liuzzi sull'acquisto dei testi per il concorso nella scuola 2016 sul sito di Amazon, precisando prima di tutto che il *link «concorso-scuola-2016-cosa-studiare»*, accessibile con immediatezza dai principali motori di ricerca, fa riferimento ad un sito *internet* denominato *«MiurIstruzione»* con indirizzo *www.miuristruzione.com* e non al sito ufficiale del Dicastero, che si trova all'indirizzo *www.istruzione.it.*

Sottolinea, inoltre, che da un confronto delle caratteristiche del sito *internet* sopra citato con quelle del sito ufficiale del Ministero, non si rilevano elementi che possano indurre gli utenti a ritenere che il primo sia il sito istituzionale, per due ordini di considerazione: innanzitutto, l'estensione *«.com»* del sito «Miur Istruzione» suggerisce all'utente che si tratta di un sito *web* commerciale; in secondo luogo, nel suddetto sito viene esplicitamente dichiarato che «Miur Istruzione non è il sito ufficiale del Ministero».

Osserva, altresì, che l'aspetto del sito *internet* «Miur Istruzione» è molto diverso da quello del sito istituzionale del Ministero e che la presenza nel medesimo di *link* e *banner* commerciali non attinenti al mondo dell'istruzione è tale da rendere chiaro all'utente che non si tratta del sito ufficiale. Ciò posto, ribadisce che nella materia in argomento il Ministero mantiene indubbiamente un atteggiamento di assoluta quanto doverosa imparzialità istituzionale, la quale non è stata in alcun modo messa in discussione dalle attività del sito «Miur Istruzione».

Riferisce comunque che l'Amministrazione ha già effettuato una denuncia cautelare alla Polizia postale il 4 maggio 2016 per segnalare i fatti in discussione e verificare le eventuali violazioni di legge da parte dei responsabili.

Il senatore LIUZZI *(CoR)* ringrazia per la risposta circostanziata e apprezza la posizione del Dicastero. Rileva peraltro alcune criticità nell'uso di *internet,* che possono indurre gli utenti ad acquisire informazioni distorte. Riferisce peraltro di aver ricevuto assicurazioni dai rappresentanti di Amazon Italia di non essere parte in causa. Si dichiara infine soddisfatto della risposta, specialmente laddove si rende noto che il Ministero ha presentato una denuncia cautelare alla polizia postale e chiede di conoscere gli sviluppi della vicenda.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno, nel corso della quale era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PUGLISI *(PD)* illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* dichiara il voto di astensione a nome del suo Gruppo, ravvisando talune criticità nel provvedimento che spera possano essere affrontate nella sede di merito. Comunica peraltro che il suo Gruppo ha presentato specifiche proposte emendative in 1ª Commissione per la tutela delle piccole testate e delle testate indipendenti.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo interviene il senatore CONTE *(AP (NCD-UDC))*, il quale ringrazia il Presidente per aver voluto calendarizzare il disegno di legge in esame, in cui vi è un indubbio coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento ad alcuni precisi aspetti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice FASIOLO *(PD)* illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* ritiene che i rilievi avanzati dalla relatrice giustifichino un giudizio non favorevole sul provvedimento. Afferma infatti che le nuove previsioni sulla pubblicità consentono di fatto un aumento della sua frequenza. Rispetto al rilievo n. 1, chiede alla relatrice di inserire un esplicito richiamo alla necessità di mantenere l'integrità dei film anche con riferimento ai titoli di coda, troppo spesso interrotti dalla pubblicità. Rileva infatti che nei titoli di coda sono menzionati tutti coloro che hanno partecipato all'opera filmica e possono essere previste anche parti ulteriori del film stesso.

Si esprime inoltre negativamente sulle disposizioni dell'articolo 20, atteso che il limite giornaliero sulla pubblicità genererà un inevitabile affollamento in precise fasce orarie e dunque preannuncia il voto contrario del suo schieramento.

Il senatore CONTE *(AP (NCD-UDC))* si riallaccia alle considerazioni del senatore Bocchino e chiede di rafforzare il rilievo n. 2, tenuto conto che la pubblicità si concentrerà nelle fasce orarie in cui è presente un numero più alto di spettatori.

La senatrice PUGLISI *(PD)* chiede una breve sospensione per valutare la proposta della relatrice.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,05.

La relatrice FASIOLO *(PD)* reputa accettabile la proposta del senatore Bocchino in merito al rilievo n. 1 con riguardo ai titoli di coda. Quanto alla richiesta del senatore Conte, fa notare che nelle osservazioni si manifesta sufficiente perplessità in merito alle interruzioni pubblicitarie. Dopo aver sottolineato la complessità e il carattere innovativo del provvedimento, che comunque rafforza la tutela dei minori, riformula la proposta di osservazioni con rilievi.

Il senatore BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)* riconosce che la relatrice ha affrontato in maniera critica gli aspetti di competenza del provvedimento e ha recepito la segnalazione sui titoli di coda. Nel ritenere comunque opportuno un segnale politico più forte, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice PUGLISI *(PD)* ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione

approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice, come riformulata, pubblicata in allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE rende noto che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo a martedì 5 luglio, alle ore 19.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice FASIOLO *(PD)*, la quale osserva che il provvedimento in titolo persegue l'obiettivo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti. Riepiloga quindi le finalità del testo, volto a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale, contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali legati alla produzione di rifiuti, raggiungere gli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, favorire la ricerca, l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori.

Ritiene dunque che tra gli obiettivi citati rientrino competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto tanto delle attività di formazione quanto del coinvolgimento degli istituti tecnici agrari, con le annesse aziende, nonché degli istituti professionali e delle mense scolastiche. Detti soggetti sono al contempo attori e destinatari delle iniziative di informazione e sensibilizzazione. Ricorda peraltro che

di recente si è svolta in Commissione agricoltura un'audizione di rappresentanti del Coordinamento degli istituti agrari.

Occorre pertanto rafforzare nel testo il ruolo del Dicastero, già a partire dall'articolo 2, in quanto tra gli operatori del settore alimentare possono essere inclusi anche i predetti istituti e le mense scolastiche. Parimenti riferibile agli istituti secondari agrari e all'istruzione professionale è a suo avviso l'articolo 3.

In ordine all'articolo 8, reputa opportuno integrare il Tavolo di coordinamento con la presenza di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di un dirigente scolastico facente le veci degli istituti agrari e di uno degli istituti professionali. Rammenta infatti le funzioni di detto Tavolo, che formula tra l'altro proposte per iniziative di informazione e sensibilizzazione, per la definizione di provvedimenti relativi a incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari, e promuove progetti innovativi e studi finalizzati a limitare gli sprechi alimentari.

Con specifico riferimento all'articolo 9, comma 5, dà conto delle attribuzioni al Dicastero dell'istruzione in materia di educazione ad una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile nonché in tema di sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e gli squilibri nazionali ed internazionali nell'accesso al cibo. Nel giudicare assai positiva tale previsione, ribadisce infine l'esigenza di includere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in maniera più diffusa nelle disposizioni di tutto l'articolato, di modo che affianchi gli altri protagonisti delle campagne informative e formative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano «Scienza con e per la società» del Programma europeo *Horizon* 2020 (n. 772)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente relatore MARCUCCI *(PD)* riepiloga brevemente le audizioni svolte e ribadisce la volontà di trasmettere una proposta di risoluzione alla Commissione europea entro il 4 luglio, ultimo giorno della consultazione pubblica indetta sul programma «Scienza con e per la società». Sul piano del metodo, tiene a precisare di aver predisposto un documento che possa essere utilizzato nel dialogo politico con la Commissione europea, ma che al contempo possa far tesoro dell'esperienza maturata dalla 7ª Commissione. Illustra dunque uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si riepilogano anzitutto i contenuti

del programma *Horizon* 2020 (paragrafo 1) e il lavoro che la 7ª Commissione ha finora svolto sulla legislazione europea e sulla strategia nazionale in materia di ricerca (paragrafo 2).

Fa presente poi di aver inserito nel paragrafo 3 dei riferimenti specifici alla consultazione pubblica, indicando delle risposte ai sei quesiti promossi dalla Commissione europea. Al riguardo, fa presente che si tratta di risposte limitate nel numero di battute, proprio per rispettare il *format* europeo.

Nel paragrafo 4, prosegue il Presidente relatore, sono invece descritte precise linee di indirizzo al Governo relative all'attuazione complessiva di *Horizon* 2020 in ambito nazionale, tenuto conto della esigenza di manifestare un orientamento all'Esecutivo. In questo caso è stata compiuta una riflessione anche sulla *performance* italiana rispetto al Programma quadro, che è stata analizzata tenendo conto delle misure descritte nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020.

Invita pertanto tutti i commissari a far pervenire proposte ed integrazioni entro domani mattina alle ore 12, in modo che possa essere compiuta una ulteriore sintesi dei contributi provenienti da tutti gli schieramenti e si possa procedere alla votazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei Corsi di Studio di Scienze Motorie, ed oggi i rappresentanti dell'Unione sportiva Associazione cattolica lavoratori italiani (US ACLI) quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato che i contenuti del disegno di legge come approvato dalla Camera non si discostano in modo significativo da quelli della proposta originaria, ma sono stati integrati ed arricchiti, particolarmente per quanto riguarda:

– i canali di alimentazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e la sua configurazione come fondo permanente;

– la sottolineatura del rispetto dei contratti collettivi di lavoro tra i requisiti per usufruire del contributo pubblico;

– il risalto dato alle problematiche degli edicolanti nella prospettiva del processo di liberalizzazione della vendita dei giornali e nel rapporto con gli altri operatori della filiera;

considerato che all'articolo 1 un aspetto essenziale è l'istituzione presso il Ministero dell'economia del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per il quale non si prevede alcuna scadenza e a cui affluiscono annualmente:

– le risorse ordinarie oggi stanziate per l'editoria e per l'emittenza radio-televisiva;

– una quota, fino a 100 milioni di euro, dei maggiori ricavi stimati per l'inclusione del canone TV nella bolletta elettrica;

– un contributo pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari per la raccolta pubblicitaria;

preso atto che ogni anno il Fondo viene ripartito tra editoria e settore radiotelevisivo e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla ripartizione delle risorse per l'editoria tra le diverse misure di sostegno finanziabili (contributo diretto, sostegno all'innovazione delle imprese editrici e della rete di vendita, incentivi alle *start-up*, sostegno ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese);

considerato che l'articolo 2, recante delega al Governo per ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delle competenze dell'Ordine dei giornalisti, nell'ambito dei principi e criteri direttivi cita il mantenimento dei contributi, fra l'altro, anche per imprese editrici di quotidiani e di pe-

riodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi all'estero;

osservato che queste ultime imprese esercitano peraltro un'importante azione di promozione della lingua italiana, come è emerso nel corso delle specifiche audizioni dell'ANSA e della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE), svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, in corso da parte della 7ª Commissione e dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero;

tenuto conto che, per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;

rilevato che nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l'ingresso agli *outsiders* mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione;

ritenuto positivo che, nell'ambito dei criteri di calcolo del contributo, è menzionata, fra l'altro, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 287 definitivo

La Commissione, esaminato, l'atto comunitario in titolo,

preso atto del rafforzamento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche a causa della crescita dei servizi *on line* e del carattere internazionale dei canali televisivi;

rilevato tuttavia che attualmente la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente risultano soggetti a norme diverse e a differenti livelli di tutela dei consumatori;

esaminate le linee direttrici del provvedimento, quali: la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme, anche in merito alla loro estensione ai servizi di piattaforme per la condivisione di video; l'armonizzazione, anche mediante l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; il rafforzamento della tutela dei minori dall'istigazione all'odio e alla violenza, della salute fisica e psicologica; il rafforzamento della informazione degli adulti circa i rischi di video o pubblicità, al fine dell'esercizio di una genitorialità o comunque di una funzione educativa consapevole; le nuove condizioni per l'inserimento dei prodotti per la promozione di opere europee e per la pubblicità; la possibilità per gli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; la istituzionalizzazione del gruppo dei regolatori europei per la servizi di media audiovisivi (ERGA);

ritenuta positiva la previsione di norme più rigorose per la tutela dei minori;

condiviso l'obbligo a carico dei servizi a richiesta di riservare alle opere europee una quota di almeno il 20 per cento nei loro cataloghi, assicurandone un'adeguata visibilità;

manifestata condivisione sulla possibilità per gli Stati di richiedere ai fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, soggetti alla loro giurisdizione, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e nei contributi a fondi nazionali;

considerato altresì che analoga possibilità può riguardare i predetti fornitori stabiliti in altri Stati ma che si rivolgono al pubblico di altri territori, fermo restando che i contributi devono essere basati solo sulle entrate provenienti dagli Stati interessati, evitando doppie imposizioni;

tenuto conto comunque che per non compromettere lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori, le imprese che

non hanno una presenza significativa sul mercato, specialmente se con fatturato modesto e pubblico ridotto, non sono soggette a tale imposizione;

manifestata perplessità per la possibilità di interrompere, con pubblicità e/o televendite, la trasmissione di film prodotti per la televisione (tranne serie, seriali e documentari), opere cinematografiche e notiziari una volta per ogni periodo programmato di circa venti minuti, in luogo dei trenta minuti previsti attualmente, ad eccezione dei programmi per bambini;

esaminate le modifiche normative in materia di percentuale quotidiana di pubblicità, fissata in misura non superiore al 20 per cento nella fascia compresa tra le ore 7 e le 23, mentre attualmente il 20 per cento come soglia massima è calcolato per ogni ora di orologio;

preso atto con favore delle disposizioni sugli organismi di regolamentazione, che devono essere assolutamente indipendenti da ogni altro soggetto pubblico o privato, agiscono in maniera imparziale e trasparente in conformità ai principi del pluralismo, della diversità culturale, della tutela dei consumatori, del mercato interno e della concorrenza e compongono il gruppo dei regolatori europei;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in relazione all'articolo 20 sulla pubblicità, si ritiene che la maggiore frequenza dell'interruzione dei film e delle opere cinematografiche per la televisione possa compromettere l'integrità e la continuità delle opere stesse, tanto più che attualmente l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede espressamente che «la pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari»;

2. sempre in merito all'articolo 20 sulla pubblicità, laddove si sostituisce il limite orario con il limite giornaliero, pur riconoscendo che il tempo di pubblicità totale sulle 24 ore resterà lo stesso, in quanto non vengono aumentati i tempi complessivi, si paventa il rischio di possibili disagi per gli utenti che vedrebbero molta più pubblicità inserita nei programmi delle fasce orarie di punta, atteso che gli spot potranno essere concentrati in alcune ore per massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 287 definitivo

La Commissione, esaminato, l'atto comunitario in titolo,

preso atto del rafforzamento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche a causa della crescita dei servizi *on line* e del carattere internazionale dei canali televisivi;

rilevato tuttavia che attualmente la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente risultano soggetti a norme diverse e a differenti livelli di tutela dei consumatori;

esaminate le linee direttrici del provvedimento, quali: la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme, anche in merito alla loro estensione ai servizi di piattaforme per la condivisione di video; l'armonizzazione, anche mediante l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; il rafforzamento della tutela dei minori dall'istigazione all'odio e alla violenza, della salute fisica e psicologica; il rafforzamento della informazione degli adulti circa i rischi di video o pubblicità, al fine dell'esercizio di una genitorialità o comunque di una funzione educativa consapevole; le nuove condizioni per l'inserimento dei prodotti per la promozione di opere europee e per la pubblicità; la possibilità per gli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; la istituzionalizzazione del gruppo dei regolatori europei per la servizi di media audiovisivi (ERGA);

ritenuta positiva la previsione di norme più rigorose per la tutela dei minori;

condiviso l'obbligo a carico dei servizi a richiesta di riservare alle opere europee una quota di almeno il 20 per cento nei loro cataloghi, assicurandone un'adeguata visibilità;

manifestata condivisione sulla possibilità per gli Stati di richiedere ai fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, soggetti alla loro giurisdizione, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e nei contributi a fondi nazionali;

considerato altresì che analoga possibilità può riguardare i predetti fornitori stabiliti in altri Stati ma che si rivolgono al pubblico di altri territori, fermo restando che i contributi devono essere basati solo sulle entrate provenienti dagli Stati interessati, evitando doppie imposizioni;

tenuto conto comunque che per non compromettere lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori, le imprese che non

hanno una presenza significativa sul mercato, specialmente se con fatturato modesto e pubblico ridotto, non sono soggette a tale imposizione;

manifestata perplessità per la possibilità di interrompere, con pubblicità e/o televendite, la trasmissione di film prodotti per la televisione (tranne serie, seriali e documentari), opere cinematografiche e notiziari una volta per ogni periodo programmato di circa venti minuti, in luogo dei trenta minuti previsti attualmente, ad eccezione dei programmi per bambini;

esaminate le modifiche normative in materia di percentuale quotidiana di pubblicità, fissata in misura non superiore al 20 per cento nella fascia compresa tra le ore 7 e le 23, mentre attualmente il 20 per cento come soglia massima è calcolato per ogni ora di orologio;

preso atto con favore delle disposizioni sugli organismi di regolamentazione, che devono essere assolutamente indipendenti da ogni altro soggetto pubblico o privato, agiscono in maniera imparziale e trasparente in conformità ai principi del pluralismo, della diversità culturale, della tutela dei consumatori, del mercato interno e della concorrenza e compongono il gruppo dei regolatori europei;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in relazione all'articolo 20 sulla pubblicità, si ritiene che la maggiore frequenza dell'interruzione dei film e delle opere cinematografiche per la televisione possa compromettere l'integrità e la continuità delle opere stesse, con particolare riguardo ai titoli di coda, tanto più che attualmente l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede espressamente che «la pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari»;

2. sempre in merito all'articolo 20 sulla pubblicità, laddove si sostituisce il limite orario con il limite giornaliero, pur riconoscendo che il tempo di pubblicità totale sulle 24 ore resterà lo stesso, in quanto non vengono aumentati i tempi complessivi, si paventa il rischio di possibili disagi per gli utenti che vedrebbero molta più pubblicità inserita nei programmi delle fasce orarie di punta, atteso che gli spot potranno essere concentrati in alcune ore per massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 772

1. PREMESSA: I CONTENUTI DEL PROGRAMMA *horizon* 2020 E DEL PIANO «SCIENZA CON E PER LA SOCIETA'(SWAFS)»

I Programmi quadro europei per la ricerca hanno sempre avuto per la 7ª Commissione permanente del Senato un'importanza considerevole. Il Programma quadro di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la ricerca e l'innovazione «*Horizon* 2020», valevole per il settennio 2014-2020, istituito con regolamento 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha avuto una lunga gestazione, ed è stato sottoposto in fase ascendente ai Parlamenti nazionali durante la XVI legislatura, nel dicembre 2011.

Il Programma – che integra in un'unica cornice i finanziamenti erogati in passato dal 7º Programma Quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET) – mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all'innovazione, che permea l'intero programma. *Horizon* 2020 ha un budget di quasi 80 miliardi di euro e rappresenta il più grande programma al mondo a sostegno della ricerca e l'innovazione.

La struttura di *Horizon* 2020 ruota intorno a tre pilastri: Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale e Sfide della società, cui si aggiungono delle «questioni trasversali», necessarie per «sviluppare nuove conoscenze, competenze chiave e importanti scoperte tecnologiche nonchè a tradurre le conoscenze in valore economico e sociale».

Il piano «Scienza con e per la società» (SWAFS), che beneficia di circa 462,2 milioni di euro nel settennio secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento 1291/2013, è appunto una delle sezioni trasversali di *Horizon* 2020, al di fuori dei citati tre pilastri, per il quale sono stati già approvati i primi due programmi di lavoro il 10 dicembre 2013 e il 14 ottobre 2015. Esso rappresenta l'evoluzione dei programmi «Scienza nella società» e «Scienza e società» previsti, rispettivamente, nel 7º e nel 6º Programma Quadro, con un ammontare di risorse via via crescente. Detti programmi, a loro volta, traggono origine da un primo documento della Commissione europea del 14 novembre 2000 intitolato «Scienza, società e cittadini in Europa». L'idea di fondo è quella di avvicinare i cittadini alla scienza e alla ricerca, promuoverne la comprensione,

valorizzarne gli aspetti etici e di parità di accesso, rafforzarne la capacità di intercettare i bisogni della società.

In *Horizon* 2020 per il piano «Scienza con e per la società» vengono incrementate le risorse, che comunque rappresentano solo lo 0,6 per cento del totale, e si sviluppa anche il concetto di ricerca e innovazione responsabile (RRI), che permea orizzontalmente tutto il Programma. «Scienza con e per la società» si focalizza dunque sui seguenti sei aspetti: promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca e innovazione; etica; ricerca e innovazione responsabile; educazione scientifica; impegno pubblico nella ricerca e innovazione responsabile; «scienza aperta».

2. IL LAVORO DELLA 7ª COMMISSIONE SULLA LEGISLAZIONE EUROPEA E SULLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI RICERCA

Esaminando il regolamento istitutivo di Orizzonte 2020, nonchè gli obiettivi della consultazione pubblica in atto sul programma di lavoro 2018-2020 «Scienza con e per la società», occorre tener conto di quanto la 7ª Commissione ebbe già modo di esprimere in occasione dell'esame dell'atto originario, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, sui profili di sussidiarietà. In quella occasione, si svolse un *iter* molto approfondito, durato tre mesi, all'esito del quale la 7ª Commissione approvò una risoluzione articolata (XVI legislatura, *Doc.* XVII, n. 147). L'analisi dei documenti preparatori, in fase ascendente, ha consentito senz'altro al Parlamento di conoscere le proposte di partenza sui contenuti e sulle singole linee di azione in materia di ricerca, che ora sono valutate da un altro punto di vista, trattandosi di un momento esecutivo/gestionale.

In quella sede, si apprezzò molto la semplificazione delle procedure di finanziamento, anche attraverso un unico insieme di regole per l'intero ciclo di ricerca e di innovazione, l'adozione di criteri chiari di valutazione e una riduzione degli oneri burocratici. La 7ª Commissione si soffermò molto anche sull'impostazione generale di Orizzonte 2020 e sui singoli temi di azione, manifestando precisi rilievi. L'osservazione e la selezione delle tematiche è quindi mutata, nel passaggio da una legislatura ad un'altra, considerata l'emergenza di altre priorità. Pertanto, tenuto conto di quel lavoro, durante la legislatura in corso, la 7ª Commissione ha avuto modo di esprimersi sugli scenari relativi agli enti pubblici di ricerca, approvando nel 2014 una specifica risoluzione *(Doc.* XXIV, n. 36) su molti aspetti del settore, alcuni dei quali (carriere dei ricercatori, *governance* unitaria della ricerca ecc.) potrebbero inserirsi in questo ulteriore percorso, che mira ad avere una valenza sovranazionale.

Del resto, il «potenziamento della forza di attrazione della professione di ricercatore» e «l'agevolazione della mobilità trasfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori» sono inserti proprio tra le questioni trasversali di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento 1291/2013. L'articolo 17 del regolamento è inoltre espressamente riservato alle «carriere dei ricercatori», quale obiettivo di rafforzamento di un mercato unico dei ricercatori, tenuto anche conto del carattere transnazionale delle azioni contenute

nel Programma. Questo aspetto ha rappresentato una priorità anche per la 7ª Commissione, che ha caldeggiato il recepimento della Carta europea dei ricercatori e la creazione, a livello nazionale, di una «cornice comune» per i ricercatori e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca, proprio al fine di superare le attuali distonie con il sistema universitario.

Un ulteriore ambito sensibile, su cui ha avuto modo di esprimersi la 7ª Commissione, attiene alla definizione di una politica unitaria della ricerca, realmente coordinata con le altre politiche nazionali, onde realizzare una *governance* efficace del Sistema nazionale della ricerca includendo la ricerca universitaria. In quest'ottica, si potrebbe ridurre la frammentazione ed evitare duplicazioni, come prevede lo stesso regolamento istitutivo di Orizzonte 2020.

Si nota dunque come, sui temi della ricerca, le finalità possano essere promosse in maniera condivisa a livello tanto nazionale quanto europeo, seppur nella autonomia delle procedure di esame e adozione degli atti. Potrebbe però essere individuato un ulteriore punto di contatto, segnatamente tra l'azione del Parlamento italiano e quella della Commissione europea, attraverso l'analisi delle ricadute e dell'attuazione concreta del Programma *Horizon* 2020, come valutazione di medio periodo, sottoforma di controllo, e come partecipazione alla stesura dei prossimi documenti di lavoro, in fase «pre ascendente». Ciò costituirebbe anche la base per creare una solida competenza della 7ª CommissioneL allorquando sarà chiamata a esaminare i nuovi Programmi quadro per settennio successivo a quello in corso.

Per tali ragioni, l'affare assegnato in titolo ha lo scopo di instaurare un dialogo politico con la Commissione europea prendendo spunto dalla consultazione pubblica indetta da quest'ultima per il periodo 11 aprile-4 luglio 2016, per elaborare il programma di lavoro per la parte «Scienza con e per la società» di *Horizon* 2020 per l'ultimo triennio 2018-2020. L'approvazione di una risoluzione da parte della 7ª Commissione può rappresentare infatti uno strumento per indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie alla definizione di documenti europei nonchè per arricchire i contenuti che la stessa Commissione europea si accinge ad elaborare, con particolare riferimento ad un segmento specifico di *Horizon* 2020.

3. I contenuti della consultazione pubblica riferita a «scienza con e per la societa'(swafs)» e il contributo della 7ª Commissione del Senato

La Commissione europea, seguendo una prassi consolidata per favorire l'interazione e promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, ha ritenuto, in aggiunta alla procedura codificata nel regolamento e nelle decisioni di attuazione, di avviare una consultazione pubblica per la definizione del Programma di lavoro 2018-2020, rivolta anche a soggetti istituzionali, per integrare le proposte e i contributi forniti dal Gruppo di esperti indipendenti di alto livello istituito

ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 1291/2013. Tale azione assume particolare rilievo strategico per il suddetto obiettivo non tanto per le risorse stanziate, quanto per la valenza orizzontale in grado di qualificare l'azione complessiva riferita ai tre pilastri di Orizzonte 2020 «Eccellenza scientifica», «Leadership industriale» e «Sfide per la società».

Le finalità di tale procedura sono la realizzazione di una cooperazione efficace tra scienza e società, il reclutamento di nuovi talenti per la scienza e l'affiancamento dell'eccellenza scientifica alla consapevolezza sociale e alla responsabilità. Tali obiettivi sono condivisi dalla 7ª Commissione, che ha anche tenuto conto delle attività concrete, indicate nel programma Orizzonte 2020 proprio con riferimento alla parte «Scienza con e per la società». Nella individuazione delle priorità di azione, la ricerca e l'innovazione rappresentano senz'altro gli elementi chiave nell'agenda europea per incoraggiare gli investimenti, cercare nuove soluzioni e ampliare la conoscenza, secondo il modello dell'«*Open Innovation, Open Science* e *Open to the world*», promosso dalla Commissione europea.

La 7ª Commissione, sulla base degli approfondimenti svolti e degli orientamenti emersi, annette estrema importanza al coinvolgimento dei cittadini in termini sia di partecipazione della società civile ai progetti europei, sia di accesso alla scienza. Concorda dunque sull'idea di migliorare le interazioni tra il mondo scientifico e i cittadini, e si propone di individuare delle modalità attraverso cui le istituzioni possano favorire tale rapporto e incentivare l'avvicinamento della società civile, in un'ottica di democratizzazione.

Inoltre, da ciò consegue anche l'esigenza di rafforzare l'attrattività delle carriere di ricercatore, puntando alla mobilità, onde catturare l'interesse delle giovani generazioni verso tale settore, facendo leva sull'innovazione e sulla rapidità con cui si susseguono i cambiamenti tecnologici, aspetti del resto affini alle esperienze dei ragazzi.

Stanti queste premesse, al fine di apportare il proprio contributo alla procedura di consultazione dell'Unione europea, nell'ambito del dialogo politico, e di indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie all'emanazione di atti comunitari, osserva quanto segue rispetto ai sei quesiti della consultazione pubblica:

1. si reputa prioritario sostenere i temi della formazione scientifica, anche sotto il profilo dell'uguaglianza di genere e dell'accesso libero ai risultati della ricerca. Essi dovrebbero essere integrati negli altri obiettivi di *Horizon* 2020, in particolare rispetto alle Sfide sociali e alla *Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali. È, altresì, necessario rendere le carriere scientifiche e tecnologiche attraenti per i giovani studenti, anche con misure che promuovano il dialogo tra scuole, istituti di ricerca, industria e organizzazioni della società civile. Favorire l'accesso della ricerca ai giovani in modo inclusivo, partendo dal sistema educativo e dalle scuole, potrebbe diffondere la conoscenza del mondo scientifico e le opportunità delle carriere di ricercatore, creando un dialogo costante tra la

domanda di innovazione delle grandi e piccole imprese tecnologiche e le giovani professionalità. A tale scopo, occorre una ricognizione delle tipologie di carriera nel settore pubblico e nel privato, onde rafforzare il quadro di riferimento europeo delle carriere. Appare, infine, opportuno promuovere la parità di genere nel settore scientifico, sul piano delle carriere delle giovani ricercatrici, sia in relazione ai contenuti e alla progettazione delle attività di ricerca sia nell'organizzazione degli istituti di ricerca.

2. La diffusione tra i cittadini europei, in particolare tra i giovani, di un nuovo approccio culturale nei confronti della scienza, più maturo e consapevole è uno dei risultati più significativi che possono essere conseguiti attraverso il programma SWAFS in un orizzonte temporale di 5-7 anni. La creazione di rapporti stabili tra la scienza e la società – con una maggiore attenzione ai bisogni dei singoli, ma anche alla qualità, alla pertinenza e alla sostenibilità dei risultati della ricerca – alimenta, infatti, circuiti virtuosi di ricerca e innovazione. A tal fine, le iniziative di diffusione e divulgazione di attività scientifiche svolgono un ruolo fondamentale per incoraggiare i cittadini ad acquisire un'istruzione e una sensibilità scientifica. Potrebbe essere utile elaborare un programma di iniziative «*Science on the field*» a carattere informativo, educativo, dimostrativo, rivolte prevalentemente verso i vari segmenti della società civile con *target* di volta in volta specifici.

3. Appare prioritario affrontare le sfide relative alla scienza aperta e all'innovazione, tenuto conto che la ricerca è utile per supportare il cambiamento e rafforzare l'azione istituzionale. L'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati svolge una funzione cruciale nel limitare la duplicazione degli studi, rafforzare l'interdisciplinarietà, agevolare il trasferimento della conoscenza alle imprese e ai cittadini e promuovere innovazione e sviluppo. Il programma di lavoro dovrebbe dunque prevedere misure di sostegno alle politiche di apertura e ai soggetti che investono in tale ambito, nonchè creare una *Open Science Platform*, piattaforma tecnologica e multimediale di dialogo con la società civile, quale occasione di costante interazione e dibattito partecipato. Come principale fattore per l'accelerazione dei cambiamenti bisogna fare leva anzitutto sulla mobilità dei ricercatori, armonizzandone il più possibile le carriere, in quanto le persone rappresentano il primo veicolo delle idee. Inoltre, è il momento di normare l'approccio di RRI, mediante l'azione pubblica, in termini non soltanto di adeguatezza delle risorse, ma anche di collegamento tra i finanziamenti e i risultati raggiunti. In particolare, gli obiettivi della RRI dovrebbero essere previsti come pre-requisiti o condizioni di ammissibilità o come criteri di valutazione.

4. Gli ambiti che potrebbero trarre maggiori benefici dall'integrazione di aspetti orizzontali nel programma *Horizon* 2020 sono quelli nei quali si registrano progressi ancora insufficienti. Le iniziative da sostenere attraverso il programma SWAFS dovrebbero, dunque, riguardare soprattutto le questioni dell'uguaglianza di genere e del coinvolgimento delle imprese nella ricerca e nell'innovazione responsabile. Per fare ciò potrebbe essere istituito un tavolo permanente di esperti SWAFS, che dia-

loghi anche con i principali *network* esistenti sulla RRI, costituito da componenti del mondo scientifico, della società civile e delle istituzioni, in modo da incoraggiare lo scambio di idee e buone pratiche sui temi dell'etica della scienza, la gestione del rischio, il ruolo delle donne nella scienza ecc.

5. Un sistema efficace di monitoraggio, contabilità e valutazione è il presupposto essenziale per assicurare l'inclusione della ricerca e innovazione sostenibile all'interno del programma SWAFS e delle altre azioni di *Horizon* 2020. Considerati gli elevati flussi migratori, un'iniziativa che potrebbe essere sostenuta anche con altre parti di Orizzonte 2020 attiene all'opportunità di elaborare strategie volte all'integrazione e alla valorizzazione dei migranti e dei rifugiati che abbiano esperienza come scienziati e ricercatori. In tale modo si realizzerebbe la terza «O» *(Open to the world)* e si potrebbe mettere a disposizione nel sistema di ricerca d'Europa l'esperienza acquisita da questi ultimi. In tale prospettiva, il linguaggio comune della scienza potrebbe essere un elemento di aggregazione e l'attività di ricerca potrebbe rappresentare un canale di inclusione.

6. Affinchè la scienza si avvicini davvero ai cittadini, occorre senz'altro un efficace impegno pubblico, non solo dello Stato ma di tutti i soggetti coinvolti. Il concetto di *public engagement* descrive infatti tutti i modi in cui le attività e i benefici dell'educazione di alto livello possono essere condivisi con i cittadini; si tratta di un processo bidirezionale: da un lato, la società con i suoi bisogni e, dall'altro, le università e i centri di ricerca con i loro progressi. Mettere a sistema tale approccio è fondamentale, in ogni settore e attraverso tutti i canali di interazione, onde far emergere le necessità e tentare di dare loro delle risposte efficaci. Gli istituti di alta cultura devono pertanto essere incentivati a promuovere tale aspetto, che per le università italiane rientrerebbe nella cosiddetta «terza missione», definita tecnicamente dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) anche come «il concetto di apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze» e inclusa nella valutazione della qualità della ricerca. Del resto, nella «Dichiarazione di Roma sulla ricerca responsabile e l'innovazione», del 21 novembre 2014, si richiama l'impegno continuo di tutti gli *stakeholders* nell'individuazione di soluzioni inclusive e sostenibili per la società. Attraverso tale rete di interazione è possibile anche utilizzare la scienza per favorire l'accesso delle categorie più svantaggiate, migliorandone la qualità della vita e riducendone i disagi, con indubbi vantaggi per la collettività.

4. LE LINEE DI INDIRIZZO AL GOVERNO

Dall'analisi del programma SWAFS, e tenuto conto più del valore prospettico e a lungo termine delle sue finalità che non del suo apporto finanziario, la 7ª Commissione ritiene necessario indicare al Governo alcune linee di indirizzo di carattere più generale, che si riferiscono all'attuazione complessiva di *Horizon* 2020 in ambito nazionale. Occorre infatti

gettare le basi tanto per aumentare il coinvolgimento dei cittadini rispetto alle tematiche della scienza, quanto per tramutare detto coinvolgimento in una concreta partecipazione ai bandi europei, onde cogliere tutte le opportunità offerte dall'Unione.

In questo scenario, il Parlamento può giocare un ruolo essenziale quale custode della democrazia rappresentativa e dunque centro della discussione sulle strategie nazionali in tema di ricerca, promuovendo anche iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Mediante il materiale raccolto e le audizioni svolte, è stata compiuta una valutazione della *performance* italiana rispetto al Programma quadro, che è stata letta tenendo conto delle misure descritte nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020. Alla luce di tali riflessioni e delle risposte ai quesiti della consultazione pubblica, la 7ª Commissione impegna il Governo:

a) a lavorare congiuntamente con il Parlamento al fine di consolidare l'azione di tutte le Istituzioni nazionali in ambito europeo, incrementando il dialogo con la Commissione europea, anche attraverso una più marcata presenza negli organismi di gestione, valutazione e controllo del Programma *Horizon* 2020. Tale azione è mirata a rinsaldare il ruolo dell'Italia nell'attuazione del Programma *Horizon* 2020 e a dare un contributo più ampio allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER), definito dall'articolo 179 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) ad informare i Rappresentanti nazionali nel Comitato di Programma dei contenuti della presente risoluzione, in modo che essi si facciano portavoce dell'attenzione e delle istanze del Parlamento nella definizione dei Programmi di lavoro;

c) a verificare i termini di inserimento nel *Work Programme Science with and for Society* delle risposte ai quesiti della consultazione, sostenendone l'implementazione;

d) a rafforzare l'azione dei Punti nazionali di contatto (NCP), in modo che sia assicurato un efficace supporto ai ricercatori italiani rispetto alla partecipazione ai bandi, anche il linea con le misure di accompagnamento già previste nel PNR. In questo contesto, si ritiene opportuno diffondere tra tutti gli attori della ricerca, in maniera continuativa e periodica, i risultati del dialogo messo in atto tra i diversi NCP, onde rendere conoscibili le tematiche in discussione in Europa;

e) ad introdurre le opportune misure, anche attraverso le azioni del PNR, per realizzare un effettivo coordinamento del Sistema nazionale della ricerca, al fine di migliorare la *performance* italiana nell'accesso ai finanziamenti di Orizzonte 2020;

f) ad incentivare gli istituti di alta cultura e le scuole affinchè promuovano azioni di sensibilizzazione verso la scienza, con l'obiettivo primario di coinvolgere le giovani generazioni, sfruttando tutte le innovazioni tecnologiche già in uso tra i ragazzi, le quali potrebbero rendere familiare e accessibile il linguaggio stesso della scienza;

g) a completare le azioni avviate a seguito della risoluzione sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36) e in attuazione della delega conferita con l'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework of Research Careers*, promuovendo un dibattito nel sistema italiano della ricerca al fine di contribuire alla definizione del quadro europeo delle carriere.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che ieri si sono svolte le comunicazioni del ministro Delrio sul provvedimento in esame, a conclusione della fase istruttoria. Ritiene quindi opportuno riprendere la discussione generale.

Il senatore Maurizio ROSSI *(Misto-LC)* chiede preliminarmente, data la rilevanza del provvedimento in titolo, che la Commissione possa disporre di tempi adeguati per esaminare lo schema di parere che il relatore si è già impegnato a predisporre.

Segnala quindi una serie di aspetti critici dello schema di decreto: in primo luogo, chiede di conoscere quali dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato si ritiene opportuno recepire.

Per quanto riguarda la richiesta di una proroga di 36 mesi per l'entrata in vigore del nuovo sistema avanzata dalla Conferenza Stato-Regioni, rileva con favore la posizione contraria del Governo e della Commissione. Oltre a rischiare di compromettere la stessa riforma delle autorità portuali, una proroga così lunga porterebbe infatti molte autorità portuali in sca-

denza ad assumere provvedimenti affrettati e arbitrari sui servizi portuali (in particolare l'assegnazione o il rinnovo di concessioni). In merito sarebbe stato utile conoscere in anticipo il testo sul nuovo regolamento sulle concessioni, che il Governo è in procinto di emanare, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

Per quanto riguarda la *governance* del sistema portuale, ritiene inopportuno che, come richiesto dall'ANCI, i comuni possano intervenire nell'intesa tra Ministro e Regioni per la nomina dei presidenti delle nuove autorità di sistema portuale: è infatti necessario che tale prerogativa rimanga esclusivamente in capo al Ministro, in modo che egli possa farsi garante dell'indirizzo strategico del sistema portuale nel suo complesso. Del resto, osserva che nel caso di autorità portuali di sistema che comprendono un numero elevato di porti, i rappresentanti dei comuni interessati esercitano già una notevole influenza nel comitato di gestione, e sarebbe assai difficile raggiungere anche un'intesa sulla nomina dei presidenti.

Segnala poi che l'autorità marittima deve salvaguardare la sua competenza per quanto riguarda le acque del porto, ma tale competenza non dovrebbe estendersi anche alle banchine: in merito chiede chiarimenti al relatore.

Occorre una separazione netta tra gli operatori del *cluster* marittimo e gli organi di gestione dell'autorità di sistema portuale: se è giusto che gli operatori economici si avvantaggino delle semplificazioni amministrative introdotte dalla riforma, non è però accettabile che, anche nel nuovo sistema, essi continuino a condizionare le scelte gestionali, perfino nella scelta dei presidenti delle autorità, che dovrebbero anzi essere scelti tra soggetti estranei al porto e alla stessa città.

Ritiene infine opportuno rafforzare il tavolo nazionale di coordinamento delle autorità di sistema portuale previsto nello schema, attraverso la partecipazione dei rappresentanti del *cluster* marittimo, anche al fine di consentire una corretta valutazione degli impegni di investimento posti a carico dei concessionari portuali.

Il senatore SONEGO *(PD)* richiama l'intervento svolto nella seduta di ieri, durante le comunicazioni svolte dal ministro Delrio, in merito ai profili di incostituzionalità da lui rilevati nel provvedimento in esame. Vi è infatti una formulazione che appare lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni a statuto speciale e che dovrebbe, pertanto, essere sostituita con la più corretta formulazione canonica. Auspica che tale soluzione sia adottata dal Governo nel testo definitivo del decreto legislativo, onde evitare in seguito possibili ricorsi alla Corte costituzionale. Ricorda infine di aver segnalato la questione ai Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritiene la riforma generalmente condivisibile, ma segnala alcune riserve sul suo carattere eccessivamente accentratore, laddove, attribuendo al Ministro sia il potere di nomina dei presidenti delle autorità di sistema portuale, sia quello di indi-

rizzo strategico, si limita fortemente l'autonomia delle stesse autorità, che divengono di fatto una sorta di uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Esprime perplessità anche sulle procedure previste per l'adozione dei piani regolatori portuali, basati sostanzialmente sull'intesa tra l'autorità di sistema portuale e il comune o i comuni limitrofi. Questi ultimi basano infatti la loro pianificazione urbanistica su un territorio e su un'ottica necessariamente limitati, che però risultano troppo asfittici rispetto alle esigenze di sviluppo dei porti e dei retro porti. In proposito, precisa di aver elaborato una ipotesi di soluzione che si riserva di condividere con i colleghi.

Il senatore BORIOLI *(PD)* condivide molte delle considerazioni già emerse nel dibattito. In merito alla richiesta di proroga delle regioni, poiché lo schema di decreto in esame attribuisce al Ministro il ruolo di coordinatore del nuovo sistema, per assicurarne la necessaria omogeneità, non è accettabile uno slittamento di 36 mesi, che rischia di far saltare la riforma, anche per possibili sovrapposizioni con la scadenza della legislatura.

Sul tema dei piani regolatori portuali, pur condividendo l'esigenza della ricerca d'intesa tra i vari soggetti istituzionali, ritiene tuttavia che lo schema ne preveda un numero eccessivo, complicando e allungando i tempi della procedura, laddove servirebbe invece uno sforzo di semplificazione.

Rileva poi la mancanza nell'atto in esame di un riferimento alla necessità di integrazione tra la portualità e la logistica e chiede che, nel tavolo nazionale di coordinamento, si preveda la concertazione non solo con le regioni sedi dei porti, ma anche con quelle limitrofe che fanno parte della stessa catena logistica. Infine, sollecita l'introduzione di meccanismi che possano finalmente attribuire una piena autonomia finanziaria alle autorità portuali.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* richiama l'articolo 11 del provvedimento, che modifica l'articolo 11 della legge n. 84 del 1994 sul Collegio dei revisori dei conti, i cui membri vengono a essere nominati tutti quanti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si configura così a suo avviso un controllo eccessivo da parte del Governo, per cui chiede che almeno il presidente sia scelto tra soggetti esterni, ad esempio nella Magistratura contabile.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* ribadisce le critiche già avanzate dal suo Gruppo in merito al potere eccessivo attribuito dal provvedimento al Ministro nella scelta dei presidenti delle autorità di sistema portuale. Chiede quindi che la nomina avvenga secondo criteri rigorosi e trasparenti, con una chiara indicazione dei requisiti dei candidati.

Per quanto riguarda il tema degli investimenti nei porti, ritiene che debba essere compiuta un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici

e dei tempi di recupero dell'investimento. In questo senso, e a maggior ragione se si arriverà ad attribuire una completa autonomia finanziaria alle autorità portuali, particolare importanza dovrebbe essere attribuita all'analisi dei piani economico-finanziari.

Infine, ritiene inopportuno che un Ministro possa procedere alle nomine di presidenti di autorità portuali in prossimità della scadenza del mandato del Governo e chiede quindi l'introduzione di una sorta di «semestre bianco».

Il senatore RANUCCI *(PD)* ritiene eccessivo e immotivato il potere di influenza delle regioni e degli enti locali nella gestione dei porti di interesse nazionale.

Tali scali hanno infatti una rilevanza strategica e, al pari di altri *asset*, dovrebbero essere gestiti direttamente dallo Stato, mentre risulta corretto che i porti di interesse regionale siano affidati alla gestione delle regioni degli enti locali e che ubbidiscano a logiche di tipo diverso.

Il relatore FILIPPI *(PD)* richiama una serie di aspetti critici del provvedimento in esame, che formeranno oggetto delle segnalazioni che verranno inserite nello schema di parere che presenterà alla Commissione.

In primo luogo, osserva che il settore portuale italiano dovrebbe essere concepito come un «sistema di sistemi», nel senso di coordinare tra loro una serie di realtà complesse e variegate. Nello schema in esame manca l'attenzione a uno degli aspetti essenziali di tale visione, ossia l'integrazione tra portualità e logistica. Ricorda infatti che oggi i confini tradizionali dei porti sono in via di superamento: con le procedure di *pre-clearing* e di corridoi veloci, ad esempio, lo sdoganamento delle merci avviene già fuori dal porto. Di conseguenza, una moderna gestione del sistema impone la capacità di collegare tra loro porti e retro porti. Per tale questione, sarebbe però servito un provvedimento legislativo *ad hoc*.

Critica poi la soluzione normativa scelta per la pianificazione urbanistica dei porti all'interno dello schema: come già detto, le procedure sembrano appesantire eccessivamente l'approvazione dei piani regolatori portuali, configurandoli come subordinati ai piani regolatori comunali e quindi assoggettandoli alle preventive intese con regioni e comuni, che però spesso sono molto difficili da ottenere. Tale procedura potrebbe appesantirsi ulteriormente, ove fossero confermati gli intendimenti del Governo di inserire nei piani anche la valutazione di elementi di carattere ambientale ed energetico. Invece, se si vuole recuperare velocità ed efficienza, la disciplina dovrebbe essere più snella, qualificando i piani regolatori portuali come variante urbanistica al piano regolatore generale, in ragione del loro carattere strategico.

Un'altra questione riguarda l'assegnazione delle concessioni portuali, sulla quale sta intervenendo il nuovo regolamento: servirebbero garanzie affiché le concessioni fossero sempre affidate mediante gara ad evidenza pubblica. Su questo tema, un ruolo importante dovrebbe essere esercitato dall'Autorità di regolazione dei trasporti che però, nel corso dell'audizione

svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, ha dichiarato che, trattandosi di demanio marittimo, la questione esula dalla sua competenza, che si esplica solo sulle infrastrutture del porto. Tale affermazione suscita perplessità, laddove si consideri che le banchine portuali oggetto della concessione sono a tutti gli effetti le infrastrutture del porto.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dal senatore Maurizio Rossi, in merito alla *governance* del sistema e al rapporto tra autorità marittima e autorità portuale, osserva che esistono ancora oggi una serie di incertezze e ambiguità, che andrebbero chiarite. Tuttavia, la soluzione proposta dallo schema si presta ad una serie di dubbi, anche alla luce della giurisprudenza europea. In attesa di una valutazione complessiva, potrebbe forse essere preferibile non intervenire sull'attuale assetto, eliminando la previsione contenuta nello schema di modifica dell'articolo 14 della legge n. 84.

Per quanto concerne le questioni delle proroghe richieste dalle regioni, nel ribadire le sue perplessità, concorda comunque con l'esigenza che le stesse siano concesse per tempi molto limitati (12-18 mesi) e sulla base di esigenze motivate. Inoltre, nella fase di proroga, le autorità dovrebbero essere gestite da commissari nominati direttamente dal Ministro.

Riguardo ai tavoli di coordinamento e di partenariato, al fine di evitare la creazione di organismi pletorici, sarebbe opportuno valutare una composizione a «geometria variabile», in relazione agli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno.

Con riferimento alle obiezioni sollevate dal senatore Sonego circa le eccezioni di costituzionalità per le competenze delle regioni autonome, riferisce che il Governo sembra intenzionato a porre rimedio con una formulazione più equilibrata.

Concorda poi con il fatto che lo schema di decreto in esame preveda un forte accentramento nelle mani del Ministro dei poteri di indirizzo e nomina per le autorità di sistema portuale. Ciò però supera gli eccessi di segno opposto registrati finora con la grande frammentazione dei porti. I presidenti delle autorità di sistema portuale devono coadiuvare l'azione del Ministro, fatta salva l'autonomia delle singole autorità, che dovrebbe finalmente esplicarsi anche dal punto di vista finanziario, come segnalato dal senatore Borioli.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Margiotta, condivide le sue osservazioni in merito alla composizione del Collegio dei revisori.

In risposta al senatore Cioffi, concorda sul fatto che i criteri di nomina dei presidenti delle autorità debbano essere più rigorosi e trasparenti, ma la scelta da parte del Ministro resta un aspetto essenziale: in ogni caso, più si alza il livello dell'intesa istituzionale, migliore dovrebbe essere la scelta.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Ranucci, concorda con l'esigenza di limitare la commistione tra autorità di sistema portuale e organi territoriali; tuttavia, deve essere salvaguardata la possibilità delle autorità di promuovere i servizi della logistica e della intermodalità.

Infine, si riserva di predisporre uno schema di parere e di sottoporlo alla valutazione della Commissione in tempo utile, in modo da assicurare adeguati spazi di discussione.

Il presidente MATTEOLI concorda con le osservazioni del relatore in merito alla complessità delle procedure previste attualmente per l'approvazione dei piani regolatori portuali, che implicano le intese di una serie di soggetti istituzionali sempre assai difficili da raggiungere. Nell'auspicare che si possano trovare modalità più snelle, ribadisce l'esigenza che, anche per scelte strategiche di tale portata, il tavolo nazionale di coordinamento delle autorità sia presieduto direttamente dal Ministro.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (n. 312)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI *(PD)* illustra lo schema di decreto in esame, che è finalizzato a dare seguito all'intendimento, annunciato dal Governo, di porre sul mercato una ulteriore quota della partecipazione detenuta dallo Stato – tramite il Ministero dell'economia e delle finanze – nel capitale di Poste italiane Spa in modo che alla fine si determini una partecipazione pubblica nel capitale stesso non inferiore al 35 per cento.

In proposito, ricorda che, in base allo statuto di Poste italiane, nessun soggetto diverso dal Ministero dell'economia e delle finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati può detenere una quota superiore al 5 per cento del capitale della società.

Come richiamato nella relazione illustrativa del provvedimento, nel corso del 2015 è stata realizzata la cessione di una prima quota del capitale sociale di Poste italiane, mediante offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori italiani (inclusi i dipendenti) e a investitori istituzionali ed esteri.

A seguito di tale operazione, è stato collocato sul mercato telematico gestito da Borsa Italiana circa il 35,30 per cento del capitale della società: pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze detiene ancora una quota complessiva pari al 64,70 per cento circa del capitale sociale, suddiviso in 845.005.992 azioni, di cui 6.924.313 a servizio delle assegnazioni gratuite a favore del pubblico indistinto dei sottoscrittori che conserveranno le azioni acquistate fino al 27 ottobre 2016 *(bonus share)*.

Fa quindi presente che, con il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge n. 269 del 2003, ha disposto il conferimento alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) di una partecipazione in Poste italiane pari al 35 per cento del capitale so-

ciale, per sottoscrivere un aumento a pagamento del capitale sociale di CDP di euro 2.930.257.785, comprensivo di capitale per euro 551.143.264 e sovrapprezzo per euro 2.379.114.521, riservato al Ministero dell'economia e delle finanze, che aumenterà in tal modo la sua quota in CDP dall'80,10 all'82,77 per cento circa.

Nelle premesse del decreto ministeriale, si precisa che tale scelta risponde alle esigenze di rafforzamento patrimoniale di CDP, anche in relazione alla sua qualifica di «istituto nazionale di promozione» della crescita e degli investimenti nel Paese fissata dall'articolo 1, comma 826, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).

Al termine dell'alienazione, pertanto, la partecipazione pubblica che verrà mantenuta dallo Stato nel capitale di Poste italiane, non inferiore al 35 per cento, corrisponderà alla quota ceduta alla gestione separata di CDP, sulla quale il Ministero dell'economia e delle finanze continuerà ad esercitare l'attività di indirizzo e gestione.

Ricorda che i criteri della prima cessione del capitale di Poste italiane sono stati fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2015. Analogamente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 332 del 1994 e dell'articolo 1 della legge n. 481 del 1995 sulla privatizzazione delle società pubbliche, anche per la dismissione di questa ulteriore quota della partecipazione detenuta dallo Stato in Poste italiane lo schema di decreto in esame individua i criteri e le modalità. Su di esso deve essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che ha carattere obbligatorio ma non vincolante.

Per quanto concerne il contenuto, osserva che lo schema si compone di un unico articolo.

Il comma 1 precisa che l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane Spa dovrà determinare il mantenimento di una partecipazione dello Stato nel capitale della società non inferiore al 35 per cento, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero.

Il comma 2 prevede che la suddetta alienazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste italiane, e/o a investitori italiani ed internazionali.

Infine, il comma 3 dispone che, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste italiane, potranno essere previste per loro forme di incentivazione, tenuto anche conto della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Secondo quanto chiarito anche dalla relazione illustrativa, tali incentivazioni potranno esplicarsi in termini di quote dell'offerta riservate *(tranche* dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, *bonus share* maggiorata rispetto al pubblico in-

distinto, prezzo anche differenziato per pubblico distinto e dipendenti) e/o, per quanto riguarda i dipendenti, di modalità di finanziamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 28 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 271

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 DEFINITIVO (MERCATO DI PRODOTTI FERTILIZZANTI CON MARCATURA CE)

Plenaria

189ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba

Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) ***Laura PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2290 (pubblicati in allegato).

Dichiara inammissibili per estraneità di materia l'ordine del giorno G/2290/7/9, nonché gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(2119) ***STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che la relatrice Gatti ha presentato un nuovo emendamento 6.100, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2217 (pubblicato in allegato).

La relatrice GATTI *(PD)* illustra l'emendamento 6.100, facendo presente che esso risponde a esigenze di maggiore chiarezza e intelligibilità della proposta di modifica, nonché di tenere conto di taluni spunti contenuti in altri emendamenti relativi alla Rete del lavoro agricolo di qualità, a firma di rappresentanti di maggioranza e di opposizione. Esso include pertanto gli emendamenti a propria firma 6.12 (testo corretto), 6.64 e 6.85 e introduce ulteriori riformulazioni. Sottopone tale nuovo emendamento all'attenzione dei commissari e del rappresentante del Governo.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento della relatrice 6.100 per giovedì 30 giugno, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2037) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***

(Esame e rinvio)

La relatrice SAGGESE *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che esso ha ad oggetto disposizioni destinate ai servizi di ristorazione collettiva, ed è ispirato dalla necessità di realizzare una buona politica di ristorazione che, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, sia in grado di coniugare nel modo migliore le logiche economiche di mercato con quelle prioritarie della salute.

Specifica che l'iniziativa si inserisce in un quadro di riferimento generale in cui la ristorazione collettiva ha assunto, nello stile di vita quotidiano della società, una dimensione di tutta evidenza e rilevanza, che coinvolge un numero sempre crescente di individui, in ambito singolo e familiare, sotto diversi aspetti, tra i quali quelli legati al lavoro e all'attività scolastica.

In tale contesto, rileva come la ristorazione collettiva, proprio in considerazione della dimensione dei pasti prodotta, possa rivelarsi uno straordinario strumento in grado di influenzare positivamente le scelte e le tendenze alimentari dei cittadini.

Il rilievo della funzione nutrizionale della ristorazione nell'ottica di una sana alimentazione risulta confermato dalle linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute per la ristorazione scolastica, le cui indicazioni, volte a facilitare sin dall'infanzia l'adozione di abitudini alimentari corrette per la promozione della salute, non sempre trovano applicazione reale a causa delle persistenti forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni.

Nel quadro delineato, evidenzia come la ristorazione collettiva sia parte integrante della filiera agroalimentare, e che, come tale, possa sia contribuire a una valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, sia costituire uno sbocco importante per il mondo produttivo attraverso una adeguata offerta di produzioni locali.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato del disegno di legge. L'articolo 1, nel delineare le finalità, stabilisce il rispetto della normativa dell'Unione europea vigente, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione biennale di linee guida per la ristorazione collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni

dietetiche atte a contrastare determinate patologie, i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo princìpi e messaggi uniformi volti a favorire una corretta alimentazione, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale, prevedendo altresì la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali, in ordine ai quali vengono previste norme riguardanti le procedure di gara per l'assegnazione, con particolare rilievo per l'obbligo di selezione in base criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità che debbono essere garantiti, elencati alle singole lettere del comma 5, tra i quali riveste rilevanza anche l'attività di monitoraggio sui servizi offerti, sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria.

L'articolo 6 dispone l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione in questione, di ricorrere ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è devoluta all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), per accedere al quale è condizione la sussistenza dei requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica.

Infine, rileva che l'articolo 7 prevede la facoltà per le parti di pattuire, nei contratti stipulati tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, comunque non superiori a due mesi dal termine definito alla stipula del contratto.

Il presidente FORMIGONI propone di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire tale importante materia, incontrando anzitutto i Comandi Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) e Politiche Agricole e Alimentari e la Guardia di finanza.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Utilitalia e Federmetano sull'atto comunitario n. (COM (2016) 157 def.) (mercato di prodotti fertilizzanti con

marcatura CE), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

ordini del giorno

G/2290/1/9
PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame concerne la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, rendendo possibile agli operatori del settore alimentare la cessione per il consumo umano, per il sostegno vitale degli animali o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

la piena attuazione della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, richiede azioni di contrasto allo spreco alimentare secondo un ordine di priorità che privilegi la prevenzione dello spreco, e, a seguire, il riutilizzo dell'invenduto per il consumo umano, la valorizzazione dell'invenduto per l'alimentazione animale, per l'utilizzo per il *compost* agricolo e infine per la trasformazione energetica per la produzione di biogas;

si riterrebbe opportuno prevedere, per gli operatori del settore alimentare, un obbligo di stipulare convenzioni con le associazioni senza fini di lucro per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e idonei al consumo umano, stabilendo altresì sanzioni per le violazioni, nonché sanzioni per l'operatore che manipoli con dolo prodotti invenduti idonei al consumo;

premesso altresì che:

l'articolo 17 del disegno di legge prevede la riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti attraverso un coefficiente di riduzione della tariffa, che può essere applicato dai comuni, proporzionale alla quantità certificata della donazione;

al fine di evitare che tali riduzioni gravino sui bilanci delle amministrazioni comunali, sarebbe opportuno invece introdurre un sistema di agevolazioni fiscali mediante il riconoscimento di un credito di imposta a favore di produttori e distributori di prodotti alimentari sui beni donati per il consumo umano;

considerato che:

andrebbe infine previsto, al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, il riconoscimento ai venditori al dettaglio di un credito d'imposta sul costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nella Unione europea (2011/2175(INI)), che al Considerando V, numero 4, inserisce anche gli imballaggi deteriorati o difettosi tra le cause dello spreco alimentare,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di Tavolo permanente di coordinamento – le cui funzioni sono integrate all'articolo 8 del disegno di legge, misure atte a rendere obbligatorie le forme di donazione e di valorizzazione secondo un ordine che rispetti la priorità del consumo umano, l'alimentazione animale, l'utilizzazione per il *compost* agricolo, valorizzazione energetica per la produzione di biogas, nonché, al fine di favorirne la diffusione, misure incentivanti, anche attraverso incentivi fiscali tramite credito di imposta, e misure sanzionatorie per le violazioni;

ad elaborare ed implementare sistemi di riduzione della produzione e dell'utilizzo di imballaggi, anche riconoscendo ai venditori al dettaglio, che si dotino di strumenti per la vendita senza imballaggio, un credito di imposta o altri incentivi fiscali pari nel minimo al valore dell'acquisto e dell'installazione degli impianti necessari.

G/2290/2/9
GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

G/2290/3/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo in quanto Ministero chiaramente competente su queste tematiche.

G/2290/4/9
FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la ridistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

G/2290/5/9

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

a riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed al loro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della Delega al Governo per la riforma del Terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati ed in corso di pubblicazione (disegno di legge n. 2617-B);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole, favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che, riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali;

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti e che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 9 della citata Delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

G/2290/6/9
CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

G/2290/7/9
DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi;

in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;

è ormai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale di scarsa qualità che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale, quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane sono utilizzate per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alle bio diversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibile a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, che portano tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso e così via e che sono presenti in tantissimi prodotti, soprattutto nei prodotti dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, cracker;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini soprattutto, abusano di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite: la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese sulle etichette dei prodotti alimentari che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuti in tal senso, ad esempio in Francia su alcuni prodotti vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia resa obbligatoria l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo e la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva.

G/2290/8/9

MORONESE, SERRA, DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il disegno di legge in esame intende perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri

prodotti, tra l'altro attraverso la realizzazione di attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

considerato che:

come risulta da una recente indagine qualitativa sugli sprechi nella ristorazione scolastica realizzata dal Centro studi dell'Osservatorio della Ristorazione collettiva e Nutrizione (ORICON), nel 2014 le aziende della ristorazione collettiva aderenti a Oricon (CAMST, CIR food, Compass Group Italia, Elior, Gruppo Pellegrini, Sodexo) hanno acquistato materie prime alimentari destinate alla ristorazione scolastica per un valore di 213 milioni di euro, pari al 37 per cento dei costi complessivi sostenuti. Dai risultati emersi dall'indagine qualitativa, emerge che gli sprechi alimentari hanno un peso economico di circa 27 milioni di euro (0,18 centesimi di euro per ogni pasto servito, il cui prezzo medio unitario nel 2014 si è assestato su 4,6 euro), pari al 12,6 per cento delle materie prime alimentari impiegate,

impegna il Governo:

ad avviare apposite iniziative volte ad introdurre incentivi e meccanismi premianti per le istituzioni scolastiche che nell'ambito della ristorazione riescono a raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari.

---

emendamenti

Art. 1.

1.1
CANDIANI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «farmaceutici».

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera b);
all'articolo 13, capoverso «Art. 1»*, sopprimere le parole:* «di prodotti farmaceutici»;
alla rubrica, sopprimere la parola: «farmaceutici»;
sopprimere l'articolo 15;
all'articolo 16, comma 5, lettera a)*, sopprimere il numero 1);*
al comma 6, lettera a)*, sopprimere le parole:* «i prodotti farmaceutici nonché»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «dei prodotti farmaceutici»;
al titolo del Capo III, sopprimere le parole: «farmaceutici»;
al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «e farmaceutici».

1.2
PUPPATO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano» *con le seguenti:* «destinandole, in ordine di priorità, al consumo umano, all'alimentazione animale, all'utilizzazione per il *compost* agricolo, alla valorizzazione energetica per la produzione di biogas».

1.3
DONNO

Al comma 1, lettera d)*, sostituire le parole da:* «nonché»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «nonché alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica».

1.4
DONNO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, con particolare attenzione ad ottenere una sostanziale riduzione dei consumi di alimenti di origine animale considerati gli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati».

Art. 2.

2.1
DONNO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «degli alimenti» *con le seguenti:* «dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli».

2.2

DONNO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «degli alimenti»*, con le seguenti:* «dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca».

2.3

DONNO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «enti privati»*, inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

2.4

MANDELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* ''eccedenze alimentari'': i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errore nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione; prodotti alimentari ai fini medico speciali invenduti a causa delle fluttuazioni di mercato».

2.5
DONNO

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole:* «; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata».

Art. 3.

3.1
CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis.* Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

3.2
STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *nella rubrica, dopo la parola:* «Riduzione», *aggiungere le seguenti:* «o incremento»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa agli operatori della grande distribuzione organizzata che non hanno provveduto alla stipula degli accordi o convenzioni con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-*bis.*».

3.3

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

3.4

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

3.5

MORONESE, DONNO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» *con la seguente:* «cedono».

3.6

PUPPATO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» *con le seguenti:* «devono cedere».

3.7

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: «possono» *con le seguenti:* «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della grande distribuzione organizzata provvedono a stipulare appositi accordi o convenzioni con i soggetti donatari».

3.8

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» *con le seguenti:* «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

3.9

DONNO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, di-

stribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero».

3.10

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori del settore alimentare stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano.

1-*ter*. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 1-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000».

3.11

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i punti vendita della grande distribuzione organizzata, con superficie dedicata alla vendita superiore a 250 metri quadrati, sono tenuti ad organizzare il conferimento gratuito ai soggetti donatari di cui al comma 1 dei prodotti alimentari edibili a qualunque titolo ritirati dalla vendita, purché perfettamente idonei all'alimentazione umana e animale e nel rispetto del tempo utile di consumo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, garantendo in ogni caso, prima del conferimento, il processo speciale di congelamento per gli alimenti a maggiore deperibilità».

3.12

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «o, nel caso i soggetti donatori siano associazioni di giovani o di anziani, collettivi studenteschi, centri civici e sociali che ne facciano richiesta, queste hanno l'ob-

bligo di distribuirli attraverso le proprie mense o in occasione di cene popolari».

3.13
GRANAIOLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, possono essere cedute dagli operatori di cui al comma 1, per il sostegno vitale di animali, con particolare riguardo a quelli ricoverati nei canili e nei gattili. In seconda istanza le eccedenze alimentari di cui al presente comma possono essere destinate all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico».

3.14
DONNO

Al comma 3, sostituire le parole: «al consumo umano» *con le seguenti:* «all'alimentazione umana degli indigenti».

3.15
DONNO

Al comma 3, dopo le parole: «per il sostegno vitale di animali» *inserire le seguenti:* «, purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,».

3.16
PUPPATO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o alla trasformazione energetica per la produzione di biogas».

3.17

DONNO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

3.18

MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti alimentari ai fini specialistici derivanti dalla gestione di pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare».

3.19

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.20
DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.21
DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.22
DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in

ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma, fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza».

3.23

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.24

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.25

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.26

DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, co modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.27

MORONESE, DONNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata ''economia circolare'', ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge».

3.28

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro».

Art. 4.

4.1

CANDIANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita».

Art. 5.

5.1
DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza».

Art. 6.

6.1
MORONESE, DONNO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ne dispone la» *aggiungere la seguente:* «tempestiva».

6.2
DONNO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti privati»*, inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di pro-

dotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

6.0.1

MORONESE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti)

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti».

Art. 7.

7.1

DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

Art. 8.

8.1

DONNO

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* «distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi» *con le seguenti:* «distribuzione delle eccedenze alimentari».

8.2

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) formulazione di schemi di convenzione-tipo finalizzati a regolamentare, nelle diverse fasi della filiera, i rapporti fra gli operatori del settore alimentare e i soggetti donatari, per le attività di cessione gratuita e riutilizzo delle eccedenze alimentari».

8.3

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, infine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari, anche sperimentando in ambito comunale l'obbligatorietà per tutti gli esercizi di distribuzione di alimenti di collocare a fine esercizio all'interno di un sacchetto stagno *ad hoc*, tutte le rimanenze alimentari della giornata, a disposizione di associazioni e gruppi di cittadini che si impegnino a riutilizzarle».

8.4

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«7) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari».

8.5

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«*6-bis)* attività di monitoraggio e vigilanza affinché le cessioni di cui all'articolo 3 e la distribuzione dei relativi alimenti rispettino le effettive finalità della presente legge».

8.6

GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«b) il Tavolo è composto da:

1) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere i lavori;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) un rappresentante del Ministero della salute;

5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;

6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

7) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome;

8) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

10) due rappresentanti degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;

11) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;

12) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;

13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore agricolo;

15) un rappresentante della cooperazione agricola;

16) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

8.7

DONNO

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 8).*

8.8

BIANCONI

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 15) aggiungere i seguenti:*

«16) un rappresentate designato dalla Federazione Ordine farmacisti italiani (FOFI);

17) un rappresentante designato dal terzo settore».

8.9

GRANAIOLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Tavolo, una volta costituito, si riunisce entro trenta giorni per nominare una cabina di regia composta da non più di 5 partecipanti al tavolo medesimo, che ha il compito di coordinare le attività decise in sede di riunione plenaria».

8.0.1

DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Vendita di prodotti alimentari tramite distributore automatico)

1. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti in esso contenuti nonché, per ciascun prodotto, l'elenco degli ingredienti».

Art. 9.

9.1

DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

9.2

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

9.3

DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura ''l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie''».

9.4

DONNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura ''questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute''».

9.5

GRANAIOLA

Al comma 2 sostituire le parole: «per fini di beneficenza» *con le seguenti:* «per fini di solidarietà sociale o di beneficenza».

9.6

DONNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile».

9.7

GRANAIOLA

Al comma 4 dopo le parole: «per dotare gli operatori della ristorazione» *inserire le seguenti:* «, comprese le mense scolastiche e aziendali,».

9.8

DE PETRIS, CAMPANELLA, STEFANO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Al fine di perseguire più efficacemente a livello locale gli obiettivi di cui all'articolo 1, i comuni possono dotarsi di un programma di azione rivolto alla sostenibilità degli approvvigionamenti alimentari, finalizzato a individuare e promuovere interventi nelle diverse fasi della filiera, anche prevedendo l'istituzione di organismi permanenti di consultazione delle rappresentanze degli operatori del settore alimentare, dei consumatori, dell'università e della ricerca».

9.9

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della grande distribuzione, le regioni stipulano accordi o protocolli d'intesa con le aziende del settore per consentire la vendita di prodotti prossimi alla scadenza con sconti pari ad una percentuale almeno del 50 per cento».

9.10

CANDIANI

Al comma 5 sostituire le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

9.11

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 5, dopo la parola: «promuove», *inserire le seguenti:* «, a decorrere dall'anno 2017,»;

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alimentato con i maggiori introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*ter*.

5-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2017, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;'';

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;'';

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: ''oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e'' sono soppresse.».

al comma 6, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 5», *con le seguenti:* «commi 2 e 3».

9.12

MORONESE, DONNO

Al comma 5 dopo le parole: «produzione alimentare ecosostenibile,» *inserire le seguenti:* «anche al fine di ridurre la somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.».

9.13

MORONESE, DONNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongono sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «2, 3 e 5», *con le seguenti:* «2, 3, 5 e 5-*bis*».

9.14

PUPPATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli operatori del settore alimentare adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale relativamente alla prevenzione dello spreco alimentare.».

9.15

CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli rivolti alla tutela della salute e alla riduzione dello spreco alimentare, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

b) destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera *a)*, al finanziamento di campagne infor-

mative orientate a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e l'adozione di comportamenti responsabili dei consumatori.

6-*ter*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

Art. 10.

10.1
CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero della salute» *con le seguenti:* «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute».

10.2
PUPPATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che siano dotati di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti cosiddetti sistemi.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.3

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di destinare una maggiore quantità di eccedenze alimentari a favore delle mense per le persone indigenti e le fasce deboli della società, lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche avviene unicamente su richiesta degli alunni previo assenso dei genitori, delle famiglie degli stessi o dei docenti.».

10.4

DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: ''oli vegetali'' sono aggiunte le seguenti: ''di palma e grassi vegetali idrogenati,''.».

Art. 11.

11.1

DONNO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» *con le seguenti:* «3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e».

11.2
MORONESE, DONNO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole da: «1 milione di euro», *fino a:* «e 2018,» *con le seguenti:* «1 milione di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

dopo le parole: «o facilmente riciclabili,», *inserire le seguenti:* «all'utilizzo, da parte degli operatori di settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei all'asporto di avanzi di cibo».

Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti variazioni:

sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «5 milioni»;

dopo le parole: «per gli anni 2017 e 2018,» *inserire le seguenti:* «quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

11.3
CANDIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» *e sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.4

CANDIANI

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» *e sostituire le parole da:* «e per gli anni 2017 e 2018» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

11.5

CANDIANI

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» *con le seguenti:* «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro».

11.6

GRANAIOLA

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelflife* dei prodotti alimentari» *con le seguenti:* «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del periodo di vita dei prodotti alimentari sullo scaffale»;

dopo le parole: «al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale» *inserire le seguenti:* «nel campo della lotta allo spreco alimentare».

11.7
DONNO

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «indigenti», *inserire le seguenti:* «nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,».

11.8
PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2 dopo le parole: «facilmente riciclabili» *inserire le seguenti:* «e la promozione di comportamenti innovativi che consentano ai cittadini, attraverso l'utilizzo delle *App* e delle tecnologie digitali, di mettere a disposizione e scambiarsi il cibo in scadenza, attraverso la messa in rete delle eccedenze alimentari,».

11.9
DONNO

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del fondo» *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica».

11.10
MORONESE, DONNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati».

Art. 13.

13.1
DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, dopo le parole:* «Gli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

13.2
MORONESE, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, dopo le parole:* «Gli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

13.3
GRANAIOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 1»*, sostituire le parole:* «compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza,» *con il seguente:* «compresi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e tutela dei diritti civili,».

13.0.1

PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Destinazione di eccedenze alimentari alle mense sociali)

1. In occasione di eventi in luogo pubblico e pubbliche manifestazioni le eccedenze dei prodotti alimentari sono destinate alle mense sociali del territorio o comunque alle associazioni del terzo settore per destinarle alle persone indigenti, a coloro che ne hanno bisogno e/o all'alimentazione animale».

Art. 14.

14.1

MORONESE, DONNO

Al comma 1, dopo la parola: «privati» *inserire le seguenti:* «o da enti pubblici senza scopo di lucro».

Art. 15.

15.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

15.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere l'articolo.

15.3

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sopprimere l'articolo.

15.4

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Sostituire l'articolo 15 con i seguenti:

«Art. 15. – *(Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS) – 1.* L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. – *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). –1.* Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma l, del decreto legislativo 4 dicembre, 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costituitivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione''.

Art. 15-*bis*. – *1*. Alle ONLUS di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui al presente articolo.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS».

15.5

BIANCONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 15. – *(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali) – 1*. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. – *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). – 1*. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma l, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione."

Art. 15-*bis*. – *(Modalità di utilizzo dei medicinali da parte delle ONLUS) – 1*. Alle ONLUS di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato e/o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e collaborazione all'attività della ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare rifermento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.».

15.7
MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il capoverso* «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito un sito sul quale il soggetto donatore, previa registrazione, mette a disposizione l'elenco dei prodotti farmaceutici – farmaci e dispositivi medici – non utilizzati, da donare, con relativi numeri di lotto e data di scadenza. A tale sito, previa registrazione, possono accedere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di individuare tra i prodotti farmaceutici disponibili quelli utilizzabili. Vengono individuate, inoltre, tutte le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

15.8
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Al comma l, lettera b), *capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole:* «di utilità sociale (ONLUS)» *inserire le seguenti*: «che prevedano espressamente nel proprio statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi del-

l'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,».

15.9

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «l-*bis*», *primo periodo, dopo le parole:* «a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», *inserire le seguenti:* «prevedendo anche il coinvolgimento delle farmacie convenzionate con il SSN nelle attività di raccolta,».

15.10

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «l-*bis*», *al primo periodo, sopprimere le parole da:* «con esclusione dei medicinali» *fino a:* «strutture ospedaliere».

15.11

MANDELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «1-*bis*», *al terzo periodo, sostituire la parola:* «sanitario», *con le seguenti:* «farmacista, anche volontario».

15.12

GRANAIOLA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «1-*bis*» *terzo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente» *con le seguenti:* «nei casi previsti dalla normativa vigente».

15.13

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Al comma 1, lettera b), *al copoverso 1-bis*, *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* «In ogni caso, anche nell'ambito del volontariato l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».

15.14

MANDELLI, RIZZOTTI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «1-*bis*», *dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

Art. 16.

16.1

GRANAIOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia superiore a 15.000 euro» *con le seguenti:* «non sia superiore a 10.000 euro».

16.2

DONNO

Al comma 5, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* «agli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indi-

genti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.3

MORONESE, DONNO

Al comma 5, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* «agli enti privati» *inserire le seguenti*: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.4

DONNO

Al comma 5, lettera b), *capoverso 4, dopo le parole:* «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti» *inserire le seguenti:* «e ad indicarne la quantità,».

16.5

DIRINDIN, GRANAIOLA

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «e i prodotti farmaceutici»;

nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di prodotti farmaceutici».

16.6
DONNO

Al comma 6, lettera b), *dopo le parole:* «agli enti privati» *inserire le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «Ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.7
MORONESE, DONNO

Al comma 6, lettera b), *dopo le parole:* «agli enti privati» *aggiungere le seguenti:* «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» *aggiungere le seguenti:* «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

Art. 17.

17.1
PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «il comune può applicare un» *inserire la seguente:* «piccolo» *e dopo la parola:* «donazione» *aggiungere il seguente periodo:* «Alle utenze domestiche che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari, vestiari o farmaceutici ai soggetti donatori di cui all'articolo 3 comma l, o ad altri cittadini attraverso le *App* e le tecnologie digitali il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione».

17.2
AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«l-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze domestiche che cedono, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, beni alimentari a soggetti donatari».

17.0.1
PUPPATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Sanzioni)

1. Gli operatori del settore alimentare che rendano dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione».

Art. 18.

18.0.1
MORONESE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innova-

tivi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

18.0.2

MORONESE, SERRA, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Servizi mensa nelle scuole)

1. Nelle gare d'appalto riferite alla fornitura di servizi di mensa per istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le amministrazioni interessate prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

18.0.3

MORONESE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate ali-

mentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

Art. 6.

6.100
La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità) – 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente»;

3) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c-ter) non essere controllate o collegate a soggetti che non rispettano i requisiti di cui al presente comma».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ed i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»;

c) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a far data dalla sua effettiva operatività»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo";

d) al comma 4, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

«*c-bis)* procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si renderanno disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;

c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-*bis* e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere *c-bis)* e *c-ter),* utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.

4-*ter*. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-*bis*, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste al comma 4, lettera *c-ter),* svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-*quater*. La Cabina di regia trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera *c-bis)* del medesimo comma.»;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, che avverrà con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2017, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituirà il sistema

UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate»."

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana con l'esame di due atti comunitari: la comunicazione della Commissione europea «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (COMM (2016) 356) e la comunicazione della Commissione europea «Le piattaforme *online* e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa» (COMM (2016) 288).

Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana anche con l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n. 308), per il quale la Commissione può formulare osservazioni alla Commissione affari costituzionali.

Conviene la Commissione.

Comunica infine che nel pomeriggio di martedì 5 luglio alle ore 14,15 è prevista l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria sul progetto «*Disclosure Code*», nella sede degli Uffici di Presidenza riu-

niti e integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 10ª e 12ª.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentanti subemendamenti agli emendamenti dei relatori 34.0.200, 34.0.300, 37.0.100, 48.100 e 52.0.500.

Informa inoltre che è stato presentato il testo corretto dell'emendamento 48.79 (testo 3), nonché l'ordine del giorno G/2085/37/10, di trasformazione dell'emendamento 46.30 (testo 2).

Comunica infine di aver presentato a sua volta l'ordine del giorno G/2085/36/10, che riprende i contenuti dell'emendamento 30.100/9, precedentemente ritirato a tal fine.

Tali emendamenti e ordini del giorno sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore Luigi MARINO *(AP (NCD-UDC))* ricorda sommariamente gli emendamenti ancora accantonati, segnalando che su alcuni di questi, prevalentemente su quelli presentati dai relatori la scorsa settimana e sui relativi subemendamenti, si è in attesa del parere della Commissione bilancio. Su altri, invece, come quelli relativi al *patent linkage*, alla trasparenza delle erogazioni pubbliche, alla locazione finanziaria, all'intermediazione immobiliare delle banche e alla cosiddetta «clausola sociale», è ancora in corso una riflessione di natura politica, anche nel confronto con il Governo.

Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 7, insieme all'altro relatore e con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, egli ritiene opportuno che restino accantonati per essere esaminati dopo le votazioni sugli emendamenti relativi a tutti gli altri articoli.

Nel sottolineare come i relatori considerino possibile concludere rapidamente l'esame, una volta che siano stati acquisiti i necessari pareri e conclusi gli approfondimenti in atto, propone che si riprenda con l'esame di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 52 e segnatamente con gli emendamenti 52.0.200 e relativi subemendamenti e con il 52.0.69.

Concorda la Commissione.

Esprime, anche a nome dell'altro relatore Tomaselli, parere contrario sugli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), nonché sui subemendamenti 52.0.200/3 e 52.0.200/4 e parere favorevole sull'emendamento 52.0.69.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in maniera conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento 52.0.200 dei relatori.

Il senatore SCALIA *(PD)* aggiunge la propria firma all'emendamento 52.0.200/1 (testo 2), per il quale prefigura – visto il parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo – una reiezione, che consentirà una possibile riformulazione per la discussione in Assemblea.

Posti ai voti, gli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2) sono respinti; previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELINO *(FI-PdL XVII)*, il subemendamento 52.0.200/3 è respinto; anche il subemendamento 52.0.200/4 è quindi posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 52.0.200 e 52.0.69 sono accolti.

Il relatore Luigi MARINO *(AP (NCD-UDC))* precisa la portata normativa dei due identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2) appena respinti, sui quali il presidente Mucchetti aveva sollecitato una riflessione; essi propongono l'abrogazione di una disposizione della legge *antitrust* applicabile a imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio. Si tratta di una modifica sostanziale alla legge n. 287 del 1990 che, a suo giudizio, è discutibile prevedere nell'ambito del provvedimento in esame.

Il presidente MUCCHETTI, nel ringraziare il relatore per gli elementi di informazione, sottolinea come i subemendamenti in questione propongano di sopprimere l'obbligo, attualmente previsto dalla richiamata legge n. 287 del 1990, che grava sulle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio, di rendere accessibili alle altre imprese direttamente concorrenti, a condizioni equivalenti, beni e servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte nel proprio settore qualora decidano di avviare attività in settori diversi dal proprio. In particolare, si sofferma sulle vicende che hanno recentemente riguardato la società H3G e Poste italiane, sulle quali si è avuto un pronunciamento dell'Autorità garante del mercato ed è in corso un contenzioso. Nel segnalare come fulcro della questione sia la possibilità per i concorrenti di utilizzare infrastrutture che siano nella disponibilità esclusiva delle imprese che operano in regime di monopolio, invita a considerare che la questione potrebbe riguardare anche altre infrastrutture, diverse da quelle prima ricordate, o

servizi ulteriori. Registra favorevolmente quindi la disponibilità a svolgere un'ulteriore riflessione in merito, in vista della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario GENTILE esprime il proprio rincrescimento per l'andamento dei lavori sul disegno di legge in titolo, destinato a subire un rallentamento nella settimana in corso – che si riteneva conclusiva anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea – in attesa del parere della Commissione bilancio su molti degli emendamenti ancora accantonati. Alla volontà di concludere rapidamente l'esame del provvedimento, reiteratamente manifestata, non solo dal Governo, non corrisponde a suo giudizio una coerente organizzazione dei lavori: a tal fine, sollecita il presidente Mucchetti a segnalare alla presidenza della Commissione bilancio l'esigenza che i pareri siano resi tempestivamente.

Il presidente MUCCHETTI assicura che segnalerà alla presidenza della Commissione bilancio quanto rappresentato dal sottosegretario Gentile, ricordando peraltro che i ritardi registrati sono derivati da una molteplicità di fattori.

Il relatore TOMASELLI *(PD)*, nel condividere il rammarico per il rallentamento dei lavori segnalato dal sottosegretario Gentile, sottolinea come la Commissione bilancio sia impegnata con l'esame di provvedimenti di urgenza, come il decreto-legge recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e di altri provvedimenti in discussione in Assemblea. Da quanto gli risulta, tuttavia, appena terminati tali impegni prioritari, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sugli ultimi emendamenti e subemendamenti presentati.

A suo giudizio, la prossima settimana, auspicabilmente in poche sedute, la Commissione industria potrà concludere l'esame del provvedimento, permettendone l'avvio della discussione in Assemblea il 12 luglio, nel rispetto di quanto previsto dal suo calendario dei lavori.

In conclusione, ritiene che le sedute di stasera e di domani mattina possano essere sconvocate, alla luce del quadro ora delineato.

Il relatore Luigi MARINO *(AP (NCD-UDC))* ricorda, tra i fattori di ritardo, le numerose riformulazioni presentate.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il sottosegretario Gentile per la sua assidua partecipazione ai lavori della Commissione e nel prendere atto che non ci sono le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento in titolo nelle sedute già convocate per questa sera e domani mattina, propone di sconvocare tali sedute.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

La senatrice FABBRI *(PD)*, relatrice, presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO *(M5S)* richiama l'attenzione sull'articolo 1, comma 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, che prevede la possibilità di escludere, totalmente o parzialmente, alcune società a partecipazione pubblica dall'applicazione del provvedimento in esame. In proposito, ricorda le parole del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, in occasione della sua audizione, secondo il quale, invece, si dovrebbero prevedere «criteri molto più stringenti» e un'unica ipotesi di deroga, per le società da quotare in borsa.

Si sofferma poi sulla definizione di «società quotate» – facendo peraltro notare che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano soltanto qualora espressamente previsto dalle stesse –, tra le quali rientrano anche le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. A suo parere la norma, anche se riguarda solo le emissioni fino al 31 dicembre 2015, presenta delle criticità.

In conclusione, dichiara il voto di astensione del Gruppo M5S.

Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avranno luogo. Comunica infine che la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,

premesso che:

i contenuti del decreto delegato rispondono agli obiettivi fondamentali e ai principi direttivi della delega, quali la chiarezza e semplificazione normativa, la riduzione del numero delle società e la tutela della concorrenza;

la realizzazione di tali obiettivi rappresenta una delle sfide più impegnative dell'intera riforma;

si esprime favorevolmente, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che, come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l'indebolimento dell'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche;

valuti l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 5, nel senso di prevedere che la facoltà dell'Amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di s.p.a affidatarie di servizio sulla base di gare ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi *standard* o di prezzi Consip;

la Commissione valuti altresì la possibilità che si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società *in house*, dettata dall'articolo 16, con le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.50/2016 e di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di

esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;

valuti la possibilità che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di acquisire partecipazioni in altre società o di costituirne *ex novo*;

la Commissione prenda in considerazione l'opportunità che all'articolo 26, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1, da accordi tra gli enti territoriali interessati per la ricollocazione in ambito regionale, e si valuti l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro anziché al Dipartimento della funzione pubblica;

inoltre, all'articolo 11 comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento – dal punto di vista retributivo e contributivo – per i componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;

quanto alla lettera d), comma 2, dell'articolo 20, fermo restando l'obbligo di dismissione per le società con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente, si valuti la possibilità di prevedere deroghe per casi eccezionali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a prevedere nella prossima legge di stabilità, al fine di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche: a) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio; *b)* che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

ordini del giorno

G/2085/36/10
MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Capo V del disegno di legge presenta una rilevante lacuna riguardo alla gestione dei residui clienti domestici in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;

considerato che:

non appare né ragionevole né auspicabile, sotto il profilo della concorrenza, che i clienti domestici residui della maggior tutela divengano automaticamente clienti degli attuali esercenti del servizio di maggior tutela, tra i quali uno detiene una posizione dominante;

l'articolo 30 del disegno di legge, nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dai relatori prevede genericamente che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, «secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

occorre assicurare che nell'attuazione di tale norma sia riconosciuto il ruolo che l'ordinamento attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quale soggetto deputato alla promozione della concorrenza nel settore;

appare necessario indirizzare l'azione del Governo nel senso di prevedere una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela quali «meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato» e disciplinare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti

alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti;

impegna il Governo a:

verificare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30, se siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, e a prevedere, in caso positivo, nel medesimo decreto, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, ponga in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela;

a prevedere, al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, che i suddetti provvedimenti disciplinino in particolare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti; nonché assicurino che l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale; che il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture; che il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima; che nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici; che i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.

G/2085/37/10

Di Biagio, Marinello, Berger, Consiglio, Pelino, Lanzillotta, Fabbri, Castaldi

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune norme concernenti l'esercizio della professione in forma societaria, dettando disposizioni sulle società tra avvocati, sulle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, sulle società che svolgono attività odontoiatrica;

il medesimo disegno di legge non interviene in modo omogeneo nel settore delle professioni ordinistiche, con il rischio di porre in essere discipline normative irragionevolmente differenziate;

considerato che:

si ritiene, comunque, necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'organica disciplina delle libere professioni, anche quando sono svolte in forma associativa e societaria, superando la sovrapposizione di interventi tampone e occasionali, dettati da emergenze e situazioni contingenti;

impegna il Governo ad avanzare proposte organiche per il riordino delle modalità di esercizio delle professioni, assicurando una normativa omogenea che eviti ingiustificate differenze di disciplina per i diversi settori interessati, che garantisca:

– la definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

– la previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

– la previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

– l'accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analoga attività.

emendamenti

Art. 34.

34.0.200/1

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 5*-bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria.»;

b) *al capoverso 5*-ter, *dopo le parole:* «in materia di» *inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» *con le seguenti:* «in materia».

34.0.200/2

BERGER

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «5-*quater*. I provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale per imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

34.0.200
I Relatori

*Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-*bis*."».

34.0.300/1
Fabbri

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «possa certificare» *inserire le seguenti:* «anche tramite un idoneo soggetto terzo»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società patrimoniale, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, possono essere cedute, con obbligo di acquisto, nella gara unica d'ambito da parte dell'ente o società patrimoniale e sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

34.0.300/2
Cioffi, Castaldi, Girotto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «non superi il 20 per cento» *con le seguenti:* «non superi il 10 per cento».

34.0.300/3

CIOFFI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 2, premettere il seguente periodo:* «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile.».

34.0.300/4

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *sopprimere il comma 3.*

34.0.300/5

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 3, dopo le parole:* «anche da uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti:* «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

34.0.300/6

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «cumulativamente dai partecipanti» *con le seguenti:* «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

34.0.300/7
FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio. Entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'anno 2015, gli stessi soggetti corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per l'anno di riferimento, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui sopra e quanto già versato per lo stesso anno."».

34.0.300/8
VALDINOSI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*», *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di tale contratto tipo dovrà essere previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto."».

34.0.300
I RELATORI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato

applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

Art. 37.

37.0.100/1

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «anche nelle more», *con le seguenti:* «nel rispetto».

37.0.100/2

CONSIGLIO, ARRIGONI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 2, dopo le parole:* «e della tutela del territorio e del mare», *inserire le seguenti:* «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

37.0.100/3

CONSIGLIO, ARRIGONI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

37.0.100/4

GALIMBERTI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «entro il medesimo termine di cui al comma 1», *con le seguenti:* «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».

37.0.100/5

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *,con le seguenti:* «di cui al comma 2».

37.0.100
I Relatori

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

Art. 48.

48.100/1
De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» *fino alle fine con le seguenti:* «Sopprimere l'articolo».

48.100/2
De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» *fino alle fine con le seguenti:* «Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 48. - *(Vendita dei medicinali di fascia C).* – 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."»

48.100/3

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, sopprimere la lettera *a)*, e».

Conseguentemente, al capoverso "1-*bis*", *sopprimere le parole:* «lettera *a)*».

48.100/4

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "nel settore della produzione" inserire la seguente: "intermediazione" e»

48.100/5

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* Al comma 4-*bis* le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata" e».

48.100/6

Galimberti

All'emendamento 48.100, sopprimere il capoverso «1-*bis*».

48.100/7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, dopo le parole:* «possono controllare»*, inserire la seguente:* «complessivamente»

48.100/10

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «tre per cento».

48.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

48.100/12

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

48.100/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

48.100/14

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/15

VALDINOSI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «dieci».

48.100/16

BERGER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/17

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/18

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole da:* «del venti per cento» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni; nel rispetto di tale limite resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 della medesima legge in materia di prelazione e gestione delle farmacie comunali.».

48.100/19

FABBRI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole da:* «del venti per cento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 della medesima legge.».

48.100/20

CONSIGLIO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire la parola:* «regione» *con la seguente:* «provincia».

48.100/21

BERGER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*bis*», *inserire il seguente:*

«1-*ter*. l fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul proprio territorio e in base alle peculiarità geomorfologiche e linguistiche di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano, può determinare sul proprio territorio autonomamente la percentuale di controllo di cui al precedente comma 1-bis nel rispetto del limite massimo del 20 per cento.»

48.100/22

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.100/23

SCALIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito

dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.100/24

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 5 , comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.100/25

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.100/26

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.100/27

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3.»

48.100/28

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera *a)*, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"';

b) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.100/29

STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"».

48.100/30
De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato."».

48.100
I Relatori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

48.79 testo 3 (testo corretto)
Berger, Zeller, Laniece, Marinello, Munerato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 9.206.178,29 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della ta-

bella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

Art. 52.

52.0.500/1
RUVOLO

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500/2
BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500/3
DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» *inserire le seguenti:* «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500/4

COMPAGNA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:* «*a*) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500/5

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «di persone» *inserire le seguenti:* «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500/6

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/7

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/8
PELINO, PICCOLI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/9
BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/10
SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500/11
DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500/12
DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «assicurando che i costi relativi

alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500/13

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* a), *inserire la seguente: «a-bis)* vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500/14

Consiglio

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» *con le seguenti:* «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-*ter*, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500/15

Consiglio

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente: «d)* definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500/16

De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «sentitil'IVASS» *inserire le seguenti:* «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500/17

Girotto, Castaldi

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» *fino a:* «smart city» *con le seguenti:* «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500
I Relatori

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city*)*

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici di cui al presente comma, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al presente comma;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel ter-

mine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(2229) ***SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

I senatori ANGIONI *(PD)* e PEZZOPANE *(PD)* fanno notare la presenza di un refuso nei rispettivi emendamenti 3.5 e 5.0.14, che vengono pertanto pubblicati in allegato nel testo corretto.

Il presidente relatore SACCONI *(AP(NCD-UCD))* avverte che allo scadere del termine sono stati presentati 70 subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La senatrice MANASSERO *(PD)* interviene ad illustrare alcune proposte emendative a sua firma. In particolare, si sofferma sull'emendamento 3.0.3, finalizzato a modificare l'articolo 2233 del codice civile, allo scopo di garantire un compenso minimo dignitoso a lavoratori auto-

nomi e professionisti. Dà altresì ragione dell'emendamento 6.1, in materia di accesso alle informazioni sul mercato e di servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, in base al quale i centri per l'impiego e gli organismi abilitati sono tenuti a dotarsi di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni con ordini professionali e associazioni.

Il senatore ANGIONI *(PD)*, premesso che in Italia si riscontra la più elevata percentuale di lavoratori autonomi (la Francia ne conta appena il 7 per cento e la Germania meno del 10 per cento) ritiene che assai opportunamente le disposizioni del provvedimento n. 2233 dettino norme a tutela di fattispecie genuine di lavoro autonomo. Il settore, specie negli ultimi anni, ha certamente sofferto della crisi assai più di quello del lavoro subordinato e necessita perciò di tutele specifiche; in questo senso la normativa in esame rappresenta una svolta positiva, in quanto destinata a contrastare le forme contrattuali distorsive. In particolare, egli caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.5, finalizzato a fissare un termine preciso per il preavviso, superando la formulazione attuale della disposizione, che conferisce eccessiva discrezionalità al giudice. Dà altresì conto dell'emendamento 5.10, che consente la deducibilità, accanto alle spese di iscrizione a convegni e congressi, anche di quelle di viaggio e di soggiorno, ancorché in una misura limitata. Sollecita poi l'attenzione sull'emendamento 10.14, che affianca l'eventualità della gravidanza a rischio alle tutele già presenti a favore delle lavoratrici.

Anche in materia di lavoro agile egli condivide gli obiettivi e le finalità della nuova disciplina. L'intento principale è senz'altro la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche nel quadro del conseguimento di una maggiore produttività; in proposito, pur condividendo la necessità che le norme debbano essere strutturalmente semplici e di portata generale e astratta, osserva che, in particolare in materia di lavoro, esistono tuttavia dei casi specifici che è indispensabile contemplare, anche per scongiurare ogni possibile contenzioso. In questo quadro, richiama l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 14.5 e 15.6.

Il senatore SERAFINI *(FI-PdL XVII)* ricorda che il provvedimento in esame è ampiamente atteso, come testimoniato anche dai riscontri ricevuti da parte di tante associazioni di categoria. Dichiara pertanto che l'atteggiamento del proprio Gruppo nel corso dell'esame sarà sempre costruttivo ed auspica che all'esame degli emendamenti sia dedicato un tempo adeguato.

La senatrice D'ADDA *(PD)*, dopo essersi associata agli auspici del senatore Serafini, afferma che i disegni di legge nn. 2233 e 2229 consentono di superare forme mascherate di lavoro autonomo, ma rappresentano solo un punto di partenza nella disciplina del settore. Il mercato negli ultimi anni ha profondamente differenziato le prestazioni lavorative; non ci si può dunque accontentare di sanare situazioni distorsive o patologiche,

ma bisogna definire un vero e proprio statuto del lavoro autonomo. Sottolinea a tale proposito che la disciplina del lavoro agile, proposta dai disegni di legge in esame, ancora non concepisce questo istituto come un vero e proprio lavoro dotato di requisiti ed elementi specifici. Si augura pertanto che si realizzi una semplificazione della normativa di settore, scopo al quale sono finalizzate le proposte emendative a sua firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI informa che intenderebbe proporre alla Presidenza del Senato che sia deferito alla Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare assegnato «Sui canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato». Dal momento che si è verificata recentemente una larghissima diffusione di questi istituti, ritiene infatti necessari un approfondimento da parte della Commissione e l'adozione, auspicalbimente all'unanimità, di una risoluzione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233

Art. 3.

3.5 (testo corretto)

ANGIONI, GRANAIOLA, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO

Al comma 1, sostituire le parole: «senza congruo preavviso»*, con le seguenti:* «con un preavviso non inferiore ai venti giorni».

Art. 5.

5.0.14 (testo corretto)

PEZZOPANE

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria'' sono aggiunte le seguenti: ''anche ai tributaristi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, muniti di certificazione a norma UNI 11511''».

Art. 4.

4.0.100/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* Prevedere una riorganizzazione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in due sezioni: la prima cui afferiscono solo i lavoratori autonomi a partita IVA e la seconda dove afferiscono tutte le altre tipologie di lavoratori e lavoratrici;»;

c) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis.* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis.* Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/3

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;»;

b) *dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere misure di incentivo alla contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/4

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)*. Possibilità per i soggetti di cui in premessa di destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».

4.0.100/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 30 giugno 2017».

4.0.100/6

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*).* Posticipare il termine di cui all'articolo 24, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 31 dicembre 2016».

4.0.100/7

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* operare una progressiva riduzione al 24 per cento dell'aliquota contributiva di cui al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finan-

ziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa»;

b) *alla lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi»;

c) *dopo la lettera* e), *aggiungere le seguenti:*

«*e*-bis*)* reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;

e-ter*)* al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243;»

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/9

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, alla lettera* d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed anche se la relativa copertura contributiva è di natura integrativa».

Conseguentemente, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, alla lettera* e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche se riferiti a contribuzioni versate contemporaneamente ad enti gestori diversi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/11

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* e) *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* previsione di specifiche misure a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 finalizzate a:

1) assicurare la piena portabilità del credito pensionistico in altre gestioni;

2) operare una revisione delle modalità di rivalutazione del montante pensionistico in modo da renderlo effettivamente premiante;

3) prevedere la possibilità di riscattare gli anni lavorati quando non esisteva un obbligo contributivo e gli anni di laurea;

4) prevedere concrete misure di incentivazione alla previdenza complementare;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/12

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis», al comma 1, dopo la lettera* e), *aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, prevedere la possibilità per i soggetti di cui al presente articolo ed ai loro familiari, iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, la facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.100/13

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis», al comma 1, dopo lo lettera* e), *aggiungere lo seguente:*

«*e*-bis*)* reintroduzione della non onerosità per la ricongiunzione dei contributi previdenziali;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.200/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis», comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

4.0.200/2

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis», comma 1, sopprimere le lettere* a) *e* b).

4.0.200/3

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis», comma 1, sopprimere la lettera* a).

4.0.200/4

PAGANO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis», al comma 1, lettera* a) *sostituire le parole:* «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.200, capoverso «Art. 4-*bis», comma 1, lettera* a), *sostituire le parola:* «pubblici» *con le seguenti:* «della pubblica amministrazione» *e le parole:* «al carattere di terzietà di queste» *con le seguenti:* «alle loro specifiche competenze».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «atti pubblici» *con le seguenti:* «atti della pubblica amministrazione».

4.0.200/6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

b) *alla lettera* b), *sostituire le parole da:* «di asseverazione», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;

c) *sopprimere la lettera* c).

4.0.200/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis», al comma 1, alla lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni».

4.0.200/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis», al comma 1, alla lettera* b)*, sostituire le parole da:* «di asseverazione»*, fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni».

4.0.200/9

FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE

All'emendamento 4.0.200, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «regolarità contributiva e contrattuale»*, inserire le seguenti:* «, ferma restando l'obbligatorietà della certificazione contributiva mediante il Durc,».

4.0.200/10

DIVINA

All'emendamento 4.0.200, al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «regolarità contributiva e contrattuale»*, inserire le seguenti:* «ferma restando l'obbligatorietà della certificazione contributiva mediante il Durc».

4.0.200/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis», al comma 1, sopprimere la lettera* c).

4.0.200/12

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo la lettera* c), *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis*)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

c-ter*)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *c-bis)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore autonomo»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.200/13

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis*)* individuazione, in accordo con le rappresentanze dei soggetti interessati e delle pubbliche amministrazioni, alla determinazione di parametri di compenso per alcune prestazioni tipiche da individuare per ogni attività professionale;».

4.0.300/1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare»;

b) *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie»;

c) *dopo la lettera* b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare»;

b) *sostituire la lettera* b)*, con la seguente:*

«*b)* abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nell'ambito di limiti di spesa predeterminati dalla legge, ad attivare, oltre a prestazioni complementari non obbligatorie di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, con particolare riferimento agli iscritti che ricadano in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano subìto una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro;

2) siano affetti da gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, prevedendo in tali casi anche l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa causata da tali patologie».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di co-

pertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare»;

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione della facoltatività del versamento della contribuzione obbligatoria nei primi cinque anni di attività professionale per i nuovi iscritti che abbiano un età inferiore a trentacinque anni, ovvero a quarantatre anni se con almeno tre componenti il nucleo familiare, e con un valore ISEE non superiore ad euro 20.000».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare».

4.0.300/5

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.300, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e sostituire le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «cronico-degenerativo ingravescente» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato1».

4.0.300/6

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* a), *aggiungere le seguenti:*

«*a*-bis*)* trasformazione degli attuali enti di previdenza di diritto privato in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento degli stessi in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante la tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonchè una specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'Ente;

a-ter*)* definizione, in attesa dell'attuazione di quanto previsto alla lettera *a-bis)*, di comuni regole organizzative e finanziarie per attuali enti di previdenza di diritto privato al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche;».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *all'alinea, sopprimere le parole:* «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica e»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può es-

sere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «organi di vigilanza», *aggiungere le seguenti:* «e previo parere favorevole della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,».

4.0.300/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «prestazioni complementari», *aggiungere le seguenti:* «non obbligatorie».

4.0.300/9

ICHINO, FAVERO

All'emendamento 4.0.300, lettera b), *sopprimere le parole:* «subito una repentina caduta dei redditi o».

4.0.300/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «una repentina caduta dei redditi», *con le seguenti:* «una diminuzione del reddito professionale in misura superiore al 70 per cento della media del reddito professionale dichiarato negli ultimi 5 anni, e comunque non superiore a 55.000 euro annui, sempre che la diminuzione abbia causato un abbassamento del reddito annuo al di sotto del valore di 12.000 euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «una repentina caduta dei redditi», *aggiungere la seguente:* «professionali».

4.0.300/12

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo inoltre l'esenzione dell'obbligo contributivo nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa di tali patologie;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/13

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 4.0.300, al capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* «cronico-degenerativo ingravescente» *aggiungere le seguenti:* «o di malattie gravi, di cui al Decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, Allegato 1».

4.0.300/14

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* applicazione, a risorse definite, dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, i quali hanno un reddito inferiore a 30.000 euro annui, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa o di cessazione dell'attività, determinatasi nel corso dell'anno 2017;

b-ter*)* previsione per l'accesso all'indennità di cui alla lettera *b*-bis*)* che i lavoratori di cui alla medesima lettera presentino apposita richiesta nell'anno successivo al periodo di inattività e successivamente alla dichiarazione dell'IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente e che i medesimi lavoratori soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

2) operino in regime di mono committenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui sono indicati i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi percepiti dal committente principale e il codice fiscale del committente principale;

3) partecipino a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale.

b-quater*)* previsione che, ai sensi di quanto previsto dalle lettere *b*-bis*)* e *b*-ter*)*, siano indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribu-

zione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda e che per tutti i soggetti percettori dell'indennità di cui alla lettera *b-bis)* sia accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*» *apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/15

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *comma 1, dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione, in caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo 1 per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, della sospensione dei termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari con divieto di applicazione di sanzioni o interessi moratori a carico del lavoratore, del committente o del cliente a causa dell'omissione dell'adempimento;

b-ter*)* previsione per l'applicazione di quanto previsto alla lettera *b*-bis*)* dell'obbligo per il lavoratore ovvero per il committente o per il

cliente di trasmettere idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure nonché di comunicazione alla medesima della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento con facoltà della pubblica amministrazione di disporre gli accertamenti ritenuti necessari».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/16

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b)*;

b-ter*)* previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/17

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;

b-ter*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b*-bis*)*».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per-

ché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/18

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria né siano in quiescenza, di un'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fermo restando i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/19

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia o dell'infortunio decorso il quale il lavoratore è tenuto al versamento rateale dei contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione decorso un ulteriore periodo pari al periodo di malattia o dell'infortunio».

Conseguentemente, al medesimo paragrafo «Art. 4-*bis*»:

a) *alla rubrica, sostituire le parole:* «delle professioni ordinistiche», *con le seguenti:* «dei lavoratori autonomi»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

4.0.300/20

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 4.0.300, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b)*».

Art. 5.

5.0.100/1

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-*bis*», *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* abolizione degli studi di settore.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/2

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 5-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* previsione per i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, in caso di gravi patologie di tipo oncologico o cronico-degenerativo ingravescente, dell'esclusione dagli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni previa presentazione, da parte dei lavoratori interessati, di idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle patologie di cui alla presente lettera, ai competenti uffici finanziari;

b-ter*)* definizione, mediante apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'elenco, da aggiornare ogni tre anni, delle malattie e delle patologie che danno diritto all'esenzione di cui alla lettera *b*-bis*)*».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/3

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* previsione di un meccanismo di detrazioni d'imposta equivalente ad una *no tax area* nel limite di 8.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.0.100/4

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 5.0.100, paragrafo «Art. 4-*bis*», *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* abolizione del minimo imponibile per il versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto

1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

Art. 7.

7.100/1

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

All'emendamento 7.100, capoverso «2-*bis*», *alle parole:* «al fine di consentire» *premettere la seguente:* «anche».

7.100/2

FAVERO, SPILABOTTE, PEZZOPANE

All'emendamento 7.100, capoverso «2-*bis*», *alinea, dopo le parole:* «è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale» *aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/3

BERGER

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-*bis*», *dopo le parole:* «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», *aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/4
DIVINA

All'emendamento 7.100, comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale», *aggiungere le seguenti:* «e che risultino iscritti ad un ordine professionale».

7.100/5
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 7.100, comma 2-bis, *sopprimere le seguenti parole:* «, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,».

Art. 13.

13.200/1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 13.200, dopo il comma 5-bis, *aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, le spese sostenute per l'alfabetizzazione digitale dei lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni percettori di trattamenti di integrazione salariale, sono pienamente deducibili dal reddito d'impresa o dai redditi da lavoro dipendente, nel caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal lavoratore».

Art. 14.

14.100/1
CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 14.100, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità. La disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti

utilizzati dal lavoratore nonché i tempi di riposo del lavoratore sono individuati dai contratti collettivi territoriali o aziendali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

14.100/2

ICHINO

All'emendamento 14.100, sostituire le parole: «a pena di nullità»*, con le seguenti:* «ai fini della regolarità amministrativa e della prova».

14.100/3

ICHINO, FAVERO

All'emendamento 14.100, sopprimere le parole: «anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore».

14.100/4

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 14.100, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'accordo è nullo qualora sia utilizzato allo scopo di eludere le disposizioni normative o contrattuali in materia di missioni e trasferte del lavoratore. Nei casi di cui al precedente periodo il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subìto e alla prosecuzione del rapporto di lavoro in forma subordinata».

Art. 15.

15.100/1

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 15.100, sostituire i commi 1-*bis* e 1-*ter, con i seguenti:*

«1-*bis.* I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera degli altri lavoratori, che svolgono regolar-

mente attività comparabili nei locali dell'impresa, e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

1-*ter*. Oltre a quanto disposto al comma 1-*bis*, i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di svolgimento della prestazione di lavoro.

1-*quater*. I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datare di lavoro.

1-*quinquies*. La certificazione delle competenze deve essere registrata dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.»

15.100/2

ICHINO, FAVERO

All'emendamento 15.100, comma 1-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «all'apprendimento» *con le seguenti:* «alla formazione e all'aggiornamento professionale»;

b) *al conseguentemente, sostituire le parole:* «all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze» *con le seguenti:* «alla formazione e all'aggiornamento professionale e alla certificazione delle competenze».

15.100/3

CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 15.100, sostituire il comma 1-ter, *con il seguente:*

«1-*ter*. La certificazione delle competenze è effettuata dagli enti individuati all'articolo 2, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le competenze certificate sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo».

15.100/4
PAGANO

All'emendamento 15.100, comma 1-ter, *sopprimere le seguenti parole:* «, lettera *a)* e *c)*».

15.100/5
PAGANO

All'emendamento 15.100, comma 1-ter, *sopprimere l'ultimo periodo.*

15.100/6
CATALFO, PUGLIA

All'emendamento 15.100, comma 1-*ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le competenze certificate a norma del presente comma sono registrate dal datore di lavoro o dai servizi per il lavoro nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo».

15.100/7
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere i seguenti:*

«1-*quater.* Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile prevalentemente presso la propria abitazione, qualora esso sia proprietario di un'automobile e questa non superi i 10.000 km percorsi all'anno, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere per tale automobile, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.

1-*quinquies.* Ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni è riconosciuta dall'impresa di assicurazione una ulteriore riduzione del premio in misura direttamente proporzionale alla per-

centuale di sinistrosità rilevata dalla medesima impresa nel territorio provinciale del luogo di lavoro».

15.100/8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile prevalentemente presso la propria abitazione, qualora esso sia proprietario di un'automobile e questa non superi i 10.000 km percorsi all'anno, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere per tale automobile, sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

15.100/9

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze un numero di lavoratori superiore alle 50 unità stipulano con le imprese di assicurazione apposite convenzioni volte a riconoscere a favore dei lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile una tariffa con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU) assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

15.100/10

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 15.100, dopo il comma 1-ter, *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile contraenti o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni è riconosciuta dall'impresa di assicurazione una ulteriore riduzione del premio in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata dalla medesima impresa nel territorio provinciale del luogo di lavoro».

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

358ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giuseppe Remuzzi, già presidente della Società internazionale di Nefrologia, il professor Ugo Teatini, membro del Consiglio direttivo della Società italiana di Nefrologia, nonchè il professor Giorgio Battaglia, delegato ai Rapporti con le Istituzioni della predetta Società italiana di Nefrologia.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti della Società italiana di nefrologia e della Società internazionale di nefrologia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 giugno.

La PRESIDENTE, rivolto un saluto di benvenuto agli ospiti, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il professor BATTAGLIA evidenzia innanzitutto le dimensioni delle problematiche connesse alla malattia renale cronica, sottolineando che, sebbene la mortalità determinata da insufficienza renale sia addirittura superiore a quella dei tumori di prostata e mammella messa insieme, il pericolo posto da tale patologia appare non adeguatamente percepito dai cittadini e dalle autorità sanitarie.

Fa rilevare che la malattia renale cronica rappresenta uno dei maggiori problemi sociali e sanitari: sebbene i pazienti in dialisi siano solo lo 0,08 per cento della popolazione italiana, ciascuno di essi consuma fino a 25 volte il valore della spesa sanitaria *pro capite*. Inoltre, da un recente studio, è emerso che il costo in tre anni di un paziente trapiantato di reni è di circa 95 mila euro, mentre nello stesso periodo di tempo il trattamento dei pazienti non trapiantati costa circa 123 mila euro.

Fornisce quindi elementi informativi in merito alla rete nefrologica italiana, ponendo in evidenza come in alcune regioni, soprattutto nel Meridione, le strutture private eroghino trattamenti dialitici in assenza di coordinamento con le strutture pubbliche e senza che il malato sia informato della propria malattia e di tutte le possibili forme di trattamento.

Il professor REMUZZI, dopo aver ricostruito le attività delle nefrologie, riferisce che, secondo i dati forniti dalla rivista *Lancet*, nel 2010 il numero di morti per malattia renale cronica ha fatto registrare il maggiore incremento tra le 25 più importati cause di morte. Soggiunge che la ridotta funzione renale rappresenta il quinto tra i fattori di rischio per la salute. Dopo essersi soffermato sui costi a livello globale correlati alla dialisi delle persone affette da patologie renali, fa presente che il trattamento appropriato dei pazienti affetti da malattia renale cronica consente di evitare o ridurre il numero delle dialisi: in particolare, risulta che l'età media dei pazienti che accedono al trattamento di dialisi sia passata, a Bergamo, dai 48 anni di metà degli anni 90 ai 72 anni del 2014.

Pone infine in rilievo, in termini critici, che una parte rilevante delle dialisi che si effettuano nelle regioni meridionali italiane è correlata all'interesse economico dei centri privati specializzati, e che il sistema basato sui DRG può talora rappresentare, nell'ambito delle strutture pubbliche, un fattore di disincentivazione dei trattamenti sanitari alternativi alla dialisi (o che possono prevenire la necessità di ricorso a quest'ultima).

Il professor TEATINI evidenzia, in primo luogo, che circa il 30 per cento dei pazienti accede alla dialisi senza che la propria patologia renale sia stata preventivamente segnalata.

Si sofferma, quindi, sulle macroattività, sugli indicatori e sulle modalità per affrontare l'insufficienza renale.

Quanto alle macroattività, esse consistono nella promozione di piani di trattamento per i pazienti con specifici percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali (che consentono diagnosi precoci e prevenzione); nel favorire una terapia dietetica nutrizionale in tutti gli stadi di malattia insieme con modificazioni dello stile di vita; nel promuovere i trapianti da donatori viventi.

Quanto agli indicatori, essi sono rappresentati da: riduzione della percentuale di soggetti con malattia renale cronica rispetto alla popolazione generale; percentuali di pazienti che non si giovano di una terapia dialitica e vengono indirizzati a terapie conservative; numero di pazienti in dialisi assistita a domicilio (con assistenza infermieristica o teleassistenza).

Rispetto alle modalità, segnala l'importanza di avere un interlocutore istituzionale che possa individuare, insieme con i nefrologi, un disegno strategico orientato su una migliore organizzazione dei servizi e su una maggiore responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, anche attraverso banche dati regionali per individuare la popolazione a rischio.

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni.

La senatrice SILVESTRO *(PD)* rileva che l'alta percentuale di pazienti che accedono alla dialisi senza essere stati preventivamente intercettati dal Servizio sanitario nazionale è indice di un problema di prevenzione e di educazione sanitaria. Ritiene, a tale riguardo, che debba essere più incisivo il ruolo dei medici di medicina generale, anche con il supporto di altre figure professionali.

Il senatore SCAVONE *(AL-A)* pone in rilevo le differenze tra la configurazione dell'assistenza nefrologica del Nord Italia e quella del Sud del Paese, sottolineando al contempo l'importanza degli investimenti per la gestione domiciliare dei pazienti, che a suo avviso consentirebbe risparmi di spesa e rappresenterebbe anche un modo per contrastare il sistema affaristico connesso alle dialisi. Domanda l'opinione degli auditi in tema di utilizzo della dialisi peritoneale.

La senatrice DIRINDIN *(PD)*, relatrice per la procedura informativa, domanda delucidazioni sul costo dei trattamenti per pazienti nefrologici trapiantati. In merito alla segnalata presenza di cospicui interessi economici dietro la gestione dei centri privati specializzati nella dialisi, chiede se risultino attualmente correlati fenomeni di tipo corruttivo. Conclude facendo proprio l'auspicio che i nefrologi possano avere interlocutori istituzionali sensibili alle istanze di innovazione ed efficientamento del sistema, ad ogni livello di governo.

La senatrice PADUA *(PD)* esprime stupore e preoccupazione per taluni degli elementi informativi forniti dagli auditi, in particolare per ciò che attiene alle situazione presente nel Sud del Paese (a suo giudizio meritevole di approfondimenti) e alle problematiche connesse al sistema dei DRG. Soggiunge che dalle relazioni svolte risulta rafforzata la necessità di maggiori investimenti nel settore della prevenzione.

La senatrice BIANCONI *(AP (NCD-UDC))* esprime il convincimento che le problematiche connesse all'attività dei medici di medicina generale debbano essere urgentemente affrontate, anche alla luce dei dati forniti sui pazienti dializzati in precedenza «sconosciuti» al sistema sanitario.

Concorda con i rilievi già formulati in merito alla necessità di investire su tutti gli aspetti connessi alla prevenzione.

Chiede ulteriori elementi di delucidazione in merito alle riferite differenze tra le diverse aree geografiche del Paese per ciò che attiene all'organizzazione e gestione del servizio di dialisi.

Domanda, infine, se ad avviso degli auditi il Centro nazionale trapianti faccia registrare un funzionamento soddisfacente o vi siano delle criticità alle quali porre rimedio.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*, relatore per la procedura informativa, stigmatizza la mancanza di appropriatezza nel settore della nefrologia ed esprime preoccupazione per la riferita esistenza di interessi economici privati che si muovono in una direzione diversa da quella dell'assistenza ottimale al paziente.

Chiede se le società scientifiche operanti nel settore della nefrologia coltivino rapporti produttivi con le amministrazioni regionali, sulla falsariga di quanto avviene nell'ambito della Regione Puglia.

Il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)* esprime il convincimento che non sia possibile tracciare una linea di demarcazione che separi nettamente le strutture pubbliche da quelle private, per ciò che attiene all'appropriatezza ed all'eticità delle condotte. Fa presente che tutto il privato cosiddetto accreditato è comunque sottoposto al controllo di organismi pubblici, e che anche alcuni centri pubblici risultano talora operare non all'insegna dell'appropriatezza. Chiede delucidazioni in merito ai dati forniti dagli auditi nel corso delle proprie relazioni.

La PRESIDENTE *(PD)* osserva che è ormai maturo il tempo per una riflessione in ordine alla scelta dei DRG quale criterio regolatore nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Soggiunge che appare meritevole di considerazione anche il tema del rapporto tra i diversi comparti sanitari, sottolineando come le nefrologie dovrebbero essere chiamate ad occuparsi non solo delle acuzie ma anche degli aspetti connessi alla prevenzione. Conclude evidenziando l'importanza degli indicatori di valutazione ed auspicando approfondimenti sulle tematiche della ricerca e dell'innovazione.

Il professor REMUZZI replica in merito al possibile contributo dei medici di medicina generale alle attività di prevenzione, sulla dialisi peritoneale, sulle tematiche dell'innovazione e della ricerca, sulle criticità connesse ai DRG, sui rischi connessi alla creazione di situazioni di oligopolio privato nel settore della dialisi, sulla condizione del Centro nazionale trapianti e sulle problematiche connesse al cosiddetto privato accreditato.

Il professor BATTAGLIA riferisce della propria esperienza, nell'ambito della Regione Siciliana, nel delicato settore della gestione della dialisi attraverso centri privati, evidenziando l'importanza delle attività di *audit*.

Il professor TEATINI, intervenendo a sua volta in replica, si sofferma sugli apporti alla nefrologia delle associazioni dei malati, sulle procedure di approvvigionamento centralizzato per all'abbattimento dei costi, sulle peculiarità dell'assistenza domiciliare ed infine su alcune inedite problematiche sanitarie legate all'assistenza ai pazienti nefrologici extracomunitari.

Seguono interventi, per la formulazione di alcune ulteriori considerazioni, nonché di ringraziamenti, da parte dei senatori Nerina DIRINDIN *(PD)*, D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)* ed Annalisa SILVESTRO *(PD)*.

Replica ancora il professor REMUZZI.

Ringraziati a sua volta gli auditi, la PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione ed avverte che la documentazione consegnata, ove nulla osti, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI *(M5S)* ritiene, alla luce della discussione svolta, che occorra decidere se richiedere lo stralcio delle norme inerenti all'utilizzo di farmaci o auspicare l'integrazione del testo alla luce degli approfondimenti condotti dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1092 e connesso.

La PRESIDENTE fa rilevare che, in proposito, la Relatrice sottoporrà una proposta alla Commissione in sede di replica.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale ed avverte che nella giornata di domani avrà luogo la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi lo scorso giovedì 23 giugno, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 305 (incarichi direttoriali nel SSN), è stata depositata documentazione da parte della dottoressa Rossana Ugenti, direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute, del professor Ezio Belleri, direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, e della dottoressa Tiziana Frittelli, direttore generale del Policlinico di Tor Vergata di Roma.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 28 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DI RAPPRESENTANTI DI UTILITALIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(119) ***D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. – Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente MARINELLO fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, appena svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta, già prevista per domani alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»

Audizione di rapprsentanti della Corte dei conti

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il presidente Gianpiero D'ALIA.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti,* e Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, *presidente di sezione della Corte dei conti,* forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luigi GAETTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del vice prefetto Antonia Maria Grazia Surace, già coordinatrice della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Ricadi

(Svolgimento e conclusione)

Luigi GAETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce l'audizione del vice prefetto Antonia Maria Grazia Surace, già coordinatrice della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Ricadi, accompagnata dal vice prefetto aggiunto Antonio Gullì, già componente della medesima commissione. Tale audizione è dedicata a un approfondimento sul comune di Ricadi.

Antonia Maria Grazia SURACE, *già coordinatrice della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Ricadi*, svolge una relazione.

Interviene per formulare osservazioni e quesiti il presidente Luigi GAETTI a cui rispondono Antonia Maria Grazia SURACE, *già coordinatrice della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Ricadi*, e Antonio GULLÌ, *già componente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Ricadi.*

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Antonia Maria Grazia Surace per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia

Audizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano
(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente,* introduce i temi all'ordine del giorno.

Filomena ALBANO*, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI *(PD)*, il deputato Giuseppe ROMANINI *(PD)* e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Filomena ALBANO, *Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Albano per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,15.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor Alberto Manenti

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal Presidente STUCCHI *(LN-Aut)* e dai senatori CASSON *(PD)*, CRIMI *(M5S)*, Giuseppe ESPOSITO *(AP (NCD-UDC))* e MARTON *(M5S)* e dai deputati TOFALO *(M5S)* e VILLECCO CALIPARI *(PD)*.

La seduta termina alle ore 18,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE)
(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE).

Augusto DELL'ERBA, *Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE),* svolge un'approfondita relazione sui temi dell'indagine.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni e ponendo domande, Bruno TABACCI, *presidente*, e il deputato Mino TARICCO *(PD)*, cui rispondono Augusto DELL'ERBA, *Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE)*, e Pierfilippo VERZARO, *Responsabile Servizio Affari Legali e Tributario della Federazione*

Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse rurali ed artigiane (FEDERCASSE).

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia i rappresentanti di FEDERCASSE e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 28 giugno 2016

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il dottor Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, accompagnato dal dottor Alfonso Musci, e i collaboratori della Commissione dottor Bruno Giordano, dottor Gerardo Corea, dottor Raimondo Morichi e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori delle audizioni in oggetto sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Regione Toscana, dottor Enrico Rossi, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016
(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Enrico Rossi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor ROSSI interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività estrattive nelle cave di Carrara, con particolare riguardo all'infortunio mortale avvenuto il 14 aprile 2016.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito la PRESIDENTE e i senatori FUCKSIA *(Misto)*, BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*, BORIOLI *(PD)* e COLLINA *(PD)*.

Il dottor ROSSI risponde alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Martedì 28 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
LAI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 17,80